

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 4/06/CONS

MERCATO DELL'ACCESSO DISAGGREGATO ALL'INGROSSO (IVI COMPRESO L'ACCESSO CONDIVISO) ALLE RETI E SOTTORETI METALLICHE, AI FINI DELLA FORNITURA DI SERVIZI A BANDA LARGA E VOCALI (MERCATO N. 11 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE)

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DI IMPRESE CON SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

1. INTRODUZIONE

1.1. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. L'Autorità ha avviato il 19 gennaio 2005, con la delibera n. 415/04/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in merito all'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche disponendo lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione dagli organismi di telecomunicazioni portatori di interessi nel mercato dei servizi di accesso.

2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi le associazioni @IIP ed Assoprovider e gli operatori Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali Italia S.r.L., Telecom Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.

3. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 16 febbraio 2005 con Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.r.L., Wind Telecomunicazioni S.p.A., del 17 febbraio 2005 con Tele 2 Italia S.p.A. e del 17 febbraio 2005 con Telecom Italia S.p.A.

4. Il presente documento integra la proposta di provvedimento di cui all'allegato B della delibera n. 415/05/CONS "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" con la sintesi delle osservazioni

formulate dagli operatori in sede di consultazione pubblica e le relative valutazioni dell’Autorità. Il presente documento, adottato dall’Autorità in data 16 settembre 2005, è stato trasmesso all’Autorità Antitrust ed alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 12, comma 6 del Codice.

1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

5. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

6. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:

- a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. “direttiva quadro”¹;
- b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. “direttiva autorizzazioni”²;
- c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. “direttiva accesso”³;
- d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale”⁴;
- e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. “direttiva protezione dati”⁵.

¹ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.

² In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.

³ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.

⁴ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.

⁵ In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002 (2002/77/CE, c.d. “direttiva concorrenza”, in GUCE L 249 del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei “Regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica” (2002/627/CE, in GUCE L 200 del 30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo in materia di spettro radio nella Comunità europea (676/2002/CE, c.d. “decisione spettro radio”, in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il Regolamento relativo all’accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4).

7. Inoltre, ed ai fini del presente provvedimento, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:

- a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata l'11 febbraio 2003⁶ (di seguito, la Raccomandazione);
- b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002⁷ (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
- c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003⁸ (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).

8. Il quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"⁹ (di seguito, anche il Codice).

9. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro, inoltre, prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

10. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli artt. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.

11. Il nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase di liberalizzazione dei mercati e sancisce la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust,

⁶ In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45.

⁷ In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.

⁸ In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.

⁹ Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

in primo luogo attraverso la definizione dell’analogia tra significativo potere di mercato e posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che “la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee”, laddove per posizione dominante si intende la “situazione di potenza economica grazie alla quale un’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori”¹⁰.

12. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l’analisi sulla concorrenzialità dei mercati, richiede che le Autorità procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione *ex ante*, sia per ciò che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorità introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l’analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sarà uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, così come riportato nelle Linee guida.

13. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell’analisi di mercato successiva¹¹, fatta salva la possibilità di procedere ad un’attività di revisione e verifica delle specifiche modalità attuative degli obblighi imposti qualora l’Autorità lo reputi opportuno.

14. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull’art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché nelle delibere dell’Autorità n. 335/03/CONS¹² e n. 453/03/CONS¹³. In particolare, viene previsto che, qualora

¹⁰ Sentenza *United Brands* del 14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in *Raccolta*, 1978, pp. 207 e ss..

¹¹ Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).

¹² Delibera del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.

l'Autorità intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, così come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.

La regolamentazione nazionale

15. Per quanto riguarda il quadro della regolamentazione nazionale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, l'Autorità) ha avviato la regolazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale nel 1998, in attuazione delle direttive n. 97/33/CE e n. 98/10/CE ed in anticipo rispetto al regolamento n. 2887/2000 del dicembre 2000.

16. La disciplina ONP (*Open Network Provision*), su cui si basava il precedente quadro regolamentare, imponeva all'operatore notificato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete, anche in punti diversi da quelli terminali di rete (art. 4, comma 2, della direttiva n. 97/33/CE e art. 16, comma 1, della direttiva n. 98/10/CE, ripresi dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 318/97) e attribuiva alle Autorità di regolamentazione il potere di intervenire, su richiesta delle parti ovvero di propria iniziativa, per assicurare condizioni di accesso alla rete eque, ragionevoli e non discriminatorie (art. 16, comma 1, della direttiva n. 98/10/CE, recepito dall'art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 318/97).

17. A livello nazionale, peraltro, il decreto ministeriale 23 aprile 1998 aveva introdotto in capo all'operatore notificato l'obbligo di prevedere, all'interno della propria offerta d'interconnessione, le condizioni per l'accesso a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione (art. 14, comma 11, lett. a), punti 1 e 2). Dunque, l'obbligo di fornitura non era limitato ad uno specifico portante trasmissivo.

18. Sulla base di tali indicazioni e dell'attività istruttoria condotta (delibera n. 1/CIR/98) con l'obiettivo di definire le condizioni tecniche, economiche e procedurali per l'attuazione degli obblighi d'accesso in capo a Telecom Italia, operatore notificato, l'Autorità ha definito le linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e per la promozione della diffusione di servizi innovativi (delibera n. 2/00/CIR).

19. L'Autorità ha ritenuto che la fornitura di servizi di accesso disaggregato costituisca il presupposto regolamentare sia per il completamento del percorso di apertura alla concorrenza del mercato dei servizi tradizionali di telefonia fissa (e, più specificamente, dei servizi di traffico e di accesso per la clientela finale), sia per la diffusione concorrenziale dei servizi innovativi a larga banda in tecnologia DSL.

¹³ Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.

20. L'articolo 4 della delibera n. 2/00/CIR descrive un'ampia gamma di servizi di accesso disaggregato e di servizi accessori disponibili per gli operatori titolari di licenza individuale di rete fissa: servizi di accesso al doppino in rame e alla fibra ottica (cd. accesso fisico); diverse soluzioni di accesso logico, finalizzate a superare eventuali impedimenti di carattere tecnico alla fornitura dell'accesso fisico (canale numerico) o ad accelerare i tempi d'ingresso sul mercato da parte degli operatori alternativi (prolungamento dell'accesso); servizi di co-locazione fisica e virtuale, indispensabili per l'effettiva fruizione dei servizi di accesso disaggregato da parte degli operatori alternativi.

21. In base alla delibera n. 2/00/CIR, Telecom Italia, in considerazione della condizione di monopolista di fatto nel mercato dell'accesso, è tenuta a pubblicare un'offerta annuale di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei predetti servizi; le condizioni economiche sono definite, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del principio di orientamento ai costi, secondo la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (art. 8).

22. La delibera n. 2/00/CIR prevede disposizioni di dettaglio anche in merito agli aspetti contrattuali e di *provisioning*, allo scopo di accelerare il processo d'implementazione del servizio (articoli 6 e 7). In particolare, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare, in allegato all'offerta di riferimento, e sottoporre alla valutazione dell'Autorità, un *Service Level Agreements* ed un manuale di procedure per ciascun servizio fornito. L'Autorità, infine, ha previsto una pluralità di clausole di revisione degli obblighi regolamentari in relazione ad alcuni servizi (accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, prolungamento dell'accesso, canale virtuale permanente) sulla base dell'evoluzione del contesto concorrenziale.

23. Le delibere n. 13/00/CIR, n. 15/01/CIR e n. 24/01/CIR completano le disposizioni attuative volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse d'accesso e a migliorare l'efficienza del processo d'implementazione.¹⁴ Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari, l'Autorità ha istituito (delibera n. 5/00/CIR) una specifica Unità per il Monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Tale unità ha gestito tutte le procedure di selezione e allocazione degli spazi di co-locazione, ha svolto attività ispettiva sulle attività di predisposizione di

¹⁴ La delibera n. 13/00/CIR ha previsto una dettagliata procedura in tre fasi, gestita dall'Autorità, per la selezione dei siti da parte degli operatori e la allocazione di spazi di co-locazione presso un numero massimo di 1.500 sedi di permutatore di Telecom Italia.

La delibera 15/01/CIR prevede, tra l'altro, la possibilità di rivendita del servizio di accesso da parte dell'operatore alternativo ad altri operatori (art. 4), la possibilità di subentro negli spazi di co-locazione di un altro operatore (art. 5), la possibilità per gli operatori di controllare i preventivi per i lavori di predisposizione degli spazi di co-locazione ed, eventualmente, di proporre preventivi alternativi (art. 6).

La delibera n. 24/01/CIR ha dato piena applicazione agli obblighi definiti dal Regolamento 2887/2000, in relazione alle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di servizi di accesso condiviso e a livello di sottorete locale.

detti spazi da parte di Telecom Italia ed ha fornito agli operatori indirizzi interpretativi della normativa vigente.

24. Parallelamente alle attività regolamentari e di monitoraggio del processo d'implementazione, l'Autorità ha esercitato, a partire dalla prima offerta pubblicata da Telecom Italia nel 2000, le proprie competenze in materia di analisi delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Gli interventi dell'Autorità hanno condotto ad una progressiva riduzione dei prezzi per i vari servizi di accesso disaggregato.

25. In tale percorso, un particolare rilievo assume la delibera n. 3/03/CIR, per le sue numerose implicazioni regolamentari, immediate e prospettiche. Per quanto riguarda i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, la delibera ha introdotto criteri di dettaglio per l'applicazione al canone mensile del doppino in rame del principio dell'orientamento al costo, con una particolare attenzione alla salvaguardia del principio di non discriminazione e alle esigenze di replicabilità da parte degli operatori alternativi. L'applicazione di tali indicazioni ha indotto Telecom Italia a fissare per il 2003 un canone mensile per il collegamento in rame (pari a 8,3 euro/mese) che costituisce il *best price* europeo.

1.3. GLI INTERVENTI RECENTI DELL'AUTORITÀ PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO (IMPEGNI ASSUNTI DA TELECOM ITALIA NELL'AMBITO DEL CASO A351)

26. Durante lo svolgimento del procedimento istruttorio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha completato il proprio procedimento A351 per la verifica di comportamenti abusivi messi in campo da Telecom Italia nei mercati dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa, della fornitura di linee affittate e mercato dell'interconnessione su rete fissa. Nell'ambito del procedimento A351 Telecom Italia ha sottoscritto con alcuni operatori alcuni impegni finalizzati al miglioramento del quadro concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni. Di seguito, è riepilogata la parte di tali impegni che appare avere rilevanza nel mercato oggetto della presente analisi.

27. In via generale, al fine di assicurare la trasparenza delle offerte e la continuità del servizio, con riferimento alle soluzioni relative alla clientela business di grandi dimensioni non riconducibile a offerte standardizzate in ragione della specificità e della dimensione economica e/o territoriale della domanda e clientela PA, Telecom Italia si è impegnata a:

- *“garantire, nel caso di transizione ad una infrastruttura concorrente, la continuità del servizio, concedendo al concorrente l'uso interinale della rete e dei servizi di Telecom Italia fino allo scadere del bimestre successivo alla data di disdetta del contratto (e fino allo scadere del secondo bimestre successivo alla data di disdetta*

del contratto nel caso di clienti PA), così permettendo la fatturazione immediata della clientela da parte del concorrente”;

- “assicurare ai concorrenti, a titolo non oneroso, la centralizzazione e il coordinamento delle attività di attivazione dei collegamenti e di gestione guasti attraverso la costituzione all’interno della Direzione Wholesale di una “Funzione di interfaccia concorrenti”. Ciò in modo da garantire ai concorrenti la possibilità di configurare i propri clienti multi sede come un unico cliente al quale afferiscono più sedi e più tipologie di collegamenti (CVP, ADSL wholesale, ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali RPVD) nonché di scegliere la modalità più consona di fatturazione”.

28. Telecom Italia ha, inoltre, assunto alcuni impegni per il biennio 2005-2006 volti a incentivare l’accelerazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

29. In particolare, *“a tutti gli operatori che hanno sottoscritto o sottoscriveranno i contratti di Colocazione e Unbundling del Local Loop (ULL) e/o Shared Access”, Telecom Italia “offre condizioni promozionali per la realizzazione di investimenti in infrastrutture alternative relativi all’attivazione di nuovi siti in ULL/SA (ivi compresi i siti già richiesti ma tuttora non attivati) a fronte di adeguate garanzie di pagamento”.*

30. Sulla base delle specifiche esigenze concordate con l’OLO, Telecom Italia si impegna a *“progettare e realizzare nei tempi più brevi (tipicamente 3 mesi nel caso di realizzazione di un nuovo sito) le seguenti infrastrutture di rete:*

- Sito Operatore presso centrale stadio di linea (SL) di Telecom Italia, con spazi tecnologici, servizi di condizionamento ed energia, permutatore urbano dedicato all’OLO ed eventualmente ripartitore ottico dedicato all’OLO (Servizio di Colocazione);

- ApparatI TLC necessari (ad es. Concentratori per accessi di fonia POTS e ISDN, DSLAM per accessi xDSL a larga banda, ApparatI di trasmissione);

- Predisposizione del collegamento interno di centrale tra il permutatore Telecom Italia ed il permutatore OLO (o tra i Ripartitori ottici)”.

31. L’offerta di TI prevede, inoltre, su richiesta dell’OLO, la realizzazione di una rete di consegna del traffico al punto di presenza (PoP) dell’Operatore presente a livello metropolitano o distrettuale ed eventualmente la realizzazione di rete metropolitana di raccolta (MAN) dalle centrali di Telecom Italia al PoP dell’Operatore o altra soluzione trasmissiva concordata.

32. L’offerta, a cui gli operatori possono aderire per un arco di 12 mesi a partire dall’1/1/2005 e per un numero complessivo massimo predefinito di 1000 siti, si caratterizza per i seguenti elementi:

a) *“la possibilità per l’OLO di corrispondere il prezzo complessivo entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima da parte di Telecom Italia, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA, in*

aggiunta al canone ULL/SA. La quota mensile per cliente attivato è determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero dei clienti ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'Operatore corrisponde a Telecom Italia l'eventuale valore residuo, cioè il valore complessivo al netto delle quote mensili già versate”;

b) *“la possibilità per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL (cosiddetto ULL virtuale) - con un tempo tecnico di preavviso massimo di 30 giorni -, attraverso la rete Telecom Italia e al medesimo costo indicato sopra, qualsiasi collegamento di clienti ubicati nell'area di centrale del sito contrattato. Tale servizio consentirà al concorrente di offrire alla propria clientela con linee attestate nell'area del sito, una offerta complessiva di accesso e traffico di fonia”;*

c) *“l'impegno di Telecom Italia, nel caso in cui l'Operatore debba integrare l'offerta di fonia con servizi aggiuntivi già prestati da Telecom Italia al cliente finale, di concordare con l'OLO le migliori modalità economiche e tecniche per assicurare la continuità del servizio”;*

d) *“l'azzeramento del contributo di qualificazione xDSL della coppia sulle nuove linee attivate”;*

e) *“l'impegno di Telecom Italia a non aumentare il canone mensile di unbundling al disopra del prezzo di 8,3 € almeno fino al 31/12/2006”;*

f) *“il riconoscimento su base mensile, in via eccezionale per le finalità sopra richiamate e per il periodo che intercorre dal 1/1/2005 al 31/12/2006, di un bonus equivalente a 9,6€/anno, per ogni linea già esistente o attivata in modalità unbundling nel periodo di vigenza dell'offerta”.*

33. Telecom Italia, *“nel caso in cui un operatore concorrente intenda realizzare autonomamente l'allestimento dei siti e la rete di collegamento con i propri PoP”, si è impegnata inoltre ad offrire “speciali modalità di pagamento dei costi necessari all'allestimento di un nuovo sito per OLO nell'edificio di centrale SL di Telecom Italia (costi di set up: edilizia, stazioni di energia, allestimento permutatore, ecc.)”, mantenendo le condizioni economiche e gli sconti elencati al punto precedente.*

34. Telecom Italia si è inoltre impegnata, nei siti oggetto di ULL, a procedere all'ampliamento dei permutatori urbani nei casi di saturazione o di limitata disponibilità di risorse (coppie) per lo sviluppo, condividendone i costi relativi con gli OLO presenti nel sito.

35. Relativamente ai circuiti di *backhauling*, Telecom Italia si è impegnata a *“ridurre per il biennio 2005-2006 del 30% i prezzi di listino. La riduzione riguarderà sia i circuiti di rilegamento e i collegamenti in fibra tra SGU¹⁵ e SL (PAFO¹⁶, ecc.), sia i circuiti e i collegamenti in fibra che collegano SGU o SL ai siti dell'operatore.”*

¹⁵ Stadio di Gruppo Urbano.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

36. Il nuovo quadro regolamentare si fonda sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.

37. Nell'applicare tale approccio, l'Autorità riconosce la particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di neutralità tecnologica.

38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati, è l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta¹⁷.

39. Il test viene applicato per stabilire se un contenuto ma significativo incremento non transitorio del prezzo (*Small but Significant Non transitory Increase in Price*, SSNIP) all'interno del mercato — partendo dalla sua definizione più restrittiva sia dal punto merceologico che geografico — possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo è il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.

40. Salvo casi eccezionali¹⁸, l'Autorità applica il test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al 5-10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza sia pari a 18 mesi (cioè, la periodicità che il Codice impone per le analisi di mercato).

41. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorità, coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera altresì la concorrenza potenziale.

42. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua dimensione merceologica, il passo successivo nel processo di definizione dei mercati è la valutazione della loro dimensione geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il mercato geografico rilevante consiste in un'area in cui le condizioni concorrenziali (caratteristiche della

¹⁶ Prolungamento dell'accesso in fibra ottica.

¹⁷ Cfr. paragrafi 40 – 43 delle Linee guida per l'analisi dei mercati.

¹⁸ In particolare, lo SSNIP test trova difficoltà di applicazione nel caso di presenza di un operatore dominante in un mercato non (ancora) regolamentato. In tal caso infatti valgono le problematiche derivanti dalla cosiddetta Cellophane Phallacy (cfr. *Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza*, GUCE C372 del 9/12/97, e Linee direttrici, nota 31).

domanda dei prodotti/servizi in questione e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

43. Per giungere alla definizione di tale area geografica l'Autorità, oltre che ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta, tiene conto di: a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione; b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.

44. L'Autorità segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione *ex ante*, in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato - verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina *antitrust* ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorità analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni elettroniche — definiti nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza — per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessità di un intervento regolamentare.

45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorità tiene conto degli orientamenti *antitrust* comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione, in quanto *ex ante* e quindi prospettica, non è necessariamente coincidente con quella a cui si arriva — pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi — nell'ambito della tutela *ex post* della concorrenza.

Descrizione del servizio: l'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali

46. L'accesso disaggregato alla rete di telecomunicazioni consiste nella fornitura ad altri operatori di servizi di accesso da parte dell'operatore proprietario di una rete locale. La Raccomandazione delimita il mercato in esame alle sole reti e alle sotto reti metalliche (ossia contraddistinte da collegamenti in rame; il cd. doppino).


47. Per quanto riguarda i servizi oggetto della presente analisi, essi spaziano da quelli vocali a quelli dati. Lo scopo della disaggregazione della rete locale è, infatti, quello di fornire, agli operatori che non posseggono un'infrastruttura di accesso, l'opportunità di offrire direttamente servizi di comunicazione ai singoli utenti: gli operatori che acquisiscono la disponibilità delle linee hanno modo di sviluppare una pluralità di offerte commerciali sia per i servizi tradizionali che per i servizi innovativi, sia per i servizi voce che per quelli dati.

48. Dunque, l'accesso disaggregato della rete locale rappresenta un input necessario per fornire l'accesso ai servizi di telefonia vocale e al contempo è una delle modalità di accesso per la fornitura di servizi a banda larga.

49. Le soluzioni tecniche che permettono l'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche¹⁹ sono classificabili in due categorie: accesso di tipo fisico e accesso di tipo logico.

50. L'accesso di tipo fisico consente al proprietario della rete locale di fornire ad un altro operatore l'accesso alla sede dell'utente a partire da un punto intermedio della rete locale, situato tra la terminazione d'utente ed il punto di attestazione lato utente sulla centrale locale. In particolare in questo caso, la fornitura da parte del proprietario della infrastruttura dell'accesso alla propria rete locale o alla sottorete locale autorizza l'operatore richiedente all'uso di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. L'accesso completamente disaggregato alla rete locale (*full unbundling* o anche *unbundling del local loop*) e l'accesso completamente disaggregato alla sotto rete locale (*sub-loop unbundling*) sono i servizi commercializzati nel mercato italiano che rientrano nella suddetta definizione. La figura 1 illustra la struttura della rete di distribuzione in rame dell'operatore Telecom Italia.

Figura 1– Rete di distribuzione in rame



Fonte: Offerta di Riferimento 2005 di Telecom Italia

51. L'accesso di tipo logico consente al proprietario della rete di fornire ad un altro operatore un flusso numerico con caratteristiche determinate, inclusi sia il mezzo che i sistemi trasmissivi. In questo caso, la fornitura da parte del proprietario

¹⁹ La «rete locale» è definita come il circuito fisico a coppia elicoidale metallica che collega il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale o ad altro dispositivo locale equivalente della rete telefonica pubblica fissa, mentre per «sottorete locale» si intende una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa.

dell'infrastruttura dell'accesso alla propria rete locale o alla sottorete locale autorizza l'operatore richiedente all'uso della banda non locale (destinata al traffico dati) dello spettro disponibile. La rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore proprietario della rete per fornire al pubblico i servizi vocali. L'accesso condiviso alla rete locale (*shared access*) è il servizio commercializzato nel mercato italiano che rientra nella suddetta definizione. Le figure 2a e 2b illustrano il servizio di accesso condiviso offerto da Telecom Italia.

Figura 2a – Servizio di accesso condiviso – *splitter fornito dall'OLO*





Figura 2b – Servizio di accesso condiviso– *splitter* fornito da Telecom Italia



Fonte: Offerta di Riferimento 2005 di Telecom Italia

52. Le diverse soluzioni di accesso disaggregato sono offerte con caratteristiche tecniche espresse in funzione della destinazione d'uso e dello stato (attiva o non attiva) della coppia²⁰.

53. In sintesi, il *full unbundling*, il *sub-loop unbundling* e lo *shared access* sono le diverse soluzioni tecniche che consentono agli operatori di telecomunicazioni concorrenti (cd. OLO) l'accesso disaggregato alla rete in rame in capo all'operatore storico.

²⁰La destinazione d'uso di una linea dipende dalla conformità e dalla compatibilità delle coppie all'impiego di specifici sistemi trasmissivi (c.d. qualificazione della coppia). La prima distinzione è quella tra accessi analogici (POTS) e quelli digitali (ISDN, DECT e la famiglia x-DSL). La fornitura di servizi ISDN-BRA o POTS comprende una coppia simmetrica in rame, così come l'offerta di una linea avente per destinazione d'uso i servizi ADSL e VDSL. Questi ultimi possono richiedere ulteriori specificazioni tecniche. La fornitura di servizi HDSL ISDN-PRA necessita di due coppie simmetriche in rame, opportunamente qualificate per l'impiego di sistemi DECT. Le attività di qualificazione hanno l'obiettivo di verificare la continuità elettrica della coppia, la conformità dei parametri trasmissivi della coppia ai requisiti tecnici fissati dalle normative ETSI (POTS, ISDN, ADSL, DECT, HDSL, SDSL e VDSL) e la compatibilità dei diversi sistemi trasmissivi.

Per quanto riguarda lo stato della coppia, la richiesta della linea di accesso può riguardare una coppia in uso da parte di un cliente dell'operatore proprietario della rete (Telecom Italia) che ha manifestato la volontà di recedere dal contratto in essere (con Telecom Italia) e di stipulare un nuovo contratto con un altro operatore (coppia attiva). Altrimenti, la richiesta può interessare una coppia simmetrica in rame non attiva.

54. Per poter adoperare i servizi di accesso disaggregato, gli operatori necessitano di alcuni servizi aventi carattere accessorio, quali la co-locazione, il prolungamento dell'accesso, il canale numerico, i servizi per la gestione dei locali e dei raccordi interni di centrale, nonché le specifiche attività di manutenzione²¹, che completano l'offerta di accesso disaggregato all'ingrosso destinata agli operatori detti alternativi o entranti.

55. I servizi di co-locazione possono essere realizzati con diverse soluzioni: la fisica, la virtuale ed il *co-mingling*.

56. I servizi di co-locazione fisica prevedono l'installazione degli apparati degli operatori entranti in un locale, condivisibile tra più operatori, all'interno del sito di centrale dell'operatore proprietario della rete. La co-locazione fisica può essere realizzata anche con l'installazione degli apparati in appositi *shelter*, condivisibili tra più operatori, posizionati comunque all'interno del recinto di centrale dell'operatore proprietario della rete. I servizi di co-locazione fisica prevedono, infine, la co-locazione in sito adiacente al recinto di centrale, la co-locazione nelle immediate vicinanze al recinto di centrale e la co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione. Nel primo caso, l'operatore proprietario della rete, su richiesta dell'operatore entrante, individuerà un sito adiacente dell'autocommutatore nel quale si realizza l'interconnessione tra il cavo dell'operatore richiedente ed il proprio. L'interconnessione avviene tramite giunto o ripartitore ottico. Il secondo ed il terzo servizio sono invece dedicati solo ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed alla sottorete locale rispettivamente.

57. I servizi di co-locazione virtuale, invece, possono essere realizzati con acquisto ed installazione dell'apparato a cura dell'operatore entrante oppure con acquisto ed installazione dell'apparato a cura dell'operatore proprietario di rete.

58. Il *co-mingling*, infine, è un servizio di co-locazione in sala comune tra operatori entranti ed operatore gestore di rete. E' funzionale ai servizi di accesso disaggregato e di accesso condiviso ai collegamenti in rame, accesso disaggregato ai collegamenti in fibra, canale numerico e prolungamento dell'accesso.

59. Per quanto riguarda i raccordi interni di centrale, nel caso in cui un operatore entrante richieda dei collegamenti con un altro operatore co-locato nella medesima sede, ma in un'altra sala (sale interne o *shelter*), o con propri apparati co-locati nella medesima sede, ma in sale diverse (sale interne o *shelter*), l'operatore proprietario della rete offre la realizzazione e la manutenzione dei raccordi in cavo necessari. Altri servizi accessori sono legati alla gestione dei locali (pulizia, condizionamento, elettricità) e sono variamente articolati in funzione delle scelte degli operatori entranti.


²¹ Le attività di manutenzione comprendono la manutenzione preventiva, la manutenzione correttiva e le attività finalizzate all'eliminazione delle cause di interferenza in ambiente cavo. La manutenzione preventiva ha carattere periodico. La manutenzione correttiva è volta alla risoluzione del guasto. Qualora venga accertata la presenza di interferenze in ambiente cavo, le corrette condizioni d'uso della coppia sono ripristinate ed è assicurato il buon funzionamento in ambiente cavo.

60. Il servizio di prolungamento dell'accesso consiste nella fornitura da parte del gestore della rete di accesso di un collegamento fra un SL in cui l'operatore entrante fruisce dei servizi di accesso disaggregato e l'SGU di competenza. L'operatore entrante deve risultare co-locato anche a livello di SGU secondo le modalità di co-locazione sopra descritte. Il servizio può essere fornito mediante canale numerico o su portante trasmissivo in fibra.

61. Il servizio di canale numerico consiste nella fornitura da parte dell'operatore proprietario della rete di una capacità trasmissiva tra un apparato dell'operatore entrante e la sede d'utente. La fornitura di tale servizio si configura come servizio sostitutivo dell'accesso al mezzo fisico, ed è condizionata all'indisponibilità di quest'ultimo a causa della presenza di multiplatori nella rete di accesso o di assenza di spazi di co-locazione allo stadio di linea (SL). In quest'ultimo caso l'operatore gestore di rete fornirà un canale numerico fino allo stadio di gruppo urbano (SGU) di competenza.

62. Occorre, infine, osservare che tra i servizi di accesso disaggregato alla rete locale attualmente offerti nel mercato italiano delle telecomunicazioni rientra anche l'accesso disaggregato alla rete in fibra ottica. L'analisi che condurrà alla definizione del mercato valuterà l'opportunità di estendere il perimetro del mercato dell'accesso disaggregato a questo diverso portante trasmissivo rispetto alle reti e sottoreti metalliche. Tecnicamente, come nel caso della rete metallica, gli operatori possono richiedere l'accesso sia alla tratta intera sia a tratte intermedie. In Italia, Telecom Italia offre il servizio di accesso disaggregato in fibra della propria rete di distribuzione. La figura 3 illustra la struttura della rete di distribuzione in fibra ottica di Telecom Italia.

Figura 3 – Rete di distribuzione in fibra ottica



Fonte: Offerta di Riferimento 2005 di Telecom Italia

2.1. IL MERCATO DEL PRODOTTO

63. La Raccomandazione include, fra i mercati rilevanti da analizzare ai fini di una eventuale regolamentazione *ex ante*, il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (cd. mercato n.11). Tale mercato comprende quindi i servizi di accesso (fisico e logico) alla rete pubblica di telecomunicazioni in rame offerti agli operatori ai fini della fornitura di servizi finali di telefonia e dati.

64. Ai fini della definizione merceologica del prodotto, in via preliminare, appare di interesse l'analisi dei mercati *retail* che si situano a valle rispetto al mercato in esame; infatti la Raccomandazione testualmente afferma che *“Il punto di partenza, per la definizione e l'individuazione dei mercati, è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità sul lato della domanda e dell'offerta. Una volta caratterizzati e definiti i mercati al dettaglio che comportano domanda e offerta per gli utenti finali, è opportuno individuare mercati all'ingrosso rilevanti, cioè mercati che comportano la domanda e l'offerta di prodotti a terzi interessati a rifornire gli utenti finali”*²².

65. Il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche insiste sui mercati *retail* che consentono al cliente finale di accedere ai servizi telefonici (vocali) e dati attraverso la rete telefonica pubblica, dove la funzione d'uso è quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di usufruire dei servizi correlati. Ai sensi del art. 1, comma 1, lett. bb) del Codice delle comunicazioni elettroniche i *“servizi telefonici abilitati dalla rete telefonica pubblica”* sono riconducibili alle *“comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati tra punti terminali di rete”*.

66. Pertanto, il servizio in esame rappresenta un bene intermedio essenziale per i servizi nei mercati *retail* dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati 1-2), nonché i mercati, non individuati dalla Raccomandazione, dell'accesso ad Internet, in modalità *dial-up* ed a banda larga.

67. L'utente finale accede ai servizi telefonici e dati utilizzando diversi mezzi trasmissivi (coppia simmetrica in rame – c.d. doppino -, fibra ottica, radio). In Italia, l'accesso alla rete telefonica pubblica agli utenti finali viene offerto prevalentemente utilizzando la coppia simmetrica in rame e, in misura residuale, la fibra ottica.

68. Nel periodo 2000-2004, il numero complessivo di linee di accesso in rame è rimasto sostanzialmente stabile, ma a fronte di un decremento delle linee controllate da Telecom Italia (POTS), gli accessi in modalità *unbundling* hanno registrato tassi di crescita via via più elevati.

²² Raccomandazione dell'11 febbraio 2003, par. 3.1.

69. Ad inizio del luglio 2004, il numero totale di linee di accesso in rame, residenziali e non residenziali, era stimabile in circa 27.294.000. Telecom Italia, proprietaria della rete, commercializzava direttamente circa 26.596.000 linee mentre gli altri operatori licenziatari gestivano le 698.000 linee rimanenti, acquisite in modalità *unbundling*.²³

70. Per quanto riguarda invece la rete in fibra ottica, a fronte di una estesa rete in tale modalità trasmissiva in capo all'*incumbent* (a fine 2001, la rete di accesso in fibra ottica di Telecom Italia aveva un'estensione di circa 417.000 km-fibra²⁴), negli ultimi anni un'impresa (Fastweb) ha investito significativamente in infrastrutture di accesso in fibra ottica (in particolare architetture *Fibre To The Home* – FTTH). Le reti sono state realizzate nelle principali aree metropolitane tra le quali ad esempio Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Genova. A giugno 2004, il numero di linee di accesso in fibra ottica era stimabile in circa 170.000 unità.

71. A partire dalla definizione del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, contenuta nella Raccomandazione della Commissione, e sulla base delle predette caratteristiche del contesto nazionale, l'Autorità ha ritenuto opportuno verificare, in un'ottica prospettica, i rapporti di sostituibilità tra i servizi e i prodotti all'ingrosso in grado di alimentare i mercati *retail* dell'accesso. L'Autorità ha pertanto analizzato la sostituibilità tra l'accesso all'ingrosso alla rete in rame, così come individuato dalla Commissione, ed una serie di altri servizi di accesso a livello *wholesale*. In particolare, l'analisi ha riguardato:

- a. i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (*bitstream access*);
- b. i servizi di accesso in fibra ottica;
- c. i servizi di accesso all'ingrosso attraverso le infrastrutture cd. di nuova generazione.

72. Infine, l'Autorità ha valutato la possibilità di segmentare il mercato dell'accesso disaggregato alla rete metallica sulla base delle predette soluzioni tecniche di accesso disaggregato (*full unbundling*, *sub-loop unbundling* e *shared access*).

2.1.1. ACCESSO DIRETTO ALLA RETE METALLICA VS ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO (BITSTREAM ACCESS)

L'orientamento espresso dall'Autorità

²³ Per il 2005 Telecom Italia ha dichiarato 1.101.922 coppie in *unbundling* e 136.218 linee in *shared access*.

²⁴ Fonte: Bilancio 2001 di Telecom Italia – Relazione sulla gestione

73. L'accesso disaggregato all'ingrosso alla rete locale permette agli operatori acquirenti di offrire servizi a banda stretta e servizi a banda larga destinati al mercato degli utenti finali. In particolare, come precedentemente illustrato, l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (*full unbundling*) e l'accesso completamente disaggregato alla sotto rete locale (*sub-loop unbundling*) sono forme di accesso fisico che autorizzano l'operatore acquirente all'uso esclusivo di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio di accesso condiviso alla rete metallica autorizza invece soltanto l'uso delle frequenze destinate al traffico dati. Le diverse soluzioni di accesso disaggregato, opportunamente potenziate con sistemi x-DSL, rappresentano uno dei modi per offrire alle imprese un adeguato canale per la trasmissione dei dati.

74. I servizi *wholesale* di accesso a banda larga (cd. *bitstream access*) rappresentano un altro modo a disposizione delle imprese per disporre di un canale di trasmissione sulla rete metallica. Con l'acquisto del *bitstream access* un operatore ottiene infatti una capacità trasmissiva fra un utente finale ed un punto di interconnessione messo a disposizione dell'operatore stesso. In particolare, il proprietario della rete installa le prescelte apparecchiature x-DSL – opportunamente configurate nel permutatore – e le collega ad alta velocità con la sede del cliente, rendendo questo collegamento disponibile a operatori terzi per la commercializzazione agli utenti finali di servizi a banda larga. L'accesso a flusso numerico - *bitstream* - consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga.

75. Occorre preliminarmente evidenziare che la Commissione ritiene che le imprese non valutino le due modalità di approvvigionamento del canale di trasmissione come sostituibili: “un operatore che si serve delle reti locali disaggregate di norma non considererà un'altra forma di servizio di accesso a banda larga all'ingrosso quale possibile sostituto”.

76. La Commissione ha pertanto inserito nella raccomandazione il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinguendolo dal mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (cd. mercato 12).

77. In primo luogo, infatti, i servizi di accesso disaggregato consentono la fornitura di servizi voce e dati mentre il *bitstream* è destinato alla trasmissione dati. Altre caratteristiche dirimenti per la caratterizzazione dei due servizi di accesso sono rappresentate dal controllo della capacità trasmissiva (larghezza di banda) e dalla copertura geografica dei servizi.

78. Per quanto riguarda la capacità trasmissiva, il fornitore all'ingrosso del *bitstream* controlla l'ampiezza della banda mentre, nel caso dell'accesso disaggregato, è l'operatore acquirente ad avere il controllo del collegamento con l'utente finale. Di conseguenza, l'accesso disaggregato alla rete locale, rispetto al *bitstream access*, consente all'operatore entrante una più ampia discrezionalità nella qualificazione della

linea e dei servizi offerti ed una maggiore possibilità di offrire nuovi servizi a livello *retail*.

79. Per quanto riguarda la copertura geografica, nel contesto nazionale i servizi di accesso disaggregato sono, attualmente, offerti su un sottoinsieme delle aree coperte dal *bitstream*: infatti, i servizi *bitstream* sono usualmente offerti anche nei siti predisposti per l'accesso disaggregato, oltre che in tutti i siti dove l'operatore storico fornisce servizi xDSL agli utenti finali.

80. Al fine di valutare il grado di sostituibilità nel contesto nazionale tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e i servizi *bitstream*, l'Autorità ha inoltre analizzato le condizioni economiche di offerta, riscontrando difformità nella struttura dei prezzi dei due servizi. Nell'ambito della consultazione pubblica l'Autorità aveva valutato che tali differenze potessero riflettere le diversità di detti servizi: l'accesso disaggregato alla rete locale è uno degli input che, combinato con altri elementi di rete e con attività di gestione di un certo rilievo, genera il bene dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti finali. Il *bitstream* è invece un prodotto disponibile a livello *wholesale* che richiede minori attività e combinazioni con altri input per essere venduto all'utente finale.

81. La struttura tariffaria dei servizi in esame si articola in contributi di attivazione una tantum (contributi di impianto) e in canoni mensili. Per quanto concerne l'accesso disaggregato, i contributi di impianto relativi alla fornitura di coppie in rame, i contributi aggiuntivi una tantum e quelli dovuti per le disattivazioni, nonché i costi dovuti all'eliminazione delle interferenze in ambiente cavo, sono riportati nella tabella 1.

Tabella 1 – Contributi di attivazione una tantum (contributo impianto) relativi alla fornitura di coppie in rame e eventuali contributi aggiuntivi per attività specifiche

Contributi relativi alla fornitura di coppie in rame	Full ULL		Subloop ULL		Shared Access	
	Coppia attiva	Coppia non attiva	Coppia attiva	Coppia non attiva	Coppia attiva	Coppia non attiva
<i>Euro</i> Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL e VDSL	37,00	55,27	32,00	47,80	-	-
Due coppie simmetriche in rame in sede d'utente per HDSL e ISDN PRA	74,00	110,54	64,00	95,60	-	-
Due coppie simmetriche in rame per sistemi DECT	-	107,53	-	-	-	-
Una coppia simmetrica in rame attiva POTS	-	-	-	-	44,50	-
Contributi aggiuntivi una tantum - Euro	Full ULL		Subloop ULL		Shared Access	
Qualificazione coppia singola per uso xDSL	11,99		10,37		10,37	
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	19,32		19,32		-	
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione due coppie simmetriche in rame	28,90		28,90		-	
Intervento di fornitura a vuoto	81,86		81,86		77,88	
Intervento di manutenzione a vuoto	79,07		79,07		124,72	
Trasformazione servizio di accesso condiviso in servizio di accesso ad uso esclusivo	-		-		12,50	
Contributi una tantum di disattivazione - Euro	Full ULL		Subloop ULL		Shared Access	
Coppia simmetrica in rame	37,55		37,55		37,55	
Due coppie simmetriche in rame	47,41		47,41		-	
Coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX	47,41		47,41		-	
Eliminazione delle interferenze in ambiente cavo - Euro	Full ULL		Subloop ULL		Shared Access	
Identificazione della coppia	191,04		191,04		191,04	
Rimozione della coppia	19,78		19,78		19,78	

82. La tabella 2 riporta, invece, i contributi di attivazione relativi ad alcune offerte a banda larga (x-DSL) *wholesale*. E' importante notare che i contributi per la configurazione e la predisposizione tecnica della linea ADSL *wholesale* non sono dovuti da lungo tempo a seguito della scelta di Telecom Italia di offrire l'attivazione della linea in promozione gratuita ai suoi utenti finali.

Tabella 2 – Contributi di attivazione e/o variazione relativi alla fornitura di una linea ADSL *wholesale*

<i>Euro</i>	ADSL <i>wholesale</i> lite a consumo Modello "a linea"		Offerta ADSL <i>wholesale</i> ad accesso singolo in modalità <i>flat</i>		
	Opzione a canone	Opzione sperimentale a solo traffico	Soluzione tipica per cliente retail residenziale*	Soluzione tipica per cliente retail residenziale**	Soluzione tipica per cliente retail business***
Prenotazione, configurazione e predisposizione tecnico-gestionale dei lotti	103,00	103,00	77,50	77,50	77,50

* PCR accesso (down/up): 640/256 Kbps; MCR accesso: 10; PCR VP di raccolta: 2.048 Kbps; numero di accessi configurati sul VP: 100

** PCR accesso (down/up): 1024/256 Kbps; MCR accesso: 20; PCR VP di raccolta: 4.096 Kbps; numero di accessi configurati sul VP: 100

*** PCR accesso (down/up): 2048/512 Kbps; MCR accesso 513 kbps; PCR VP di raccolta 120.000 Kbps; numero di accessi configurati sul VP 117

83. Il noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame (accesso disaggregato) e i canoni mensili delle linee ADSL *wholesale* (bitstream access) sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 3 e 4. Mentre il noleggio mensile del doppino ha un'unica voce di costo, il prezzo di acquisizione della linea ADSL *wholesale* dipende da un canone mensile (importo fisso per l'accesso) e da una quota variabile legata al traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM prescelta nell'area di raccolta.

Tabella 3 – Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame

<i>Euro</i>	Full ULL	Subloop ULL	Shared Access
Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL e VDSL	8,30	6,03	2,80
Due coppie simmetriche in rame in sede d'utente per HDSL e ISDN PRA	16,60	12,06	-
Due coppie simmetriche in rame per sistemi DECT	15,07	-	-

Tabella 4 – Canoni mensili relativi alla fornitura di una linea ADSL *wholesale*

<i>Euro</i>	ADSL <i>wholesale lite</i> a consumo Modello “a linea”		Offerta ADSL <i>wholesale</i> ad accesso singolo in modalità <i>flat</i>		
	Opzione a canone	Opzione sperimentale a solo traffico	Soluzione tipica per cliente retail residenziale*	Soluzione tipica per cliente retail residenziale**	Soluzione tipica per cliente retail business***
	640 Kbps	640 Kbps	640 Kbps	1,2 Mbps	2 Mbps
Canone mensile/importo fisso per accesso	10,79	4,6	14,52	18,75	23,33
Traffico per Mbyte	0,0111	0,0224	-	-	-
Contributo banda	-	-	1,65	3,04	55,92

* PCR accesso (down/up): 640/256 Kbps; MCR accesso: 10; PCR VP di raccolta: 2.048 Kbps; numero di accessi configurati sul VP: 100.

** PCR accesso (down/up): 1024/256 Kbps; MCR accesso: 20; PCR VP di raccolta: 4.096 Kbps; numero di accessi configurati sul VP: 100.

*** PCR accesso (down/up): 2048/512 Kbps; MCR accesso 513 kbps; PCR VP di raccolta 120.000 Kbps; numero di accessi configurati sul VP: 117.

84. Dall’analisi dei prezzi, l’Autorità aveva rilevato che i servizi di *unbundling* e di accesso *bitstream* sono caratterizzati da diverse strutture tariffarie, nonché da notevoli differenze nei livelli: le linee acquisite in *unbundling* sono caratterizzate da investimenti assai ingenti rispetto al costo dei servizi di accesso a banda larga. In effetti le componenti tecniche acquisite da un operatore in ciascun servizio sono sensibilmente differenti.

85. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, l’accesso *broadband wholesale* e l’accesso all’ingrosso mediante *unbundling* si caratterizzano per aspetti tecnici ed elementi geografici ben distinti. Le motivazioni che presiedono alla domanda dei due beni sono difformi: nel primo caso, gli operatori acquirenti domandano un prodotto immediatamente disponibile per la commercializzazione di servizi a banda larga, mentre nel secondo caso ricercano un input infrastrutturale che consenta loro di offrire servizi integrati voce-dati.

86. E’ quindi improbabile che un operatore che dispone di accessi *bitstream*, risponda ad un aumento del 10% nei prezzi dei servizi *bitstream* incrementando la domanda di linee in accesso disaggregato. Allo stesso tempo, l’operatore attivo nell’accesso disaggregato alla rete locale difficilmente risponderà all’aumento del 10% delle linee in *unbundling* ricorrendo significativamente al *bitstream*, a causa degli ingenti investimenti fissi effettuati nella predisposizione dei siti di co-locazione.

87. Per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell'offerta, l'operatore storico è l'unica impresa proprietaria di una rete metallica di accesso e, quindi, è al momento il solo in grado di offrire accesso (a banda larga *bitstream* o in *unbundling*) su rete metallica. Vi è piena sostituibilità dal lato dell'offerta tra i due differenti servizi di accesso in esame: l'operatore storico non incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli operatori alternativi che avanzano richiesta.

88. Piuttosto, è utile verificare se sussistono i margini per l'entrata di altri fornitori nei mercati in esame, ovvero per l'installazione di un secondo circuito fisico che colleghi il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le Autorità di regolamentazione nazionali e sopranazionali, gli operatori e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia economicamente ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La costruzione di una nuova rete metallica di accesso è da escludere, anche a fronte di un significativo e non temporaneo aumento dei servizi di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi costi fissi iniziali. Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente.²⁵

89. Alla luce delle precedenti considerazioni ed in linea con quanto stabilito dalla Commissione nella Raccomandazione, il mercato nazionale dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche appare distinto dal mercato *wholesale* dei servizi di accesso a banda.

90. Per quanto riguarda quest'ultimo mercato, l'Autorità ha ritenuto infine opportuno precisare come l'analisi dei cd. servizi canale virtuale permanente rientri nell'alveo dell'analisi di tale mercato. Il servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP), introdotto dalla delibera n. 2/00/CIR, consiste nella fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante. La delibera stabilisce che Telecom Italia sia tenuta a fornire agli operatori licenziatari il servizio CVP in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, società controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL.

91. La delibera 2/00/CIR, inoltre, stabilisce che "l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico sussiste esclusivamente in caso di indisponibilità [in sede di centrale], comprovata da parte dell'operatore notificato, dei servizi di accesso disaggregato", lasciando intendere l'esistenza di un rapporto di sostituibilità fra i servizi di *unbundling* e di canale virtuale permanente. La stessa definizione del servizio fornita dalla delibera, però, rende evidente che il servizio di CVP sia accomunabile in tutto e per tutto ai servizi di banda larga all'ingrosso così come definiti dalla Commissione. Difatti, nell'explanatory memorandum della Raccomandazione è chiaramente

²⁵ Vedi anche la raccomandazione 417 del 25 maggio 2000, considerato 8: "per i nuovi operatori non risulterebbe economicamente valido duplicare nella sua interezza e in un lasso di tempo ragionevole l'infrastruttura di accesso all'anello locale in doppino di rame dell'operatore storico".

specificato che “per garantire ad un utente finale l’accesso ai servizi dati e agli altri servizi correlati in postazione fissa, occorre un canale di trasmissione adatto, che sia in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni e a velocità adeguate al servizio richiesto. Pertanto, un’impresa che fornisca servizi agli utenti finali deve costruire, creare o assicurarsi l’accesso a un canale di trasmissione che la colleghi alla postazione dell’utente finale”.

92. In virtù di queste considerazioni i servizi CVP saranno quindi esaminati nell’ambito del mercato dei servizi di accesso a banda larga all’ingrosso e non già nel mercato in esame.

93. In conclusione, numerose considerazioni tecniche, economiche e regolamentari supportano la tesi secondo cui i servizi di *unbundling* e i servizi *bitstream* non debbano essere inclusi nello stesso mercato rilevante. Tra gli elementi esaminati rientrano le differenze nell’utilizzo e nel controllo della capacità trasmissiva e la copertura geografica difforme, nonché le diverse politiche di prezzo attuate. Il risultato ottenuto per il mercato italiano dell’accesso è coerente con le indicazioni contenute nel memorandum esplicativo della Commissione europea.

Quesito 1. L’Autorità esprime l’orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 1

94. La maggior parte degli operatori condividono l’orientamento espresso dall’Autorità di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all’ingrosso distinto dal mercato dell’accesso a banda larga, in ogni caso, gli operatori hanno fornito alcune precisazioni in relazione alle definizioni dei servizi in esame, alle motivazioni addotte a sostegno della tesi e ai dati pubblicati.

95. In relazione alle definizioni dei servizi in esame, la maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condivide l’impostazione “secondo cui l’accesso *bitstream* consentirebbe ad un operatore di ottenere una capacità trasmissiva”, ma sottolinea che “l’attuale offerta commercializzata da Telecom Italia non fornisce capacità, ma un vero e proprio servizio con parametri predefiniti” e ritiene quindi “non completamente corretta la classificazione come *bitstream access* del servizio offerto da Telecom Italia (offerta ADSL *wholesale*), poiché tale offerta dà semplicemente la possibilità all’operatore che la sottoscrive di replicare l’offerta *retail* di Telecom Italia, senza possibilità alcuna di personalizzazione e di fornire servizi innovativi”.

96. Altri operatori (Tele2 e Welcome Italia) distinguono l'offerta *Adsl wholesale* di Telecom Italia dal *bitstream access* in quanto, inter alia, la prima è caratterizzata da "un'assenza assoluta di flessibilità" mentre la seconda "dovrebbe prevedere: la differenziazione dei possibili livelli di interconnessione (...); la disaggregazione economica delle componenti architetture (...); la differenziazione delle classi di servizio utilizzabili, vale a dire ABR, CBR, VBR-rt); una maggiore flessibilità dell'offerta (...)".

97. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) precisa che "la motivazione di fondo che determina l'appartenenza dei servizi di accesso disaggregato e di *bitstream* a mercati diversi attiene al posizionamento strategico di ciascun operatore, che è a sua volta determinato dal modello di business prescelto e dalla quantità di investimenti destinata in infrastrutture. In tale prospettiva strategica, necessariamente di medio periodo, il *bitstream* può consentire all'OLO infrastrutturato di raggiungere anticipatamente una copertura elevata. Esso inoltre, giacché l'ULL appare praticabile solo in aree selezionate, rappresenta comunque l'unico strumento per poter raggiungere anticipatamente una copertura nazionale. In conclusione, poiché per un operatore la scelta di dotarsi di infrastrutture proprie non può ovviamente essere modificata in tempi brevi, appare evidente che non possa esistere di fatto alcuna sostituibilità fra le due classi di prodotti dal punto di vista della domanda".

98. Un operatore (AIIP) ritiene che il servizio *bitstream* sia sostituibile con i servizi di accesso diretto all'ingrosso alla rete metallica. Tra le argomentazioni individuate, viene rilevato che "con la medesima connettività xDSL sulla quale è offerto il bitstream, è possibile fornire nuovi servizi come la telefonia vocale su protocollo IP (VoIP) e le videochiamate basate su IP. (...). In questo senso, i servizi VoIP segnano la convergenza tra i servizi di telefonia vocale e i servizi di trasmissione dati". Inoltre, "il bitstream consiste in un canale numerico che consente all'OTAG²⁶ di dimensionare la banda richiesta, esattamente come l'accesso disaggregato". Pertanto, l'operatore "invita l'Autorità ad approfondire la problematica della eventuale inclusione (esclusione) del *bitstream* – in quanto diverso dai servizi xDSL *wholesale* – nel mercato dei servizi di accesso disaggregato con adeguata istruttoria".

99. Per quanto riguarda i dati relativi alla copertura geografica, un operatore (Telecom Italia) precisa che la copertura potenziale dei servizi di accesso disaggregato alla rete metallica è superiore a quella dei servizi *bitstream*, in quanto l'*unbundling* e lo *shared access* "possono essere richiesti dagli OLO su tutti i siti del territorio italiano, dato che Telecom Italia ha l'obbligo di allestire per ULL/SA qualsiasi sito su richiesta dell'OLO". Tale operatore sottolinea altresì che "il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche risulta essere distinto, ma non privo di correlazione con il mercato dell'accesso a larga banda all'ingrosso, in quanto entrambi i mercati sottendono la fornitura dei servizi a larga banda".

²⁶ Operatore Titolare di Autorizzazione Generale.

Le valutazioni dell’Autorità sul quesito 1

100. In linea con quanto espresso dalla Commissione europea e dal Gruppo dei regolatori europei (ERG – *European Regulators Group*), l’Autorità considera i servizi di accesso disaggregato e i servizi di *bitstream access* come correlati. Il riconoscimento delle interdipendenze tra le due tipologie di servizi è alla base della valutazione circa il grado di sostituibilità tra le forme di accesso diretto alla rete metallica e l’accesso a banda larga *wholesale*.

101. Tale analisi ha richiesto il confronto tra diversi servizi: da un lato, il *full unbundling*, il sub-loop *unbundling* e lo shared access, e, dall’altro, quei servizi di telecomunicazioni ad alta velocità che possono essere distribuiti sull’anello locale con le tecnologie DSL. Come rilevato da molti operatori nei documenti di risposta alla consultazione, questa seconda categoria di servizi comprende una famiglia di offerte (sia con parametri definiti sia flessibili che consentono all’operatore acquirente di fornire servizi a valore aggiunto e differenziati da quelli proposti dall’incumbent). Tuttavia, un’analisi dettagliata delle diverse forme di accesso a banda larga *wholesale* nell’ambito della presente analisi non modificherebbe le conclusioni raggiunte e andrebbe oltre gli obiettivi della presente analisi, visto che è oggetto del mercato banda larga *wholesale* (n. 12 fra quelli identificati dalla Commissione europea nella raccomandazione dell’11 febbraio 2003).

102. Per quanto riguarda la distinzione tra le due tipologie di servizi – basata sulle diverse caratteristiche tecniche ed economiche (ovvero il differente controllo della capacità trasmissiva, la copertura geografica difforme e le diverse politiche di prezzo) – la consultazione pubblica ha fatto emergere ulteriori argomentazioni a supporto della decisione, complementari con quelle svolte dall’Autorità.

103. Pertanto, l’Autorità, sulla base dell’analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, ritiene che il mercato per i servizi di accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, vada considerato come distinto, nell’arco temporale di riferimento della presente analisi, dal mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso.

2.1.2. ACCESSO DIRETTO ALLA RETE METALLICA VS ACCESSO IN FIBRA OTTICA

104. Il memorandum esplicativo della Raccomandazione, nel riferirsi al mercato in esame, parla di “servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali”, escludendo, come detto, i servizi di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica. Tuttavia, poiché questi ultimi rientrano fra i servizi di accesso disaggregato attualmente offerti nel contesto nazionale, l’Autorità ritiene opportuno effettuare comunque una analisi di sostituibilità

per verificare se le specificità dell'assetto concorrenziale italiano possano indurre a ridefinire il mercato in senso più ampio per tener conto dei servizi in fibra.

105. Relativamente alla *sostituibilità dal lato della domanda*, i servizi offerti sui due diversi portanti trasmissivi non sono funzionalmente equivalenti in quanto le linee di accesso in fibra hanno un'ampiezza di banda notevolmente superiore a quelle in rame; in aggiunta, i clienti finali non sono omogenei: l'accesso in rame è generalmente domandato da utenti residenziali e da piccole imprese mentre gli utenti residenziali con particolari esigenze di capacità trasmissive e le grandi imprese possono domandare l'accesso in fibra ottica. Ciò si riverbera anche a livello *wholesale* creando una segmentazione tra i due mercati.

106. Le differenze funzionali fra le due modalità di accesso si riflettono anche sulla struttura ed i livelli dei prezzi. In particolare, come è possibile osservare dalle tabelle 5 e 6 i prezzi dei servizi in fibra sono notevolmente superiori a quelli in rame (v. infra)²⁷.

Tabella 5 – Contributi di attivazione una tantum (contributo impianto) relativi ai collegamenti in fibra della rete di distribuzione e eventuali contributi aggiuntivi per attività specifiche

Contributi impianto

Numero di fibre per ciascun cavo	
Due fibre	€163,35
Quattro fibre	€193,00

Contributi aggiuntivi

Contributi una tantum	
Intervento di fornitura a vuoto	€143,27
Intervento di manutenzione a vuoto	€105,81

Contributi una tantum di disattivazione

Numero di fibre per ciascun cavo	
Due fibre	€59,29
Quattro fibre	€88,93

Tabella 6 – Noleggio mensile relativo alla fornitura di collegamenti in fibra

Numero fibre per ciascun cavo	
Due fibre	€552,50
Quattro fibre	€775,75

²⁷ La struttura tariffaria si articola in un contributo di attivazione una tantum (contributo impianto), in eventuali contributi aggiuntivi per attività specifiche e in un noleggio mensile.

107. Le differenze, in termini di funzioni e di prezzi, tra accesso disaggregato su fibra e su rame, portano ad affermare che i due servizi, dal lato della domanda, non sono sostituibili. Difatti, nell'applicazione del test del monopolista ipotetico, qualora si verificasse un incremento modesto (5-10%) ma significativo e non temporaneo, del prezzo dell'*unbundling* su rame, è altamente improbabile che si verifichi un significativo spostamento della domanda verso i corrispondenti servizi in fibra ottica tale da rendere l'incremento di prezzo non profittevole.

108. Per quanto riguarda l'analisi della sostituibilità dal lato dell'offerta, l'attuale asimmetria tra la copertura delle reti in rame ed in fibra nonché gli elevati costi, anche e soprattutto non recuperabili, per la costruzione di tali infrastrutture rendono assai improbabile, se non impossibile, che a fronte di un incremento, anche rilevante, del prezzo del servizio di accesso alla rete in rame l'eventuale costruzione di una rete in fibra possa esercitare una pressione competitiva nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi.

109. Alla luce delle precedenti considerazioni, di quanto definito dalla Commissione nella Raccomandazione, nonché dei precedenti comunitari²⁸ e nazionali²⁹, l'Autorità ritiene che il mercato dell'accesso disaggregato alla rete metallica sia distinto da quello dell'accesso alla rete in fibra ottica.

110. In conclusione, la valutazione del grado di sostituibilità dal lato dell'offerta e della domanda tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e alla rete in fibra ottica induce a ritenere che tali mercati non costituiscano un unico mercato rilevante.

Quesito 2. L'Autorità esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso disaggregato della rete di distribuzione in fibra ottica. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 2

111. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) sostiene che “le argomentazioni portate dall'Autorità circa la non sostituibilità fra ULL e ULL della fibra non risultano del tutto condivisibili (...) Premesso che gli operatori riconoscono la coerenza nella definizione del mercato adottata dall'Autorità rispetto a quanto prescritto dalle Linee Guida della Commissione europea” e “se è pur

²⁸ Cfr. Decisione della Commissione, casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG, del 21 maggio 2003.

²⁹ Cfr. decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prov. 13752, caso n. A/351 – Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre 2004.

vero che l'accesso in fibra si rivolge ad un segmento di clientela particolare ("utenti residenziali con particolari esigenze di capacità trasmissiva e a grandi imprese", par. 87 del documento di consultazione), occorre considerare che tale segmento assume un peso assai rilevante nella domanda di servizi di telecomunicazioni (...) Inoltre, (...) l'evoluzione della domanda nel medio termine sarà caratterizzata (...) dalla crescita di domanda di capacità trasmissiva anche con riferimento alla rete d'accesso". L'inclusione del servizio di *unbundling* della fibra ottica nel mercato in esame è ritenuta essenziale anche in quanto "la realizzazione della rete di accesso in fibra da parte di Telecom Italia è avvenuta in epoca di monopolio, utilizzando finanziamenti pubblici". Peraltro, i suddetti operatori ribadiscono che i presupposti alla base della delibera 2/00/CIR sono ancora validi e notano che, nell'ambito del procedimento n. A/351 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Telecom Italia si è impegnata a fornire il servizio di *unbundling* della fibra ottica fino al 2010. In conclusione, viene richiesta "la conferma degli attuali obblighi, cioè la fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica a condizioni non discriminatorie e orientate al costo".

112. Altri due operatori (Tele2 e Welcome Italia) non condividono l'orientamento espresso dall'Autorità di individuare due mercati distinti ed evidenziano "l'assoluta sostituibilità dal lato della domanda, a livello *retail*, tra i servizi di accesso sui due diversi portanti trasmissivi tenuto conto dell'assoluta equivalenza funzionale dei servizi medesimi per i singoli utenti (...) Da tale caratterizzazione del mercato a livello *retail* ne deriva l'assoluta sostituibilità dal lato della domanda, anche a livello *wholesale*, tra le reti in fibra ottica e le reti in rame costituendo entrambe forme diverse – benché perfettamente sostituibili tra loro – per alimentare i mercati *retail* dell'accesso. Il tutto in perfetta aderenza al principio di neutralità tecnologica". Tale conclusione risulterebbe confermata – secondo tali operatori – anche dall'analisi della sostituibilità dal lato dell'offerta.

113. Un operatore (Telecom Italia), pur condividendo l'orientamento dell'Autorità, precisa che le reti in rame e in fibra ottica appartengono agli stessi mercati *retail* (per la fonia – mercati nn. 1 e 2) e che l'imposizione per via regolamentare di prezzi dell'ULL troppo distanti dal costo incrementale di lungo periodo avrebbe un effetto distorsivo sulle scelte di investimento degli OLO, con il rischio di incentivare l'uso del servizio *wholesale* anche laddove sarebbe più efficiente l'installazione di nuove reti in fibra che garantiscano funzionalità più elevate.

114. Infine, l'associazione AIIP condivide la distinzione tra accesso diretto all'ingrosso alla rete metallica e accesso in fibra ottica ed invita l'Autorità a "verificare se, in Italia, vi sia uno o più operatori dominanti sulla fornitura di accessi in fibra ottica e di valutare gli eventuali interventi di regolamentazione da imporre allo stesso".

Le valutazioni dell'Autorità sul quesito 2

115. Per quanto riguarda l'analisi della sostituibilità tra accesso alla rete in fibra ottica e accesso alla rete in rame, l'Autorità rileva l'esistenza di una segmentazione, dal lato della domanda, tra i due tipi di servizio *retail*. Come hanno rimarcato gli stessi operatori di telecomunicazioni, l'accesso in fibra si rivolge ad un segmento di clientela particolare: gli utenti residenziali con particolari esigenze di capacità trasmissiva e soprattutto le grandi imprese.

116. Posto che, come sopra esposto, il punto di partenza, anche per la definizione e l'individuazione dei mercati a monte, è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio, le differenze individuate a livello *retail* appaiono idonee a riverberarsi anche, a monte, nel mercato *wholesale*. Ed infatti l'Autorità ha rilevato l'esistenza di differenze nella struttura e nell'entità dei costi dei due tipi di servizi di accesso all'ingrosso, che, anche da un punto delle caratteristiche tecniche, appaiono rappresentare servizi distinti che pertengono a due diversi ambiti di mercato del prodotto.

117. Pertanto, non emergono elementi nel contesto nazionale idonei a determinare una definizione del mercato rilevante ampia, comprensiva anche dell'accesso alle reti in fibra, che comporti una divergenza rispetto a quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione in cui è chiaramente specificato come il mercato in esame debba essere rappresentato dal solo accesso alla rete in rame. Né gli operatori hanno portato a supporto delle proprie considerazioni elementi fattuali tali da indurre ad una diversa e più ampia definizione del mercato rilevante.

118. L'Autorità rileva altresì che le osservazioni degli operatori in cui si evidenzia una supposta carenza concorrenziale nell'accesso all'ingrosso alle reti in fibra non rilevano, nel nuovo contesto regolamentare, ai fini della definizione del mercato rilevante. Tali considerazioni possono eventualmente rilevare ai fini dell'individuazione di un diverso mercato da sottoporre a regolamentazione. A tal fine, l'Autorità intende continuare a monitorare le condizioni competitive relative a tale mercato all'ingrosso, riservandosi eventualmente di intervenire nei tempi e secondo le modalità del nuovo quadro regolamentare europeo.

119. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità, sulla base dell'analisi condotta delle risposte alla consultazione pubblica e dei precedenti nazionali e comunitari, individua, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, distinto dal mercato dell'accesso disaggregato della rete di distribuzione in fibra ottica.

2.1.3. ACCESSO DIRETTO ALLA RETE METALLICA VS ACCESSO VIA INFRASTRUTTURE DI NUOVA GENERAZIONE (WIRELESS LOCAL LOOP, POWER LINE COMMUNICATIONS ETC.)

120. La sezione 3.1 del memorandum esplicativo, riprendendo il considerato 27 della Direttiva quadro, nonché la Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato³⁰ e le Linee direttrici, invita le Autorità di regolamentazione a tenere nella dovuta considerazione “gli sviluppi tecnologici ed economici previsti o prevedibili su un arco di tempo ragionevole collegato ai tempi del successivo riesame del mercato”. In accordo a tale indicazione e considerato che il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede un intervallo di almeno 18 mesi per il riesame del mercato,³¹ l’Autorità ha valutato il livello di maturità tecnologica, la relativa diffusione nonché il grado di sostituibilità delle infrastrutture di accesso alternative alle rete in rame.

121. Tra le alternative più innovative, gli operatori di telecomunicazione dispongono, per collegare la sede d’utente al ripartitore principale, di reti di accesso via etere (wireless local loop, wi-fi e GSM/UMTS), reti satellitari, infrastrutture via cavo (coassiale) e sistemi elettrici (*power-line communications*). Ai fini della presente analisi, l’Autorità ha esaminato con particolare attenzione le reti in fibra ottica (vedi supra), le reti *wireless local loop* (WLL) e le *power line communications* (PLC), non trascurando tuttavia di considerare le altre infrastrutture.

122. La tecnologia WLL si pone come alternativa alle tecniche di accesso locale ad alta velocità.³² I sistemi punto-multipunto offrono un accesso a larga banda da implementare in tempi brevi, costi realizzativi e gestionali ridotti e un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera. Le imprese che adottano questo sistema di accesso possono fornire una vasta gamma di servizi tra i quali servizi Internet ed Internet veloce, servizi di trasmissione dati (servizi basati su ISDN, Frame Relay, ATM), servizi di interconnessione LAN-LAN e LAN-WAN, servizi voce (fonia locale, nazionale ed internazionale), circuiti numerici dedicati, *backhaul* per reti mobili.

123. I sistemi punto-multipunto si configurano, in particolare, come sistemi mirati a fornire servizi avanzati di telecomunicazioni alla clientela affari e, in qualche caso, ad utenze individuali di tipo professionale (il cosiddetto mercato *SOHO - Small Office Home Office*). I sistemi punto-multipunto non sono invece adatti ad un’offerta diretta alla clientela residenziale a causa dell’elevata necessità di banda richiesta, specialmente

³⁰ GU C 372 del 19 dicembre 1997, pag. 5.

³¹ Art. 19, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

³² La delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000 definisce una rete di telecomunicazioni via radio a larga banda di tipo punto-multipunto (WLL/FWA – wireless local loop – Fixed wireless access): “una rete di telecomunicazioni che impiega sistemi punto-multipunto, cioè sistemi che permettono l’accesso a una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base”.

nel caso dei servizi multimediali interattivi, nonché per la specificità delle frequenze sinora disponibili in Italia, nell'intorno dei 26 e 28 GHz. Tali caratteristiche tecniche limitano considerevolmente il grado di sostituibilità, anche potenziale, di questa tecnologia trasmissiva rispetto all'accesso disaggregato alla rete locale in rame.

124. Quanto allo specifico contesto nazionale, la gara per l'assegnazione delle frequenze WLL ha messo a bando 10 licenze su ognuna della 21 aree regionali.³³ L'area corrisponde al territorio di una singola regione italiana.³⁴ Delle 210 licenze disponibili, il Ministero ha assegnato 69 licenze a 14 diversi operatori. Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia Mobile hanno acquisito licenze per tutte le aree. Vodafone (già Omnitel Pronto Italia) è risultata invece aggiudicataria di 11 licenze. Gli 11 operatori rimanenti hanno acquisito licenze per installare reti su una o 2 aree, ad eccezione di un operatore che avrà la possibilità di coprire 3 aree. Attualmente la commercializzazione di tali servizi, è ancora in fase di avvio. Di conseguenza, mentre la rete pubblica in rame è diffusa sull'intero territorio nazionale, i sistemi WLL non raggiungono e non potranno raggiungere, almeno nel breve periodo, una copertura paragonabile.

125. In definitiva, l'Autorità nota che la natura frammentata della copertura e l'articolata struttura proprietaria di queste reti limiti la pressione competitiva esercitata sulla rete in rame dell'operatore storico. Pur se l'introduzione dei sistemi punto-multipunto potrà contribuire nel medio-lungo periodo a favorire lo sviluppo della concorrenza sull'accesso locale con prevedibili benefici sia per le imprese che per gli utenti, l'attuale stato di diffusione delle reti WLL non configura tale tecnologia come un'alternativa, sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, all'accesso della rete in rame.

126. La tecnologia delle *powerline communication* (PLC) rappresenta un'altra tecnologia in sperimentazione per la trasmissione dati in banda larga. Tale tecnologia utilizza la rete di distribuzione dell'energia elettrica³⁵ La capillarità della rete elettrica

³³ L'Autorità, nella del. n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, ha pubblicato le "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto" e, nella del. n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001, le "Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza". Successivamente, il Ministero delle comunicazioni ha pubblicato il 31 gennaio 2002 il "Bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 – 26,5 ghz e 27,5 – 29,5 ghz e per il rilascio delle relative licenze".

³⁴ La regione a statuto speciale Trentino-Alto-Adige contiene due aree afferenti rispettivamente alla province autonome di Bolzano e Trento.

³⁵ In particolare la tecnologia PLC utilizza modem e chipset di nuova generazione per la trasmissione di dati a banda larga attraverso la rete di distribuzione dell'energia elettrica. La PLC si serve per la trasmissione dei dati di una tecnica molto simile a quella del *multiplexing* normalmente utilizzato nelle telecomunicazioni, ovvero sfrutta bande di frequenza diverse da quella della corrente elettrica per trasmettere onde elettromagnetiche che, una volta arrivate nelle abitazioni, vengono riconvertite in flussi di dati binari. Per la trasmissione del segnale è necessario pertanto installare presso l'abitazione dell'utente un modem da collegare direttamente ad una delle prese elettriche. La velocità di connessione potenzialmente raggiungibile sulle linee elettriche varia fra i due ed i cinque Mbps, e si prevede di

esistente rende pertanto la tecnologia PLC in principio un'interessante alternativa alla rete di accesso in rame, permettendo il raggiungimento di un'ampia base di clienti senza rendere necessario alcun cablaggio aggiuntivo. I servizi di telecomunicazioni supportati dalle *powerline communication* vanno dai servizi di telefonia vocale alla trasmissione dei dati.³⁶ Comunque, al momento, nessuna impresa commercializza i servizi di telecomunicazioni via rete elettrica, tenuto anche conto che è ancora in fase di definizione il relativo quadro normativo, comprendente i requisiti di compatibilità.

127. Vista la natura sperimentale della tecnologia, l'applicazione del test del monopolista ipotetico volto a valutare la sostituibilità, dal lato della domanda e dell'offerta, tra i servizi di accesso disaggregato e le *powerlines communication* appare dunque non pertinente.

128. Tuttavia, per la definizione e l'individuazione del mercato, l'Autorità, coerentemente con le linee direttrici per l'analisi di mercato, considera altresì la concorrenza potenziale. Tale forma di concorrenza, a differenza della sostituibilità dal lato dell'offerta che esamina una situazione in cui non sono richiesti costi addizionali di entrata e la risposta alla variazione di prezzo è immediata, considera il caso in cui vi siano dei costi irrecuperabili di ingresso sul mercato. Con riferimento alle *powerlines*, è lecito ritenere che tale tecnologia non esercita e non eserciterà, nell'intervallo temporale oggetto di questa analisi, una pressione competitiva sul mercato dell'accesso disaggregato alla rete locale.

129. Oltre al WLL e alla PLC (e alla fibra ottica analizzata precedentemente), vi sono altre tecnologie che potrebbero costituire nel futuro le infrastrutture alternative alla rete di accesso metallica, quali ad esempio le tecnologie satellitari, i sistemi di diffusione radiotelevisiva digitale e le tecnologie di tipo R-LAN quali il Wi-Fi. Ciascuna di queste tecnologie presenta particolari vantaggi e svantaggi per quanto riguarda i costi e le difficoltà di messa in opera delle infrastrutture di trasmissione, la velocità e l'affidabilità delle connessioni, e, dal punto di vista dell'utente, i costi di installazione delle attrezzature di connessione (modem, parabola, *etc.*) e le modalità di fatturazione dei servizi di accesso.

130. Nell'orizzonte temporale dell'analisi del mercato, è prematuro considerare tali tecnologie come infrastrutture alternative di accesso. Infatti, per quanto riguarda la sostituibilità dal lato della *domanda*, sia a livello *retail* che *wholesale* è chiaro che non vi sia spazio per la sostituzione dell'accesso in rame con altre infrastrutture, in quanto la diffusione delle reti alternative, come visto, è assolutamente limitata. Altra cosa è,

arrivare anche a velocità superiori ai 10 Mbps, che consentiranno anche la fruizione di servizi che richiedono bande maggiori, quali i servizi di *streaming* video.

36 In Italia, questa tecnologia è stata testata da AEM Spa in partnership con Nortel. La joint venture ha fornito i propri servizi di accesso in tecnologia PLC ad un gruppo ristretto di utenti a Milano tra 1998 ed il 1999. Nel corso degli ultimi anni, alcune sperimentazioni sono state condotte anche da Enel.it. Una prima fase ha coinvolto un numero limitato di clienti nelle città di Bologna e Firenze. Un'ulteriore sperimentazione di più ampio raggio è stata condotta nel comune di Grosseto al fine di verificare la sostenibilità tecnica dell'accesso PLC e di stimare le performance del servizio.

ovviamente, la sperimentazione di queste infrastrutture presso piccoli gruppi di utenti e presso specifiche aree. Il grado di immaturità delle tecnologie alternative alla rete metallica, la limitata diffusione di questi servizi sul territorio italiano, nonché la ridotta conoscenza tra i consumatori finali di queste forme alternative di accesso, rendono al momento non percorribile per gli operatori entranti lo spostamento verso altre reti.

131. Relativamente alla *sostituibilità dal lato dell'offerta*, un piccolo, significativo e non temporaneo incremento nel prezzo dell'accesso disaggregato alla rete locale difficilmente può dare spazio all'ingresso di altri fornitori su grande scala. Gli ingenti investimenti per costruire una completa rete in un ragionevole arco di tempo scoraggiano l'ingresso di nuovi operatori. Inoltre, il grado di incertezza legato alla pluralità di alternative e il corrispondente rischio associato, disincentivano la concentrazione degli investimenti in un unico asset.

132. In conclusione, anche se è ipotizzabile in futuro l'ampliamento del mercato dello "accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e alle sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali" ad altre infrastrutture di accesso, per l'arco temporale oggetto di analisi si ritiene che il mercato rilevante dell'accesso disaggregato alla rete metallica sia costituito dalla rete metallica. I sistemi punto-multipunto (WLL-FWA), i cavi elettrici, le tecnologie satellitari monodirezionali e bidirezionali, i sistemi di diffusione radiotelevisiva digitale, la tecnologia Wi-Fi e quelle mobili di terza generazione non costituiscono oggi una soluzione alternativa del c.d. doppino in rame. Infatti, le infrastrutture alternative non offrono attualmente la medesima funzionalità e capillarità, sebbene le condizioni competitive potrebbero variare in futuro.

Quesito 3. L'Autorità esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, e di non ampliare il perimetro di tale mercato a infrastrutture alternative di accesso basate su portanti trasmissivi di nuova generazione. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 3

133. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) condivide "l'orientamento espresso dall'Autorità riguardo alla individuazione di un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso, incluso l'accesso condiviso, limitato alle reti e sotto reti metalliche, che dunque non comprende le infrastrutture di accesso alternative basate su portanti trasmissivi di nuova generazione". "Tuttavia, si ritiene che nelle considerazioni sulle possibili alternative all'accesso su reti metalliche che potrebbero venire in considerazione nelle analisi future del mercato dell'accesso, debba farsi riferimento sin d'ora non alla tecnologia Wi-Fi, che (...) non può essere intesa come tecnologia realmente sostituibile ai fini dell'accesso, bensì alla

tecnologia WiMax”. Infatti, il maggiore grado di copertura (fino a 50 km), la maggiore velocità in fase di trasmissione dati e l’uso di frequenze dedicate inducono a ritenere che in prospettiva il WiMax potrebbe rappresentare un’alternativa alle reti tradizionali per il rilegamento di utente.

134. Due operatori (Tele2 e Welcome Italia) condividono l’orientamento espresso dall’Autorità di non ampliare per il momento il perimetro del mercato in questione tenuto conto dell’attuale limitato stato di diffusione delle infrastrutture di accesso di nuova generazione.

135. Un altro operatore (AIIP), a sostegno della distinzione tra accesso diretto all’ingrosso alla rete metallica e accesso via infrastrutture di nuova generazione, sottolinea che molte delle infrastrutture alternative sono del tutto marginali, che solo gli operatori mobili hanno stimato conveniente partecipare alle gare per l’assegnazione di frequenze in banda 24.5-26.5GHz (reti WLL) su tutte le regioni, e che l’uso di frequenze per reti Wi-Fi è limitato ad aree confinate e non aperte.

136. Un operatore (Telecom Italia) sottolinea che alcune tecnologie di nuova generazione (WLL, Wi-Fi e GSM-UMTS) sono già utilizzate per dare accesso al cliente finale e ritiene dunque che l’Autorità debba tenere conto della pressione competitiva che tali soluzioni rappresentano fin d’ora analizzandole non in un ambito di copertura geografica nazionale, ma verificandone gli effetti di mercato nelle aree geografiche dove l’offerta è ritenuta più profittevole dagli operatori.

Le valutazioni dell’Autorità sul quesito 3

137. L’Autorità, sulla base dell’analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, ritiene che il perimetro del mercato per i servizi di accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, non includa, nell’arco temporale di riferimento della presente analisi, alcuna infrastruttura di accesso basata su portante trasmissivo di nuova generazione.

138. Con particolare riguardo alle tecnologie *wireless* WiMax e GSM UMTS, l’Autorità ha considerato la difficoltà per gli operatori entranti di conseguire diritti d’uso delle bande radio (non ancora disponibili per il WiMax, già assegnate per i GSM ed UMTS), il livello dei costi degli apparati (ancora non noti per il WiMax ed estremamente elevati per i terminali UMTS), il livello investimento richiesto per garantire un adeguato grado di capillarità delle reti di accesso radio con riferimento alla base di utenza potenzialmente interessata, ritenendo tali tecnologie, allo stato, non sostituibili, dal punto di vista economico, con il servizio di accesso alla rete in rame. Tale valutazione, naturalmente potrebbe essere successivamente rivista alla luce dell’effettiva diffusione ed evoluzione tecnica di tali servizi.

139. Nelle successive analisi di mercato, che verranno svolte nei tempi e nei modi previsti dall’art. 19 del Codice, l’Autorità prenderà in considerazione le tecnologie

effettivamente disponibili nel periodo di riferimento delle nuove analisi, e quindi l'insieme delle forme alternative di accesso considerate nell'ambito della presente analisi potrà subire delle modifiche, anche nella direzione indicata dagli operatori nei diversi documenti di risposta alla consultazione pubblica.

2.1.4. SEGMENTAZIONE IN BASE ALLE SOLUZIONI TECNICHE DI ACCESSO DISAGGREGATO

140. Come individuato dalla Commissione nella Raccomandazione il mercato in esame comprende l'accesso disaggregato sia fisico che logico alle reti e alle sottoreti in rame. In Italia, tali servizi sono offerti, come detto, attraverso tre servizi (*full unbundling*, *sub-loop unbundling* e *shared access*) forniti dall'operatore storico proprietario della rete pubblica di distribuzione. Un'analisi di mercato basata sulla segmentazione dei tre differenti servizi non sarebbe significativa perché, allo stato attuale, il *sub-loop unbundling* e lo *shared access* sono servizi con una diffusione ancora marginale.

141. Peraltro, i suddetti servizi sono tra di loro sostituibili. Per quanto riguarda il lato dell'offerta, l'operatore storico che possiede la rete di accesso, una volta predisposti i siti, non ha soverchi impedimenti tecnici all'apertura della rete nei diversi punti e nelle diverse modalità previste per ciascuno dei prodotti.

142. Dal lato della domanda, i diversi tipi di accesso disaggregato alla rete locale richiedono all'operatore entrante analoghi investimenti (per la predisposizione dei siti, l'installazione degli apparati e dei raccordi di centrale etc.) e analoghe conoscenze tecniche e gestionali (*know-how*).

143. L'analisi del grado di sostituibilità tra il *full unbundling* e lo *shared access* merita alcune considerazioni aggiuntive. Da un parte esistono alcune diversità tra i due servizi. In primo luogo, il prezzo dello *shared access* è basato sui soli costi addizionali sostenuti dall'operatore *incumbent* per fornire, in aggiunta ai servizi vocali, i servizi di accesso ad internet banda larga. In secondo luogo, almeno in origine, i due servizi, *full unbundling* e *shared access*, mettevano i clienti nella condizione di usufruire di funzionalità solo in parte omogenee. Infatti, mentre il *full unbundling* consentiva e consente la trasmissione sia della voce che dei dati, lo *shared access* era inizialmente utilizzato esclusivamente per la trasmissione dati. D'altra parte, la recente diffusione della tecnologia *Voice over IP* (VoIP) sulla modalità di accesso *shared access* ha accentuato le analogie nelle funzioni dei due prodotti³⁷. Tale innovazione rafforza quindi il vincolo di sostituibilità tra i due servizi di accesso disaggregato alla rete locale. A simili considerazioni si giunge anche in seguito alla valutazione della sostituibilità fra le altre soluzioni di accesso disaggregato.

³⁷ Taluni servizi in tecnologia VoIP, infatti, si presentano all'utente finale come sostituti dei servizi di telefonia tradizionale.

144. Dunque, le diverse soluzioni tecniche sono tra di loro, se non completamente, in gran parte sostituibili. Inoltre, gli investimenti richiesti e le categorie di servizi offerti sono comparabili. Gli operatori percepiscono le differenti soluzioni tecniche come diverse opzioni di un'unica offerta.

145. In conclusione, considerate le caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi di accesso che costituiscono il mercato analizzato e visti i risultati del test del monopolista ipotetico, l'Autorità ritiene, in accordo con quanto individuato dalla Commissione, che non emergano elementi per segmentare il mercato per i diversi prodotti.

Quesito 4. L'Autorità esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, e di non procedere alla segmentazione di tale mercato in base alle diverse soluzioni tecniche di accesso disaggregato. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 4

146. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorità di non procedere alla segmentazione in base alle diverse soluzioni tecniche del mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso.

147. Due operatori (Tele2 e Welcome Italia) rilevano alcune problematiche in materia di accesso condiviso, e segnatamente in merito alla tipologia di servizio consentita sulla porzione di banda in uso all'operatore alternativo, avuto riguardo in particolare ai servizi VoIP, alle condizioni per il recesso da parte del cliente finale dal contratto di fonia sottoscritto con Telecom Italia e ai costi di attivazione.

148. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) rileva che la sostituibilità tra i servizi in esame, sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda, è garantita dalle "similitudini tecniche ed operative tra disaggregazione completa e parziale" e che "gli operatori che realizzano investimenti per l'erogazione del servizio di accesso disaggregato completo sono nelle condizioni tecniche ed operative di poter offrire al dettaglio in un arco di tempo ragionevole anche l'accesso disaggregato parziale (e viceversa)".

149. Un operatore (AIIP) "condivide l'approccio dell'Autorità di non procedere ad ulteriore segmentazione di tale mercato, purché l'Autorità inserisca nel mercato medesimo anche il servizio di *bitstream*".

Le valutazioni dell'Autorità sul quesito 4

150. L'Autorità, sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, individua, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, un unico

mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, e non procede ad alcuna segmentazione del mercato in base alle diverse soluzioni tecniche.

151. In considerazione del livello di investimento richiesto agli operatori alternativi per l'accesso ai servizi di *unbundling* e con riferimento alla possibilità di impiego della banda dati per la fornitura di servizi vocali, l'Autorità ritiene che i servizi *full unbundling* e di *shared access* debbano essere considerati all'interno dello stesso mercato, rimandando l'esame dei servizi *bitstream* all'apposito procedimento sul mercato 12 definito dalla Raccomandazione.


2.2. IL MERCATO GEOGRAFICO

152. Nel valutare la dimensione geografica del mercato in esame, l'Autorità, concordemente a quanto stabilito dalla Commissione (v. supra), ha considerato l'area di copertura della rete, l'estensione territoriale delle attività degli operatori presenti nel mercato, le condizioni concorrenziali nelle diverse aree del Paese e, successivamente, l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.

153. I servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alla rete locale sono offerti in Italia da Telecom Italia. La rete di accesso dell'operatore storico è strutturata su circa 10.400 aree di centrale, servite da 11.551 stadi di linea che servono l'intero territorio nazionale.

154. Dal lato della domanda, avuto riguardo alle condizioni concorrenziali nelle diverse aree del Paese, l'assenza di un'infrastruttura in rame alternativa a quella di Telecom Italia determina la difficoltà di distinguere tra aree adiacenti in cui riscontrare condizioni concorrenziali sensibilmente diverse.

Figura 4 – Distribuzione territoriale dei siti



Fonte: Autorità.

155. La distribuzione territoriale dei siti predisposti dall'operatore storico per la fornitura di servizi di accesso disaggregato indica inoltre che in tutte le aree geografiche per le quali sono stati raccolti dati puntuali gli operatori alternativi detengono un numero di linee attive largamente inferiore al 10% (dati 2003; v. anche la distribuzione geografica dei siti presentata in figura 4). Tale dato porta a concludere che le condizioni concorrenziali non sono sostanzialmente diverse nelle diverse aree.

156. La dimensione geografica del mercato è pertanto da ritenersi nazionale. L'esame degli specifici strumenti di regolamentazione, giuridici o di altro genere conferma tale orientamento.

157. In primo luogo, l'Autorità ha analizzato le licenze individuali in possesso degli operatori di telecomunicazioni e ha riscontrato che il raggio di azione delle imprese attive nel mercato dell'accesso disaggregato alla rete metallica è prevalentemente nazionale. Tali servizi sono offerti dall'operatore notificato detentore di una licenza individuale con copertura nazionale.³⁸ Dal lato della domanda, gli operatori abilitati all'acquisto di tali servizi sono gli organismi di telecomunicazioni già titolari di una licenza individuale (attualmente di una autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del Codice).³⁹ Dall'analisi delle licenze individuali in possesso degli operatori, emerge che 13 operatori con licenza nazionale e 9 operatori locali sono entrati come acquirenti nel mercato *wholesale*.

158. In secondo luogo, l'insieme delle disposizioni emanate dall'Autorità, pur prevedendo una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, si applicano all'intero territorio nazionale. In aggiunta, qualora lo ritenga opportuno, un operatore può in qualunque momento richiedere a Telecom Italia l'apertura e la predisposizione di un qualunque sito di centrale purché si faccia carico delle spese di allestimento del sito stesso.

159. Alla luce delle precedenti considerazioni nonché dei precedenti comunitari⁴⁰ e nazionali⁴¹, l'Autorità ritiene che il mercato geografico dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e alle sotto reti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sia costituito dall'intero territorio nazionale.

³⁸ Ai sensi dell'art. 2 della delibera 2/00/CIR. Le licenze individuali sono sostituite nel nuovo quadro regolatorio con autorizzazioni generali, ma ciò non cambia il senso dell'analisi reattiva al mercato geografico di attività.

³⁹ Ai sensi dell'art. 3 della delibera 2/00/CIR.

⁴⁰ Cfr. Decisione della Commissione, casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37, cit.

⁴¹ Cfr. decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prov. 13752, cit.

Quesito 5. L'Autorità esprime l'orientamento di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 5

160. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorità di individuare un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale.

161. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) sottolinea altresì che, alla luce di alcune considerazioni economiche, sarebbe auspicabile che "l'Autorità tenesse conto dell'effettiva distribuzione delle richieste di ULL ai fini della determinazione dei costi del servizio di accesso disaggregato". Pertanto, tali operatori propongono, "nella prospettiva di definire per il futuro una diversa modalità di calcolo dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, tenendo anche conto delle eventuali implicazioni verso altri istituti regolamentari (per esempio il Servizio universale)", l'apertura in tempi brevi di una consultazione sul tema specifico.

162. Un operatore (Telecom Italia), "pur condividendo l'orientamento dell'Autorità, precisa che la presenza, in alcune aree geografiche italiane più profittevoli, di infrastrutture alternative per i servizi di accesso permette di individuare aree in cui le condizioni di concorrenza sono eterogenee a cui quindi corrispondono mercati non uniformi".

Le valutazioni dell'Autorità sul quesito 5

163. L'Autorità, sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, individua un mercato per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali, costituito dall'intero territorio nazionale.

164. In merito alla segnalazione della presenza di aree geografiche caratterizzate da maggiori livelli di concorrenza, l'Autorità non ritiene che i livelli di disomogeneità, analizzati a livello locale, ove presenti, siano rilevanti ai fini della segmentazione territoriale del mercato.

3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Introduzione

165. Il principale elemento di novità introdotto dal nuovo quadro normativo in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato è costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del Trattato UE. Difatti, la Direttiva quadro, all'articolo 14, comma 2, afferma che *“si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori”*.

166. A livello nazionale, l'attività di accertamento che l'Autorità deve svolgere al fine di verificare l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di un significativo potere di mercato è disciplinata dall'art. 17 del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il “Codice delle Comunicazioni elettroniche” che recepisce le disposizioni della normativa comunitaria.

167. Da un punto di vista sostanziale, le Linee guida, al paragrafo 70, stabiliscono che le ANR dovranno fare in modo che le decisioni adottate siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. Si consideri tuttavia che l'applicazione ex ante della nozione di significativo potere di mercato da parte delle ANR richiede un adeguamento delle modalità di valutazione del potere di mercato utilizzate dalle Autorità per la concorrenza, in virtù della considerazione che le ANR si baseranno necessariamente su ipotesi diverse da quelle assunte dalle prime nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorità si avvalgono, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte previsionale verrà calibrato sulla periodicità di riferimento che il Codice delle comunicazioni impone per le analisi di mercato, che - come già specificato - è di 18 mesi.

168. La quota di mercato detenuta da un'impresa può essere utilizzata quale indicatore del potere di mercato di un'impresa. Sebbene nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al precedente quadro normativo, le Linee guida, al paragrafo 75, ricordano espressamente che *“le quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato”*.

169. La quota di mercato però non può essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato, e le Linee guida, al paragrafo 78, ricordano che le ANR devono

perciò “intraprendere un’analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l’esistenza di un significativo potere di mercato”. A tal proposito, vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell’impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all’ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l’integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.

170. Le Linee guida stabiliscono altresì, al paragrafo 77, che “spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato”, salvo però, come detto, fornire alcune indicazioni circa le modalità più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

171. Con riguardo al mercato dei servizi di accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e alle sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, l’Autorità, ritiene che i criteri più rilevanti per valutare il potere delle imprese in esso operanti siano i seguenti: le quote di mercato, le barriere all’entrata, la concorrenza potenziale, le economie di scala. Sono altresì considerati la facilità di accesso alle risorse finanziarie, la presenza di vantaggi tecnologici ed altre caratteristiche strutturali del mercato, quali l’integrazione verticale degli operatori, e l’esistenza di un contropotere di acquisto della domanda di mercato.

3.1. L’ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

172. Come già richiamato, attualmente in Italia il servizio di accesso disaggregato alla rete e sottorete metallica è offerto esclusivamente da Telecom Italia. L’Autorità, al fine di misurare la dimensione del mercato in esame, considera non solo le vendite intercorse fra differenti operatori, ma anche le forme di autoproduzione attualmente utilizzate dagli operatori attivi nel mercato. In altre parole il mercato è dato dal totale delle linee che compongono la rete di accesso in rame in capo all’operatore storico, ossia la somma dei doppini ceduti da Telecom Italia ad altri operatori e delle linee di accesso vendute da tale operatore direttamente nei mercati *retail*.

3.1.1. LA QUOTA DI MERCATO

173. Telecom Italia, come risulta dall’analisi sviluppata nei paragrafi precedenti, è proprietaria dell’unica rete di accesso in rame disponibile sull’intero territorio italiano, ed è il solo operatore che offre all’ingrosso i servizi di accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche. La quota di mercato detenuta dall’operatore storico pertanto è del 100%.

174. Sebbene le quote di mercato siano solo uno dei criteri di valutazione per stabilire l'esistenza di una posizione dominante, si osserva che, come indicato dalle linee direttrici della Commissione, “*in base ad una giurisprudenza consolidata, la detenzione di quote di mercato estremamente elevate – superiori al 50% - è di per sé, salvo situazioni eccezionali, una prova dell'esistenza di una posizione dominante*”.

175. L'analisi delle quote di mercato, sebbene non sufficiente, conduce a individuare Telecom Italia come operatore detentore di una posizione dominante. Si sottolinea, peraltro, che tale risultato è conseguenza diretta della particolare natura del mercato, costituito sulla base di un obbligo regolamentare e che non si prevedono cambiamenti in termini di evoluzione delle quote di mercato almeno nel breve/medio periodo.

176. A supporto di tale valutazione vengono di seguito sviluppate ulteriori considerazioni che consentono inoltre di inquadrarla in un'ottica prospettica.

3.1.2. I CRITERI AGGIUNTIVI PER LA VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO: BARRIERE ALL'ENTRATA, ECONOMIE DI SCALA E CONCORRENZA POTENZIALE; INTEGRAZIONE VERTICALE, CONTROPOTERE D'ACQUISTO, ACCESSO ALLE RISORSE FINANZIARIE, BARRIERE AL CAMBIAMENTO

177. Il mercato dell'accesso all'ingrosso dei servizi di accesso disaggregato alla rete e alla sottorete metallica è caratterizzato dalla presenza di *elevate barriere all'ingresso*. Infatti, la realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, ed in particolare la creazione di reti di accesso, richiede da un lato tempi molto lunghi e dall'altro rilevanti investimenti in gran parte non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

178. L'insieme di questi due fattori, i significativi costi fissi per scavare e installare una nuova rete di accesso in rame e l'asimmetria temporale nell'entrata nel mercato tra *incumbent* e operatori alternativi, attribuisce al primo un vantaggio competitivo tale da scoraggiare l'ingresso dei secondi nel mercato dell'accesso. In altre parole, l'operatore *incumbent* ha usufruito di c.d. *first mover advantages*, avendo potuto effettuare gli investimenti necessari per costruire l'infrastruttura di rete in una situazione di monopolio nei mercati a monte ed a valle, condizioni queste ultime che, come è evidente, non ricorrono più nell'attuale contesto in cui si trovano ad investire i nuovi operatori.

179. Le considerevoli *economie di scala* presenti nel mercato dell'accesso costituiscono un ulteriore disincentivo all'investimento da parte dei nuovi operatori. La struttura dei costi dell'accesso, basata su elevate immobilizzazioni e costi variabili contenuti, rende il costo unitario decrescente. Peraltro, tali economie non sono ancora completamente sfruttate in quanto la rete di Telecom Italia ha, in media, un tasso di occupazione pari a circa il 54,5% e quindi non necessita, nel medio periodo, di investimenti per adeguare la capacità produttiva a fronte di un eventuale significativo aumento della domanda. La

presenza di una domanda concentrata in determinate aree consente lo sfruttamento anche di economie di densità.

180. Le barriere all'ingresso derivanti dalla rilevanza economica e dalla difficoltà di recupero degli investimenti risultano ulteriormente elevate dall'accresciuta competizione post-ingresso che, riducendo i prezzi sul mercato finale, rende ancora più difficile e lungo il recupero degli investimenti.

181. Per quanto riguarda la *concorrenza potenziale*, le ingenti barriere all'ingresso e le considerevoli economie di scala riducono la pressione esercitata sull'*incumbent* da parte delle imprese che al momento non sono attive nel mercato dell'accesso diretto. La minaccia di ingresso nel mercato, sia sulla base di investimenti a lungo termine che di una strategia del tipo "*hit and run*" da parte di nuovi operatori, è priva di credibilità in quanto gli investimenti necessari difficilmente risulterebbero redditizi. Tali barriere, scoraggiando le nuove imprese ad entrare, riducono la possibilità per la concorrenza potenziale di creare una pressione competitiva ai comportamenti di mercato dell'*incumbent*.

182. La realizzazione di una rete capillare in rame alternativa a quella di Telecom Italia da parte di un nuovo entrante appare perciò altamente improbabile nell'orizzonte temporale di breve-medio termine previsto per l'analisi.

183. Telecom Italia ha una forte posizione non solo nel mercato *wholesale* dell'accesso disaggregato ma anche nei corrispondenti mercati *retail*. La forte *integrazione verticale* dell'operatore in posizione dominante nel mercato dell'ingrosso può, attraverso effetti di leva, rafforzare il potere competitivo dello stesso nel mercato al dettaglio. Inoltre, l'assenza di condizioni concorrenziali per l'accesso alle risorse all'ingrosso può accentuare le barriere all'ingresso sui mercati al dettaglio. Con riferimento alla posizione di Telecom Italia, si può perciò osservare che il controllo dell'accesso alla clientela finale, unitamente alla disponibilità di risorse intermedie in capo a tale operatore verticalmente integrato, determina una rilevante capacità di influenzare le condizioni del mercato, incidendo sulla capacità di offerta degli operatori concorrenti in termini di costi, tempi di fornitura e tipologia dei servizi.

184. Telecom Italia è di fatto l'unico operatore che dispone di un'effettiva integrazione verticale lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica grazie alla quale può beneficiare della razionalizzazione di costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte coordinate tra livelli *wholesale* e *retail* della catena del valore.

185. L'Autorità ha considerato l'eventualità che gli operatori acquirenti dispongano di un *contropotere di mercato* in grado di impedire a Telecom Italia lo sfruttamento del potere di mercato. Infatti, il significativo potere di mercato non consente automaticamente all'impresa che si trova in posizione dominante di comportarsi in misura notevole e in modo indipendente dai concorrenti e dai clienti. La traduzione del SMP in comportamenti non concorrenziali è più difficile se gli acquirenti dispongono di un sufficiente "*countervailing buyer power*", ovvero hanno la capacità di contrattare

da una posizione di forza. Tale potere può essere esercitato se l'acquirente domanda considerevoli quantità e ha la possibilità (in tempi ragionevoli) di rivolgersi ad altri fornitori, in risposta ad un aumento del prezzo, concreto o eventuale.

186. Sulla base dell'analisi condotta, l'Autorità ritiene che Wind e Fastweb, pur rappresentando, rispettivamente, il 65% e il 31% della domanda di linee di accesso in rame (dato al secondo semestre 2003), non abbiano alternative credibili alla rete di accesso di Telecom Italia e, di conseguenza, non siano in grado di neutralizzare il potere di cui dispone Telecom Italia, che viceversa, essendo verticalmente integrato non ha né la necessità né gli incentivi affinché altri operatori entrino nell'accesso per poi competere a valle nei mercati *retail*.

187. Un ulteriore criterio che può essere utilmente considerato ai fini della valutazione della significativo potere di mercato è la facilità di *accesso alle risorse finanziarie*.

188. Uno fra i maggiori problemi che le nuove imprese si trovano a dover affrontare è quello delle sfavorevoli condizioni di accesso alle risorse finanziarie necessarie a coprire il fabbisogno di capitale, che tipicamente si manifesta sotto forma di interessi più elevati e di razionamento più severo dei fondi. E' evidente che tali barriere all'ingresso sono da ricondursi non tanto alla struttura del mercato sottoposto ad analisi, quanto a quella del mercato dei capitali. Quest'ultimo infatti, non operando sempre in condizioni di efficienza, discriminerebbe verso nuovi entranti o piccole imprese. Tuttavia, anche in un mercato dei capitali efficiente quale quello ipotizzato dal CAPM⁴², i titoli delle imprese con un grosso potere di mercato richiedono rendimenti inferiori grazie alla loro maggiore stabilità. Telecom Italia, pertanto, in virtù delle sue dimensioni, della diversificazione delle attività e dei *credit ratings* favorevoli, viene considerato dagli investitori un operatore poco rischioso riuscendo ad ottenere credito a condizioni più favorevoli dei nuovi entranti.

189. Questo tipo di vantaggio risulta accresciuto negli ultimi anni nei quali si è verificato un sensibile calo di interesse del mercato dei capitali verso il settore delle telecomunicazioni.

190. In conclusione, l'analisi dei criteri addizionali per l'accertamento del significativo potere di mercato corrobora il risultato della valutazione condotta sulle quote di mercato. Si ritiene inoltre che tali condizioni non siano soggette a variazioni significative nel periodo di tempo considerato per l'analisi. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si può concludere che l'operatore Telecom Italia detiene una posizione di significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente al mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.

⁴² Capital Asset Pricing Model: modello che descrive la relazione tra rischio e ritorno atteso dell'investimento.

Quesito 6. L'Autorità esprime l'orientamento di individuare Telecom Italia S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali. Si condivide tale orientamento?

Le osservazioni degli operatori sul quesito 6

191. Gli operatori intervenuti in risposta alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorità di individuare Telecom Italia S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.

192. La maggioranza degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) fornisce ulteriori evidenze circa la stabilità attuale e prospettica della posizione di dominanza di Telecom Italia. Tali operatori richiamano l'attenzione su alcune problematiche in materia di barriere all'ingresso e all'uscita nel mercato dell'accesso indiretto e di barriere al cambiamento. Tra le criticità segnalate, le principali difficoltà riscontrate riguardano i seguenti aspetti: "il mancato rispetto del principio di non discriminazione, con attribuzioni di costi non pertinenti; la previsione di modalità di provisioning eccessivamente vincolanti per gli OLO, in particolare nei casi di ampliamenti, allorquando TI adduce cause di indisponibilità di spazi ovvero subordina la realizzazione ad uno studio di fattibilità; scarsa trasparenza delle informazioni relative alla copertura del servizio ULL e alle consistenze delle risorse esistenti e disponibili (in termini di coppie, spazi disponibili, spazi nei permutatori); vincoli tecnici e limitazioni poste all'utilizzo dei raccordi di centrale".

193. Un operatore (Telecom Italia) precisa che le barriere all'ingresso sono significative nel mercato così come definito dall'Autorità, ma vi sono aree in cui investire in infrastruttura propria può essere preferibile dal punto di vista degli operatori alternativi. Inoltre, l'esistenza di economie di scala andrebbe verificata a livello locale, laddove investono gli OLO. Infine, l'accesso alle risorse finanziarie dipende dall'assetto proprietario dell'impresa e quindi la partecipazioni di grandi gruppi nazionali e internazionali nelle imprese di telecomunicazioni consente loro di accedere senza difficoltà aggiuntive alle risorse finanziarie. Peraltro, i piani di investimento recentemente pubblicati presuppongono la disponibilità di consistenti finanziamenti dal settore creditizio.

194. Un operatore (AIIP), che in sede di definizione del mercato rilevante aveva espresso la necessità di considerare anche i servizi di accesso bitstream e l'accesso in fibra ottica, ritiene che Telecom Italia dovrebbe essere notificata quale operatore avente notevole forza di mercato in entrambi i mercati. Nel caso dei servizi bitstream, l'operatore presume che "l'impresa dominante su un mercato consolidato, come nel

caso in esame la rete in accesso in rame, possa far leva sulla posizione dominante ivi detenuta per estenderla nel nuovo mercato”. Nel caso della fibra ottica “si potrebbe ravvisare una posizione dominante collettiva di Telecom e Fastweb ...poiché comportamenti collusivi tra tali operatori possono apparire probabili in ragione della compresenza di forti ostacoli alla penetrazione e della mancanza di potenziale concorrenza, nonché in ragione di vari tipi di legami tra le imprese interessate”.

Le valutazioni dell’Autorità sul quesito 6

195. L’Autorità, sulla base dell’analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, individua Telecom Italia S.p.A. come operatore avente significativo potere di mercato nella fornitura di servizi di accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.

196. Con riferimento alle osservazioni di alcuni operatori in merito alla necessità di analizzare la situazione locale, l’Autorità, pur sottolineando che la definizione del mercato è nazionale, ritiene che anche considerando le ridotte aree metropolitane ove si rileva una certa consistenza delle linee in capo agli operatori concorrenti, Telecom Italia mantenga in ogni caso la propria posizione di dominanza.

197. In considerazione del grado di asimmetria del grado di infrastrutturazione tra Telecom Italia e gli operatori alternativi, degli elevati investimenti e costi sommersi connessi con la realizzazione delle reti di interconnessione alle centrali di stadio di linea, anche trascurando le condizioni di accesso al mercato dei capitali, si ritiene che, almeno nel periodo di riferimento relativo alla validità della presente analisi, non possa svilupparsi un significativo grado di concorrenza nel mercato in oggetto.

198. Con riferimento alla posizione espressa da AIIP, l’Autorità ritiene opportuno riconsiderare le osservazioni sulla dominanza di Telecom Italia sul mercato *bitstream*, nell’ambito dell’apposito procedimento istruttorio sul mercato 12 della Raccomandazione. In merito, invece, alle considerazioni sulla dominanza di Fastweb sul mercato della fibra, l’Autorità ribadisce che, allo stato, non possano essere previsti obblighi *ex-ante* per alcun operatore in tale mercato.

4. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI

199. Come disciplinato dall'art. 42 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso, perseguendo gli obiettivi stabiliti dall'art. 8 della Direttiva quadro, spetta all'Autorità di "incoraggiare e garantire forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".

200. Pertanto, laddove si è in presenza di un mercato caratterizzato dalla presenza di una o più imprese che esercitano un significativo potere di mercato, l'Autorità dovrà intervenire imponendo obblighi *ex-ante* al fine di sostenere ed assicurare il pieno sviluppo della concorrenza.

201. Il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole forza di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi.

202. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

203. In particolare, l'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della Direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità, difatti, può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e l'uso, prezzi.

204. Allo stesso tempo, l'Autorità può esigere che, nel momento in cui un operatore è assoggettato anche ad obblighi di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della Direttiva accesso, pubblici un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può, difatti, precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime ed, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

205. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo a servizi a

livello *wholesale*, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

206. L'articolo 47 del Codice prevede che l'Autorità possa imporre obblighi di non discriminazione. Tali obblighi garantiscono, in particolare, che l'operatore notificato applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti ed, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi ed informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri *partners* commerciali.

207. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

208. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

209. Sempre nell'ambito dell'individuazione dei diversi obblighi normativi di cui si dispone al fine di promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali evitando che un operatore mantenga, ad esempio, prezzi ad un livello eccessivamente elevato, l'Autorità, così come disposto dall'articolo 50 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

210. A tal fine, l'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori consentano di promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed, allo stesso tempo, ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo, l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

211. Qualora un operatore notificato abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.

212. Infine, l'Autorità può imporre (ai sensi dell'art. 49 del Codice e dell'art. 12 della Direttiva accesso) agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, nel caso in cui si rilevi come il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale.

213. Agli operatori notificati può essere imposto, tra l'altro:

- a. di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
- b. di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c. di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d. di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- e. di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi;
- f. di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
- g. di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di *roaming* per le reti mobili;
- h. di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i. di interconnettere reti o risorse di rete.

L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.

214. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspare in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva accesso e dall'art. 8 della Direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a. fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
- b. fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

- c. investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d. necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e. eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f. fornitura di servizi paneuropei.

4.2. LA SITUAZIONE ATTUALE – GLI OBBLIGHI VIGENTI

215. I servizi di accesso disaggregato alla rete locale hanno consistito finora nella messa a disposizione di un operatore alternativo, da parte dell'operatore notificato come avente notevole forza nel mercato della telefonia fissa pubblica, dei seguenti servizi che consentono l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato medesimo:

- a) servizio di accesso disaggregato alla rete in rame;
- b) servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;
- c) servizio di co-locazione;
- d) servizio di prolungamento dell'accesso, solo nel caso di concomitante fornitura di servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) o e);
- e) servizio di canale numerico, unicamente in caso di indisponibilità comprovata dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c).

216. L'operatore notificato fornisce i servizi di accesso disaggregato anche nelle modalità di accesso condiviso alla rete locale e di accesso alla sottorete locale.

217. L'obbligo di offrire i servizi di accesso disaggregato alla rete locale è stato imposto dalla normativa nazionale attraverso il d.P.R. n. 318/97 a Telecom Italia, in qualità di operatore avente notevole forza sul mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, ed è stato disciplinato dall'Autorità attraverso numerosi provvedimenti. A livello comunitario, l'accesso disaggregato è stato disciplinato dal regolamento n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000.

218. I provvedimenti dell'Autorità che hanno dato attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa di rango primario sono i seguenti:

- Delibera n. 2/00/CIR – Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi;
- Delibera 13/00/CIR - Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione;

- Delibera 15/00/CIR – Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-dsl di Telecom Italia denominati ring e full business company;
- Delibera n. 15/01/CIR – Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale;
- Delibera 24/01/CIR - disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale;
- Delibera n. 4/02/CIR – Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia;
- Delibera n. 02/03/CIR – Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia;
- Delibera n. 03/03/CIR – Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili;
- Delibera n. 06/03/CIR - offerte di servizi x-dsl all'ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalità flat;
- Delibera n. 11/03/CIR – Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia;
- Delibera n. 183/03/CONS – Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN;
- Delibera n. 03/04/CIR – Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004.

219. In virtù di tale quadro regolamentare, sono stati imposti all'operatore notificato i seguenti obblighi:

- A. l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento nella quale siano contenute le modalità tecniche ed economiche di offerta dell'accesso alla rete locale ed alle risorse connesse. L'operatore notificato deve allegare all'offerta di interconnessione di riferimento un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali;
 - i. per la effettiva operatività dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
 - ii. per la richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione, contemplando anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione;
 - iii. per la cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con l'operatore notificato;

- iv. per consentire all'operatore di effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo;
- v. per la raccolta e gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono atte ad assicurare almeno:

- vi. la fornitura di Number Portability anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN dell'operatore notificato;
- vii. la possibilità di richiedere separatamente la disattivazione della prestazione di Number Portability o dei servizi di accesso disaggregato, ancorché precedentemente richiesti in modalità congiunta e relativi al medesimo cliente;
- viii. adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra più ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di Number Portability;
- ix. la possibilità, su richiesta del cliente, di variazione della destinazione d'uso di un servizio di accesso disaggregato, senza necessità di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente e dell'eventuale prestazione di Number Portability associata.

B. Allo scopo di garantire un determinato livello di qualità dei servizi di accesso, l'operatore notificato è obbligato, altresì, ad allegare all'offerta di riferimento una proposta di Service Level Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi stabiliti. Allo scopo di evitare che tali condizioni contrattuali non venissero rispettate nella pratica, è stata imposta l'introduzione di un meccanismo di penalità applicabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

C. L'Autorità ha il potere di modificare tale offerta di riferimento nei suoi contenuti sia di natura tecnica che economica quando ciò sia giustificato dalla necessità di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; l'obbligo di soddisfare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento interna-esterna, le richieste di accesso disaggregato di altri operatori alle stesse condizioni applicate alle proprie divisioni commerciali, con riguardo alla gestione delle

priorità e dei tempi di fornitura, nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità del servizio. In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato sia respinta, l'operatore notificato è tenuto a fornire all'operatore interconnesso adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.

- D. L'obbligo di predisporre condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo, basando le tariffe sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati (FDC/HCA). Relativamente alle condizioni economiche di offerta del servizio di accesso condiviso alla rete locale, i costi ammessi sono solamente quelli incrementali imputabili alla fornitura del servizio di accesso condiviso.
- E. Ulteriori condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono:
- a.i costi di locazione dei siti sono pari al costo a metro quadrato sostenuto dall'operatore notificato ed esposto in contabilità regolatoria; il costo complessivo è valutato per la sola parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle aree non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio;
 - b.i costi dei servizi accessori dell'offerta di co-locazione sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni;
 - c.i contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna nella disponibilità dell'operatore notificato non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso l'operatore notificato). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili;
 - d.per il servizio di ADSL su linea ISDN gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso;
 - e.nel caso di cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente per cui è attivo il servizio di accesso condiviso, non sarà corrisposto dagli operatori alcun contributo e non vi sarà alcuna variazione di canone di linea che resterà pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso.
- F. L'operatore notificato è tenuto, inoltre, ad offrire numerose prestazioni accessorie dirette a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione nell'offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Per queste ragioni, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore

ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, l'operatore notificato fornisce, entro 5 giorni dalla richiesta, un livello minimo di informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione, quali ad es. elenco ed ubicazione geografica dei siti di co-locazione; numero di linee attestate in relazione a ciascun sito, ecc.. L'operatore notificato fornisce altresì, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro 5 giorni, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo i tempi e le modalità indicati dall'Autorità.

- G. L'operatore notificato è tenuto, altresì, in caso di richiesta contestuale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale e della prestazione di portabilità del numero, a gestire le richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalità di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilità del numero.
- H. Nel trasferimento dell'accesso al cliente dall'operatore notificato all'operatore interconnesso e viceversa, è imposta una riduzione al minimo dei tempi di interruzione del servizio all'utente finale, per non generare discriminazioni tra clienti diversi.

4.3. LE PROPOSTE DELL'AUTORITÀ IN ORDINE AGLI OBBLIGHI SPECIFICI DA IMPORRE A TELECOM ITALIA

220. L'Autorità ha espresso l'orientamento di individuare un mercato nazionale per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali. Inoltre, l'Autorità ha espresso l'orientamento di individuare Telecom Italia come operatore avente significativo potere di mercato nel medesimo mercato. Alla luce di tali orientamenti e considerati gli strumenti messi a disposizione da nuovo quadro regolamentare, l'Autorità espone nel seguito le proprie valutazioni in merito agli obblighi da porre in capo all'operatore individuato come dominante.

A) OBBLIGO DI TRASPARENZA

221. Su un mercato all'ingrosso, un obbligo di trasparenza è giustificato dalla necessità per i concorrenti di avere trasparenza circa le informazioni tecniche e tariffarie relative alle condizioni di accesso alla rete dell'operatore storico; questa trasparenza è indispensabile, per gli operatori concorrenti, ai fini dell'elaborazione dei piani di investimento e della predisposizione delle offerte sui mercati *retail*. La trasparenza sui mercati all'ingrosso garantisce inoltre condizioni di certezza che permettono di prevenire comportamenti discriminatori.

B) OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

222. La determinazione di un obbligo di non discriminazione in capo all'operatore dominante si concretizza nell'imposizione del principio secondo cui tale operatore è tenuto a fornire prestazioni equivalenti in condizioni equivalenti.

223. Nel caso d'un soggetto verticalmente integrato, l'obbligo di non discriminazione è finalizzato ad evitare che un operatore dominante favorisca le proprie direzioni commerciali (ovvero società controllate o collegate) fornendo loro condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate ai propri concorrenti. In particolare, la non discriminazione comporta un obbligo di parità di trattamento interna ed esterna dei prezzi, e non solo, di cessione delle risorse, in funzione del reale utilizzo di tali risorse.

224. Nell'ambito degli obblighi di non discriminazione, l'Autorità ritiene applicabile a Telecom Italia anche l'obbligo di cui alla delibera n. 183/03/CONS, art. 6, comma 2, ove si impone il rispetto del principio di non discriminazione nella fornitura di servizi di *unbundling* fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale ed apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.

C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO

225. Nel caso in cui un operatore dominante sia sottoposto ai predetti obblighi di trasparenza e non discriminazione, l'Autorità può imporre la pubblicazione di un'offerta di riferimento. In conformità al citato quadro regolamentare, l'Autorità può altresì imporre modifiche a tale offerta.

226. L'esistenza di un'offerta di riferimento controllata dall'Autorità è finalizzata a facilitare le negoziazioni tra operatore dominante e soggetti concorrenti per le prestazioni dei servizi di accesso in esame; inoltre essa conferisce agli operatori concorrenti una certezza giuridica nonché la possibilità di acquisire solo le prestazioni che risultano essere strettamente necessarie ai fini della predisposizione delle offerte al pubblico.

227. A tale riguardo l'Autorità ritiene quindi giustificata la conferma dell'obbligo di presentazione di un'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato ed i relativi servizi accessori da predisporre con il contenuto minimo ed il livello di dettaglio già disposti nei provvedimenti richiamati al paragrafo 218.

D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI

228. Come emerge dall'analisi di mercato svolta, il mercato dell'accesso in rame è caratterizzato dalla presenza di un unico operatore dominante, Telecom Italia, integrato verticalmente, che detiene la quasi totalità degli accessi. Il principale problema competitivo in un siffatto contesto è la possibilità per l'operatore dominante di utilizzare il proprio potere nel fissare le tariffe d'accesso praticando prezzi eccessivi che, da un

lato, riducono i margini concorrenziali degli altri operatori e, dall'altro, si traducono in incrementi di prezzo del canone di accesso praticato ai consumatori.

229. Il maggiore rischio in tal caso è che l'operatore dominante possa applicare una politica di prezzi a livello *retail* e *wholesale* che da una parte preveda prezzi eccessivi per i consumatori in virtù dell'assenza di pressioni concorrenziali e dall'altro generi fenomeni di compressione dei margini (*margin squeeze*) per gli operatori concorrenti. Tale fenomeno, comportando una compressione dei margini per gli operatori alternativi, ne causa di fatto l'esclusione dal mercato dell'accesso *retail*. Essendo, infatti, l'infrastruttura di accesso non replicabile per via degli elevati costi non recuperabili e degli eccessivi tempi di realizzazione, una compressione dei margini comporterebbe di fatto la completa non accessibilità del mercato *retail* per tutti i concorrenti dell'operatore dominante.

230. Sulla base delle precedenti considerazioni è possibile concludere che per consentire lo sviluppo della concorrenza nel mercato in esame, nonché nei collegati mercati *retail*, risulta necessario, così come previsto dagli articoli 49 e 50 del Codice, imporre in capo all'operatore dominante l'obbligo di orientamento al costo dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame e dei correlati servizi accessori.

231. Il richiamato art. 50 ai commi 2 e 3 prevede, tra l'altro, che all'operatore dominante soggetto all'obbligo di orientare i prezzi ai costi sia comunque garantito il recupero dei costi applicando meccanismi di determinazione dei prezzi che promuovano l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al fine di determinare i costi di un'efficiente fornitura, l'Autorità può altresì approntare una metodologia di contabilità dei costi differente da quella usata dagli operatori.

232. Attualmente i costi dei servizi di accesso disaggregato sono valutati con la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (FDC/HCA – Fully Distributed Cost / Historical Cost Accounting).

233. Come è emerso dalle risultanze della precedente analisi, il mercato dell'accesso in rame è caratterizzato dall'assenza di infrastrutture alternative a quella dell'operatore dominante e da elevate barriere all'ingresso sia tecniche che economiche. La scelta della metodologia contabile da applicare alla rete di accesso risulta, pertanto, determinante per consentire agli operatori alternativi di operare in tale ambito sviluppando la concorrenza in tutti i mercati collegati.

234. Nell'operare tale scelta occorre considerare, da un lato, che gli operatori alternativi non hanno la possibilità di realizzare infrastrutture di accesso in rame essendo economicamente sostenibile la sola scelta dell'accesso alle infrastrutture esistenti di proprietà dell'operatore dominante. Dall'altro lato è opportuno tener presente che, in assenza di infrastrutture concorrenti, l'operatore dominante non ha alcun incentivo all'efficienza e può contare su una base di costi reali (rappresentata dai costi storici HCA/FDC) assai più contenuta rispetto a quanto emergerebbe utilizzando altre metodologie contabili.

235. Nel caso della rete di accesso, infatti, la valutazione dei costi con la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo (LRIC) basati sui costi correnti (CCA) evidenzia nella generalità dei casi una sovrastima del valore dei cespiti rispetto alla loro valutazione a costi storici (HCA). Come più volte riconosciuto anche a livello internazionale, tale sovrastima risulterebbe necessaria in un mercato ove si attendesse lo sviluppo di infrastrutture alternative in modo tale da fornire agli operatori la giusta indicazione di “*make or buy*”; tale sovrastima, viceversa, potrebbe risultare dannosa per la concorrenza nel mercato italiano dell’accesso caratterizzato di fatto da un’unica rete di distribuzione di proprietà dell’operatore dominante verticalmente integrato.

236. L’impiego di metodologie contabili diverse dai costi storici non comporterebbe, pertanto, alcun beneficio in termini di concorrenza e di sviluppo di infrastrutture alternative, e sarebbe idoneo a determinare un incremento dei prezzi sui mercati *retail*. Infatti, la stessa Telecom Italia, per ottemperare al principio di parità di trattamento, dovrebbe applicare alla propria direzione commerciale un *transfer charge* (prezzo interno) maggiore rispetto a quello ottenuto con la metodologia dei costi storici, ribaltando infine i maggiori costi sostenuti sul prezzo del canone di abbonamento corrisposto dagli utenti finali.

237. E’ quindi opinione dell’Autorità che i costi storici rappresentino l’unica metodologia contabile per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame, in quanto, nell’attuale contesto nazionale, assicurano il raggiungimento del duplice obiettivo di consentire, da un lato, il pieno recupero dei costi dell’operatore dominante con un ragionevole margine di profitto sugli investimenti e, dall’altro lato, lo sviluppo della concorrenza a beneficio dei consumatori.

238. Alla luce di tali orientamenti, ed in particolare della conferma dell’obbligo di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame a condizioni orientate ai costi, l’Autorità considera altresì opportuno il mantenimento del meccanismo di *network cap* introdotto con la Delibera n. 3/03/CIR.

239. Il *network cap*, rispetto alla tradizionale definizione dei prezzi anno per anno sulla base del documento contabile approvato, ha come principale vantaggio la capacità di simulare la pressione competitiva in mercati scarsamente competitivi riuscendo al contempo a stimolare la ricerca dell’efficienza e gli investimenti in innovazione dell’operatore oggetto di regolamentazione. Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità per tutti gli operatori di prevedere con anticipo le variazioni economiche medie del paniere (cd. *basket*) di servizi (fatta salva l’indeterminatezza del fattore legato all’indice dei prezzi al consumo IPC) e di ottenere la pubblicazione dell’offerta di riferimento in anticipo rispetto all’anno di applicazione. L’effettivo orientamento al costo dei prezzi praticati può essere valutato solo a posteriori esaminando i dati di contabilità. Gli eventuali scostamenti possono così essere tenuti in considerazione in fase di revisione dei parametri del sistema di *network cap*.

240. Sulla base delle precedenti considerazioni l’Autorità ritiene opportuno confermare l’impiego del sistema di *network cap* per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso

disaggregato, utilizzando i parametri descritti nel seguito. I servizi accessori di co-locazione, invece, essendo strettamente collegati ai diversi impieghi delle risorse restano fissati sulla base dei costi rilevati come pre-consuntivo dell'esercizio precedente all'annualità cui si riferisce l'offerta di riferimento.

241. Attraverso l'introduzione del sistema di *network cap* Telecom Italia potrà pubblicare l'offerta di riferimento entro la data del 31 ottobre dell'anno precedente all'applicazione dell'offerta stessa.

242. I parametri caratterizzanti il sistema di *network cap* sono il periodo di applicazione, la composizione del *basket* dei servizi, il valore economico iniziale del *basket* ed il relativo indice di variazione annuale.

243. Relativamente al periodo di applicazione, l'Autorità ritiene opportuno riferire il sistema in approvazione alle offerte di riferimento per gli anni 2005 (a far data dall'approvazione definitiva del provvedimento di riesame degli obblighi), 2006 e 2007. Infatti, il Codice prevede l'aggiornamento delle analisi di mercato ogni 18 mesi. Ciò comporta che il riesame degli obblighi in fase di approvazione avverrà nella seconda metà del 2006 con la conseguenza che la prima offerta di riferimento che potrà recepire le eventuali revisioni degli obblighi sarà presumibilmente quella relativa al 2008. Un periodo di applicazione triennale, inoltre, garantisce agli operatori interconnessi di svolgere le proprie valutazioni di investimenti disponendo di un congruo orizzonte temporale di previsione dei costi dei servizi intermedi di accesso.

244. Con riferimento al paniere dei servizi, l'Autorità ritiene che la composizione attualmente in vigore, introdotta dalla delibera n. 3/03/CIR, alla luce anche di quanto evidenziato con riferimento all'Offerta di Riferimento 2004 nella delibera n. 3/04/CIR, non risulti oramai pienamente idonea a tutelare gli operatori concorrenti da eventuali comportamenti anticoncorrenziali da parte dell'operatore dominante. Ciò premesso, l'introduzione nel medesimo paniere dei canoni mensili e del corrispondente prezzo di attivazione dei servizi appare essere lo strumento più idoneo a garantire agli operatori la prevista variazione di prezzo.

245. Il paniere dei servizi di accesso viene ad essere pertanto così composto:

- a. contributi di attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;
- b. contributi di qualificazione xDSL dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;
- c. contributi di attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di prolungamento dell'accesso e canale numerico;
- d. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso;

- e. canoni del servizio di prolungamento dell'accesso;
- f. canoni del servizio di canale numerico.

246. Con riguardo infine alle condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere, l'Autorità ritiene opportuno garantire agli operatori, che utilizzano i servizi di accesso disaggregato, la prevedibilità delle variazioni l'efficienza nonché lo stretto orientamento al costo dei prezzi di tali servizi. A tal fine il valore iniziale del *basket* viene definito confermando per il primo anno di applicazione – ossia l'offerta di riferimento 2005 – i valori in vigore nell'offerta di riferimento 2004.

247. Dall'analisi delle evidenze contabili della rete di accesso fornite da Telecom Italia, da ultimo con la Contabilità Regolatoria 2002, emerge inoltre una tendenza alla riduzione dei costi della rete di distribuzione accompagnata da una crescita dei costi di gestione operatore. L'effetto congiunto di tali variazioni è una riduzione dei costi dei *transfer charge* interni ed una contestuale crescita dei costi dichiarati alla base dei servizi di accesso disaggregato. L'Autorità ritiene che l'applicazione ai soli operatori concorrenti dei costi di gestione operatori in misura di oltre il 10% dei restanti costi rappresenta una asimmetria tra quanto pagato dagli operatori alternativi e dalle direzioni commerciali di Telecom Italia che non consente l'instaurarsi di un corretto assetto concorrenziale. Per tali motivazioni, in analogia con quanto disposto dalla delibera n. 4/02/CIR con riferimento ai servizi a traffico, l'Autorità ritiene opportuno che tali costi siano attribuiti, pur nella loro totalità, a tutti i servizi che utilizzano il doppio di accesso ivi inclusi i servizi forniti alle proprie direzioni commerciali. Ciò premesso, considerando gli effetti nel tempo delle variazioni descritte, l'Autorità ritiene giustificato prevedere per ognuno degli anni successivi – ossia le offerte di riferimento 2006 e 2007 – un vincolo massimo di variazione del valore del paniere complessivo pari a IPC-IPC. Così come previsto dall'attuale regolamentazione il paniere di riferimento per la valutazione delle variazioni percentuali è quello riferito ai dodici mesi antecedenti il 30 giugno di ciascun anno di pubblicazione dell'offerta di riferimento.

248. Per favorire lo sviluppo delle infrastrutture di rete alternative a quella di Telecom Italia tramite l'utilizzo del servizio di accesso disaggregato, l'Autorità ritiene inoltre opportuno inserire uno specifico sub-cap che consenta di prevenire l'eventuale realizzazione di sussidi tra i servizi inclusi nel paniere a svantaggio dei servizi di accesso disaggregato o *full unbundling*. A tal fine si ritiene opportuno introdurre uno specifico vincolo di sub-cap pari a IPC-IPC da applicare ai seguenti prezzi:

- a. contributi di attivazione, di disattivazione e accessori dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
- b. contributi di qualificazione xDSL dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
- c. canoni mensili di noleggio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

E) OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE E DI CONTABILITÀ DEI COSTI

249. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del Codice, come conseguenza dell'obbligo di orientamento al costo dei servizi di accesso, risulta necessario che l'operatore dominante predisponga un sistema di contabilità. La finalità principale della contabilità regolatoria, infatti, è quella di mettere in evidenza le componenti di costo pertinenti ai servizi soggetti all'obbligo di orientamento al costo e consentirne la certificazione da parte di un revisore indipendente.

250. Per un operatore dominante verticalmente integrato, la messa in evidenza dei prezzi di cessione interna nel sistema di contabilità dei costi contribuisce, inoltre, alla verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione ed all'individuazione di eventuali pratiche tariffarie predatorie, prezzi eccessivi o sussidi incrociati abusivi.

251. I costi di una fornitura efficiente dei servizi di accesso disaggregato devono essere determinati considerando i costi di ammortamento, costi del personale e costi esterni relativi ai soli cespiti necessari per la fornitura del servizio di accesso in rame. Vanno, pertanto, escluse le componenti di costo non necessarie alla realizzazione del servizio stesso.

252. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice, il livello dei costi da considerare deve tener conto di un'equa remunerazione del capitale investito, di livello congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e di servizi innovativi. A tale riguardo, l'Autorità ha proposto che la determinazione del tasso di rendimento del capitale impiegato, attualmente fissato al 13,5% dalla delibera n. 344/01/CIR, sia riesaminata secondo i criteri riportati dall'allegato B1 della delibera 415/04/CONS.

<p><i>Quesito 7. Si condivide l'orientamento dell'autorità sulla definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato?</i></p>
--

Le osservazioni degli operatori sul quesito 7

253. Gli operatori evidenziano le seguenti tematiche di carattere generale. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) sottolinea l'esigenza di una rigorosa e puntuale specificazione degli obblighi in capo all'operatore SMP. In particolare gli operatori richiedono che il provvedimento finale individui compiutamente gli obblighi imposti all'operatore dominante e presenti una chiara articolazione degli stessi in rimedi specifici, definendo così un doppio livello gerarchico basato sulla distinzione tra obblighi generali e rimedi attuativi degli stessi. Un operatore (TI), inoltre, ritiene che i rimedi proposti dall'Autorità non tengano sufficientemente conto, in un'ottica prospettica, di fattori quali "l'aumento della

pressione competitiva per la presenza di piattaforme alternative” e “le peculiarità di alcune aree geografiche del mercato”.

254. Si riportano di seguito gli esiti della consultazione pubblica in merito ai singoli aspetti proposti a consultazione.

A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA

255. Gli operatori condividono la posizione dell’Autorità di prevedere obblighi di trasparenza in capo all’operatore SMP.

256. Gran parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha evidenziato l’esigenza che Telecom Italia renda disponibili una serie di ulteriori informazioni ritenute indispensabili alla fruizione del servizio (tali informazioni, elencate in dettaglio nel documento di risposta alla consultazione pubblica comprendono dati relativi alla consistenza della rete di accesso in rame, allo spazio disponibile nei siti e nei permutatori, alla rete in fibra, al livello di saturazione delle diverse porzioni della rete di accesso,..) e, al riguardo, ha sottolineato l’opportunità di imporre a Telecom Italia l’obbligo di consentire una modalità di accesso dinamico ai propri data base da parte degli operatori.

257. Al riguardo alcuni operatori (Assoprovider) hanno ribadito la richiesta che Telecom Italia renda pubblica e aggiornata la documentazione tecnica in merito ai servizi di *unbundling* e *shared access*, riportando tutti i parametri e puntuali indicazioni sulla qualità del servizio offerto in modo da fornire tutte le informazioni necessarie agli operatori alternativi nella scelta dei siti cui attestarsi.

258. Altri operatori (Tele 2 e Welcome Italia) hanno sottolineato che gli obblighi puntuali di trasparenza e pubblicazione delle condizioni tecniche ed economiche debbano riguardare tutti i servizi offerti da Telecom Italia.

259. Un operatore (TI), infine, precisa che la trasparenza è “garantita ed assicurata dalla separazione contabile e contabilità dei costi, nonché dalla pubblicazione dell’offerta di riferimento”.

B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE

260. Gli operatori concordano con la posizione dell’Autorità di garantire il rispetto del principio di non discriminazione interna-esterna nel caso di operatori dominanti verticalmente integrati, quale Telecom Italia.

261. Gran parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha precisato che le condizioni di parità di trattamento debbano riguardare “non solo le condizioni economiche ma anche le problematiche di fornitura (*provisioning*) e qualità (*assurance*)”.

262. In particolare, gli operatori richiedono che le stesse procedure di provisioning del *full unbundling* siano praticate da Telecom Italia anche per il servizio di accesso condiviso. A riguardo gli operatori precisano che la richiesta di attivazione di accesso condiviso da parte di un cliente finale debba “poter sovrascrivere ogni precedente servizio sulla linea, con la sola eventuale eccezione del *full unbundling*” e che, al fine di ridurre disservizi, la gestione del cliente debba essere effettuata dal solo operatore recipient.

263. Gli stessi operatori hanno segnalato che, ai fini di garantire la non discriminazione e la replicabilità delle offerte di Telecom Italia, i tempi di attivazione garantiti a livello *wholesale* dall’operatore dominante, nonché i tempi di ripristino dei servizi a fronte di guasti, debbano essere inferiori a quelli definiti a livello *retail*.

264. Ancora in tema di attivazioni gli operatori sottolineano che, per rispetto del principio di parità di trattamento, la capacità operativa massima di Telecom Italia debba essere determinata valutando le esigenze complessive e ripartita equamente tra tutti gli operatori, compresa Telecom Italia; gli operatori aggiungono inoltre che, per ovviare ad eventuali comportamenti discriminatori connessi ai problemi di saturazione dei permutatori, Telecom Italia debba adottare “un meccanismo di auto-provisioning che faccia riferimento alle esigenze aggregate” e “che preveda forme di ripartizione dei costi in quota parte a seconda dell’utilizzo effettivo”.

265. Due operatori (Tele 2, Welcome Italia) hanno evidenziato la necessità di una semplificazione delle condizioni economiche praticate da Telecom Italia per i servizi di *unbundling* ed in particolare per quelle applicate ai servizi accessori (gli operatori citano a titolo di esempio, i prezzi dei servizi di co-locazione offerti da Telecom Italia “eccessivamente disaggregati in un notevole numero di sottoservizi offerti solo agli OLO” e in alcuni casi “non quantificabili a priori” dagli operatori alternativi).

266. Gli stessi operatori richiedono inoltre che venga realizzato un meccanismo di controllo volto a garantire la non discriminazione e che tale sistema sia pubblicato in modo da consentire al mercato di accertare che identiche condizioni economiche del servizio di *unbundling* e di *shared access* siano praticate da Telecom Italia agli OLO e alle proprie divisioni commerciali.

267. Alcuni operatori (Tele 2, Assoprovider) richiedono, al fine di assicurare certezza sui costi degli operatori alternativi, che sia ribadito il principio secondo cui, in caso di cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente di Telecom Italia per il quale sia attivo il servizio di accesso condiviso, non debba essere corrisposto dagli operatori alcun contributo o canone aggiuntivo a quello di accesso condiviso.

268. Altri operatori (AIIP) hanno esposto l’esigenza, al fine di consentire anche agli OTAG di dimensioni minori la possibilità di realizzare proprie infrastrutture, sia prevista la possibilità di ridurre lo spazio minimo per effettuare la co-locazione, in modo da ridurre i costi fissi e venga eliminato dai contratti di co-locazione il divieto alla sublocazione degli spazi ottenuti in housing.

269. Un operatore (TI) ha infine sottolineato che “il rispetto dell’obbligo di non discriminazione, in termini di parità di trattamento interna-esterno, viene attualmente assicurato dalla separazione contabile e contabilità dei costi” e che “la parità interna ed esterna e la cessione delle risorse in funzione del reale utilizzo” siano evidenziati in modo esaustivo nelle tabelle di contabilità regolatoria prodotte e consegnate all’Autorità.

C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN’OFFERTA DI RIFERIMENTO

270. Tutti gli operatori condividono la necessità di prevedere l’obbligo di pubblicazione di un’offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato, pur indicando, a tal riguardo, opinioni divergenti in merito al livello di dettaglio dell’offerta.

271. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ritiene necessario mantenere quanto proposto dalle normative preesistenti e raccolto dall’Autorità nel testo coordinato, pur avendo prodotto numerose specificazioni puntuali su molteplici aspetti del testo sottoposto a consultazione.

272. In merito al testo coordinato posto a consultazione anche TI ha prodotto diversi commenti puntuali, soffermandosi in particolare sulla esigenza di rivedere alcuni aspetti della procedura di passaggio dei clienti tra i diversi servizi di accesso dei vari operatori. Tale procedura dovrebbe infatti essere orientata a fornire al cliente finale una interfaccia certa ed univoca per la gestione dell’attivazione e disattivazione del servizio: o il *donor* o il *recipient*, senza discriminazioni tra gli OLO (inclusa Telecom Italia), e tecnologicamente neutrale, indipendente cioè dalla piattaforma di rete su cui l’offerta del servizio *broadband* è basata.

D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI

273. Tutti gli operatori condividono l’orientamento dell’Autorità di confermare l’utilizzo del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (*network cap*) per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, tuttavia, hanno presentato alcune osservazioni in merito alle modalità applicative dello stesso.

274. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) richiede all’Autorità di integrare l’attuale modello di *network cap* con una serie di interventi riguardanti, da un lato, l’adozione di misure *ex ante* per evitare il determinarsi di effetti anticoncorrenziali e, dall’altro lato, la revisione del meccanismo proposto in termini di definizione delle grandezze iniziali, dettaglio delle informazioni e fissazione del vincolo di variazione dei prezzi.

275. In particolare, con riferimento al primo aspetto, gli operatori richiedono l’introduzione di una norma di intervento dell’Autorità, in analogia a quanto previsto dalla regolamentazione inglese, nel caso in cui le variazioni tariffarie effettuate dall’operatore dominante, pur nel rispetto del meccanismo del *network cap*, producano

effetti anticoncorrenziali; per lo stesso fine, gli operatori ritengono inoltre che occorra prevedere distinti sub cap per i servizi ritenuti “strategici” o per i quali si preveda un forte incremento nei volumi (tra cui ad esempio i servizi di accesso condiviso).

276. Con riguardo al secondo punto, gli operatori sottolineano l’esigenza di una maggiore trasparenza nelle modalità applicative del network cap volta, oltre che a garantire una delle finalità di tale strumento, ovvero l’effettuazione da parte degli operatori alternativi di valutazioni prospettiche sulle tariffe dei servizi considerati e alla predisposizione dei relativi piani commerciali, anche a consentire la verifica della non discriminazione interna-esterna. A tal fine, gli operatori evidenziano la necessità della determinazione dei pesi dei servizi inclusi nei panieri considerando anche i volumi degli omologhi servizi forniti da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali e della pubblicazione del valore dei pesi di tutti i servizi inclusi nei panieri, con evidenza del contributo dei servizi forniti internamente alle divisioni commerciali di Telecom Italia.

277. Al fine di individuare prontamente eventuali tendenze di variazione nei volumi dei servizi a network cap che possano favorire la pratica di sussidi incrociati da parte dell’operatore dominante, gli operatori richiedono che per la verifica del rispetto dei vincoli di cap siano utilizzati i volumi venduti da Telecom Italia nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’OR.

278. In merito alla definizione del paniere dei servizi di accesso disaggregato sottoposto al meccanismo del network cap, altri operatori (Tele 2, Welcome Italia) hanno sottolineato la necessità di un’articolazione dello stesso in più panieri, al fine di evitare pratiche abusive di sussidi incrociati tra servizi da parte dell’operatore dominante. Le modifiche alla composizione qualitativa del paniere proposte prevedono l’inclusione nel network cap dei costi di co-locazione, la separazione dei servizi di accesso dai servizi di trasporto essendo caratterizzati da dinamiche di efficientamento diverse. Analogamente, per prevenire sussidi incrociati abusivi, gli operatori ritengono indispensabile che i servizi relativi all’accesso disaggregato e quelli all’accesso condiviso siano allocati in panieri diversi. Per la stessa finalità, gli operatori richiedono infine di eliminare i diversi contributi di attivazione, disattivazione e accessori dei servizi in oggetto consentendo il recupero dei costi relativi attraverso un unico canone.

279. Gli operatori dissentono con la proposta dell’Autorità in merito alla fissazione del vincolo massimo di variazione del paniere complessivo pari a IPC-IPC e ritengono che la definizione della X debba avvenire, coerentemente con i vincoli stabiliti per i prezzi dei servizi collegati (ovvero dei mercati n: 1, 2, 7, 13 e 14), “sulla base di una più approfondita analisi delle evidenze provenienti dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia”.

280. Al riguardo un operatore (Tele 2) precisa che “i servizi dell’accesso all’ingrosso non sono attualmente in una situazione di concorrenza quasi compiuta” e pertanto non ritiene sufficiente un meccanismo di controllo dei prezzi di tipo IPC-IPC “che è utilizzato principalmente come meccanismo di safeguard cap”; l’operatore richiede pertanto maggiore trasparenza sui costi e sulle efficienze dell’operatore dominante

considerati dall’Autorità per la determinazione del tasso di riduzione programmata dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato e presenta i risultati di un’analisi in cui il valore stimato della X, determinato attraverso proprie elaborazioni sui costi di Telecom Italia desumibili dalle contabilità regolatorie pubblicate e dai bilanci ufficiali, sarebbe pari a IPC-13%.

281. La maggior parte degli operatori richiede inoltre l’apertura di “un procedimento ad hoc per determinare i valori iniziali dei prezzi dei servizi cui applicare network cap, alla luce anche delle considerazioni relative all’opportunità di differenziare il costo del capitale dell’aggregato Accesso e di escludere i costi dovuti per l’eccesso di capacità già segnalate nella delibera 03/03/CIR”, e nel quale “debbono essere considerati gli impegni assunti da Telecom Italia nell’ambito del procedimento AGCM A/351”.

282. In merito alle modalità applicative del meccanismo del network cap un operatore (TI) precisa che debba essere definito “un network cap che in un ragionevole arco pluriennale porti a conseguire un obiettivo di prezzo efficiente su base CCA/LRIC, in modo da fornire corretti segnali al mercato” e che, a tal fine, sia necessaria una “prima fase rappresentata dal network cap 2005-2007” in cui venga realizzato “un parziale riallineamento dei prezzi verso il costo CCA/LRIC”.

E) OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITÀ DEI COSTI

283. Tutti gli operatori condividono gli orientamenti generali espressi dall’Autorità in merito alla conferma degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi in capo all’operatore dominante ma, a riguardo esprimono alcune precisazioni.

284. Una parte degli operatori (Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind) ha precisato che “le informazioni di contabilità regolatoria attualmente previste relativamente alla rete di accesso non sono ritenute sufficientemente trasparenti e non offrono quindi un adeguato livello di confidenza che gli obblighi relativi all’orientamento ai costi e alla non discriminazione nonché il divieto di sussidi incrociati siano stati adempiuti”. Ciò, secondo quanto evidenziato dagli operatori, comporterebbe la “difficoltà per gli operatori alternativi di valutare le proprie opportunità strategiche e indirizzare le decisioni di investimento” oltre che l’impossibilità per altre parti interessate di acquisire informazioni rilevanti sia per finalità di tutela della concorrenza che per eventuali contributi alle attività istruttorie dell’Autorità.

285. Pertanto, al fine di ovviare a tali problematiche, gli operatori sottolineano la necessità che vengano pubblicati output dettagliati relativi alla separazione contabile e contabilità regolatoria dell’operatore dominante. In particolare, gli operatori richiedono la pubblicazione delle informazioni finanziarie sui costi di rete del servizio ULL, sui costi correnti relativi all’aggregato regolatorio Accesso di Telecom Italia e delle metodologie utilizzate per la determinazione di tali dati.

286. Nel contributo di risposta alla consultazione pubblica, gli operatori precisano inoltre le singole specificazioni e il grado di dettaglio con cui dovrebbero essere fornite tali informazioni richiedendo che nella contabilità regolatoria resa pubblica venga altresì data chiara indicazione degli eventuali aggiustamenti apportati sui costi per motivi regolamentari.

287. A tale riguardo altri operatori (Tele 2 e Welcome Italia) ribadiscono la richiesta che venga “implementata e pubblicata una contabilità disaggregata dei costi dell’operatore dominante riferiti ai singoli elementi di rete relativi l’offerta del servizio di *unbundling* e di *shared access*” e che la contabilità si riferisca “ai costi di tutti i servizi accessori come i costi di co-locazione”.

288. In merito alla predisposizione della contabilità regolatoria solo un operatore (TI) non condivide l’orientamento dell’Autorità di adottare la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti (FDC/HCA) evidenziandone due principali ordini di motivazioni: da un lato, la necessità di favorire le infrastrutture alternative e, dall’altro lato l’inadeguatezza della modalità basata sul costo storico per la determinazione del prezzo di tali servizi ed il completo recupero degli investimenti. In particolare, l’operatore sottolinea che “un prezzo orientato ai costi storici non sarebbe rappresentativo del reale valore della rete di accesso e non manderebbe al mercato il corretto segnale di *make or buy*, necessario per favorire gli investimenti degli operatori in piattaforme analoghe o equivalenti o in competizione con quella in rame,..., in linea con il principio di neutralità tecnologica”. L’operatore sottolinea inoltre come la scelta di tale metodologia sia difforme dalla prassi internazionale e sia incoerente con gli orientamenti espressi in precedenza dall’Autorità in tema di contabilità regolatoria e con le modalità adottate per la fissazione dei prezzi del servizio in oggetto. Sulla base di tali considerazioni l’operatore ritiene che l’applicazione dei costi incrementali di lungo periodo (LRIC) basati sui costi correnti (CCA) sia la metodologia più idonea per la fissazione dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato.

289. Un operatore (TI) ha sottolineato la necessità che il tema relativo alla contabilità regolatoria sia trattato in uno specifico procedimento finalizzato a definire i formati e le modalità di calcolo.

290. Lo stesso operatore ha inoltre segnalato che l’Autorità, nell’indicare le categorie di costi considerati per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato, omette alcune attività ritenute necessarie alla realizzazione del servizio quali le attività tecniche di *provisioning*, le attività di *customer care* e di fatturazione e gestione delle relazioni commerciali con gli OLO. A riguardo, l’operatore precisa che i costi specifici per OLO non debbano essere attribuiti all’aggregato commerciale in quanto non utilizzati da quest’ultimo e quindi non oggetto di *transfer charge*, diversamente si determinerebbe “una violazione del principio di causalità e pertinenza dei costi”, e che non appare motivato il valore del 10% indicato dall’Autorità quale soglia massima relativa ai costi di gestione operatori.

291. L'operatore segnala, infine, l'opportunità di rivedere le regole di misurazione del costo dello shared access in quanto il criterio attualmente utilizzato, basato sui "costi aggiuntivi rispetto a quelli sopportati per la fornitura del servizio di *full unbundling*" rispondeva all'iniziale "obiettivo di sviluppare i servizi xDSL" ma "rischia a lungo andare di creare forti distorsioni del mercato".

Le valutazioni dell'Autorità sul quesito 7

A) OBBLIGHI DI TRASPARENZA

292. L'Autorità, nel confermare la proposta di decisione relativamente all'imposizione obblighi di trasparenza in capo a Telecom Italia, sulla base dell'analisi condotta e delle risposte alla consultazione pubblica, intende esprimere le seguenti ulteriori valutazioni.

293. La realizzazione di una rete di accesso attraverso i servizi di accesso disaggregato comporta elevati rischi industriali a causa degli ingenti costi di predisposizione dei siti (difficilmente predicibili) nonché degli elevati costi fissi di mantenimento. L'Autorità, al fine di ridurre l'incertezza nelle scelte di investimento da parte degli operatori alternativi, ritiene che Telecom Italia debba consentire, in qualsiasi fase della negoziazione dei contratti e durante la vigenza degli stessi, l'accesso ad ogni informazione sulla propria rete di accesso e sulle risorse di co-locazione.

294. Con specifico riferimento alla presentazione dei preventivi di predisposizione dei siti di co-locazione, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba garantire la massima trasparenza sui costi, permettendo agli operatori richiedenti ogni approfondimento utile alla valutazione degli stessi, al fine di verificare che le soluzioni ed i costi proposti siano ragionevoli ed in linea con i valori di mercato.

295. In merito alla disponibilità delle informazioni richieste dagli operatori, l'Autorità richiama quanto già al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR ove viene precisato che "*le informazioni puntuali sulle caratteristiche tecniche e di riempimento della rete di distribuzione dovranno essere fornite almeno per i siti aperti all'ULL con un livello di dettaglio tale da consentire agli operatori lo sviluppo di una corretta pianificazione commerciale dei loro servizi*". In tale sede l'Autorità ha precisato che le informazioni dovessero "*comprendere tutti i parametri necessari ai fini della verifica di disponibilità di un particolare servizio di accesso ad una data velocità trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure di unbundling dell'Offerta di Riferimento*".

296. L'Autorità, in considerazione della rilevanza di tali elementi informativi ai fini della pianificazione delle attività di sviluppo dei servizi di *unbundling* da parte degli operatori concorrenti e nel rispetto del principio di non discriminazione, ritiene che il database predisposto da Telecom Italia debba integrare tutte le informazioni definite dalle precedenti delibere dell'Autorità (2/00/CIR, 13/00/CIR, 11/03/CIR, 3/04/CIR, 1/05/CIR).

297. In particolare, il database predisposto da Telecom Italia deve includere i seguenti elementi:

- a) informazioni sui siti ULL con indicazioni di tipo anagrafico e tipologia degli impianti di condizionamento ed energia;
- b) lo spazio disponibile nei siti e nei permutatori con il dettaglio dell'occupazione degli spazi per moduli *unbundling* e interconnessione e l'occupazione di coppie al permutatore;
- c) la possibilità di ampliare il sito per moduli *unbundling* e interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio è disponibile o è necessario l'ampliamento della sala;
- d) gli spazi modulo già predisposti liberi o liberabili e le coppie al permutatore libere o liberabili secondo quanto all'art. 10 comma 10 della delibera 13/00/CIR;
- e) le consistenze di ciascun segmento della rete di accesso con le informazioni sull'occupazione della rete primaria e secondaria dettagliate per ciascuna tecnologia di accesso ammessa;
- f) le aree di copertura della rete tramite gli elementi della rete primaria e i civici serviti e servibili dalla rete secondaria correlata, i dati relativi alla lunghezza puntuale della tratta di rete primaria e secondaria;
- g) le attività pianificate di ampliamenti/modifiche di porzioni di rete di accesso, ed, in particolare, secondo quanto al punto 135 della delibera 3/04/CIR, "l'elenco degli stadi di linea che Telecom Italia intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei propri servizi all'utenza finale".

298. In aggiunta, l'Autorità richiede che Telecom Italia fornisca con preavviso pari almeno a due mesi le informazioni sull'eventuale inserimento nella rete di nuovi apparati/tecnologie trasmissive che possano modificare l'utilizzo dei cavi in rame.

299. L'Autorità, inoltre, nel valutare l'importanza per le decisioni di acquisto degli operatori alternativi delle predette informazioni, ritiene necessario che il database delle risorse della rete di accesso, il cui obbligo di pubblicazione da parte di Telecom Italia era già stato disposto dalle delibere n.11/03/CIR e n.3/04/CIR, sia reso accessibile agli operatori in modalità dinamica e contenga dati aggiornati.

300. In particolare, l'Autorità ritiene che l'aggiornamento del database delle risorse delle reti di accesso e di co-locazione debba avvenire entro 15 giorni dalla variazione nella disponibilità delle stesse.

301. Pertanto, l'Autorità intende ribadire quanto all'art. 2 comma 11 lettera a) della delibera n. 01/05/CIR che dispone che Telecom Italia consenta "l'accesso, in tempo reale, alle informazioni aggiornate di cui al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di *unbundling* e *shared access*".

302. Il predetto obbligo di accesso dinamico si estende anche alle informazioni aggiuntive, elencate al presente paragrafo, che Telecom Italia deve rendere disponibili agli operatori alternativi. I medesimi dati, assieme ad ogni informazione in merito risorse della rete di accesso utile alla pianificazione commerciale degli operatori alternativi, dovranno essere anche disponibili e comunicati, a richiesta, in formato elettronico *off-line*.

B) OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE

303. L'Autorità, a seguito dell'analisi condotta e delle risposte degli operatori alla consultazione pubblica, intende confermare la posizione espressa nella proposta di provvedimento in merito all'imposizione di obblighi di non discriminazione in capo all'operatore dominante con le specificazioni di seguito riportate.

304. L'Autorità rileva che la rete di accesso in rame di Telecom Italia è impiegata nella fornitura di una pluralità di servizi comunicazione, e non soltanto nella fornitura di accesso alle utenze residenziali ed affari. Sulla base del principio di non discriminazione non sussistono motivazioni per ammettere limitazioni sulla base della finalità d'uso, ovvero sulla base del tipo di servizio o di utenti serviti.

305. Con riferimento alle osservazioni esposte dagli operatori riguardo alla difformità di fornitura per i diversi servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ribadisce che le modalità attualmente vigenti per il servizio di *full unbundling* debbano essere estese a tutti i servizi di accesso disaggregato offerti da Telecom Italia compreso lo *shared access*, e conferma quanto disposto dalla delibera n. 1/05/CIR all'art. 2, comma 11, lett. b) e c), che prevede rispettivamente, "che l'attivazione del servizio di *shared access* dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL *wholesale* e sia rigettata in presenza di servizi di *full unbundling* di altro operatore" e "l'inclusione della gestione dell'assurance del servizio di *shared access* nei meccanismi informatizzati già previsti per l'*unbundling*". In particolare, con riferimento a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo summenzionato e in base a quanto già previsto dalla delibera 49/05/CIR sulla base della delibera 407/99 in merito all'allineamento delle condizioni di gestione dei servizi ADSL *wholesale* e *retail* di Telecom Italia, l'Autorità precisa che l'attivazione del servizio di *shared access* dà luogo alla cessazione automatica anche di eventuali servizi xDSL *retail* di Telecom Italia.

306. Con riferimento alle segnalazioni presentate dagli operatori riguardo alle problematiche di migrazione dei clienti, l'Autorità ritiene che, in un contesto generale di applicazione del principio di non discriminazione, debbano essere incluse anche le

modalità operative a garanzia di una fluida e rapida gestione della clientela, che consentano di ridurre i tempi di attivazione e migrazione e di minimizzare i disservizi e le asimmetrie informative a salvaguardia degli operatori nuovi entranti.

307. In particolare, con riferimento al servizio di *full unbundling*, l'Autorità ha rilevato che le modalità di gestione attualmente in essere, al fine di mantenere il numero assegnato al cliente, non consentono il passaggio degli utenti in *unbundling* tra operatori concorrenti senza l'esplicita disattivazione del servizio da parte del *donating*, il rientro in Telecom Italia e la riattivazione in *unbundling* da parte del *recipient*, con evidenti criticità in merito ai costi per l'utente ed ai tempi di transizione. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che tutti gli operatori che fanno uso dei servizi di accesso disaggregato (*full unbundling* o *shared access*) stipulino accordi reciproci e bilaterali al fine di minimizzare, anche mediante opportune comunicazioni verso Telecom Italia, il tempo di disservizio per l'utente sincronizzando ove possibile cessazioni ed attivazioni. Tali accordi dovrebbero prevedere, tra l'altro, che al momento della disattivazione del contratto di accesso disaggregato (*full unbundling* o *shared access*) senza contestuale *number portability*, l'operatore a cui il numero ritorna in disponibilità non lo riassegni per un periodo tale da consentire ad un nuovo operatore, a cui il cliente intestatario si è eventualmente rivolto, di chiedere la portabilità del numero stesso. L'Autorità ritiene che un periodo sufficiente a tal fine sia pari a 30 giorni.

308. In particolare, con riferimento alla *number portability*, l'Autorità precisa che tale prestazione è finalizzata a tutelare il diritto dell'utente finale di scegliere il proprio operatore di telefonia (art. 80 del Codice). E' pertanto necessario sottolineare, anche riguardo al servizio di *shared access*, che la prestazione di *number portability* non può essere condizionata al tipo di servizio intermedio impiegato dall'operatore alternativo.

309. Relativamente alla modalità di gestione dei passaggi tra servizi di *unbundling* e servizi di accesso delle divisioni commerciali di Telecom Italia, l'Autorità ritiene, nel contemperare le esigenze di favorire lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato e di garantire agli utenti il diritto di scegliere il proprio fornitore di servizi di comunicazione, che le procedure di disattivazione del servizio di *full unbundling* e di *shared access* con contestuale rientro in Telecom Italia debbano poter essere trattate alla stregua dei passaggi tra operatori alternativi diversi, ovvero attivate su istanza dell'operatore *recipient*, pur nel rispetto di opportune asimmetrie a favore degli operatori alternativi.

310. A tal fine, l'Autorità ritiene che, in tutti i casi in cui la procedura di passaggio dia luogo alla disattivazione di un servizio di accesso disaggregato, Telecom Italia debba dare comunicazione all'operatore alternativo *donating* in merito alla disattivazione del servizio disaggregato con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla attuazione della stessa, al fine di consentire a quest'ultimo le proprie verifiche con il cliente finale e la eventuale riconfigurazione degli apparati in centrale. La procedura di disattivazione non ha luogo nel caso in cui l'operatore alternativo *donating* trasmetta a Telecom Italia, nei termini succitati, idonea documentazione attestante la volontà del cliente di mantenere il

servizio in essere. In tal caso, Telecom Italia notifica l'avvenuta interruzione della procedura di attivazione all'operatore *recipient*.

311. Per le attivazione di servizi di accesso disaggregato in cui l'operatore *donating* è una divisione commerciale di Telecom Italia, una società collegata o controllata da quest'ultima, in linea con quanto già previsto dalla regolamentazione corrente, Telecom Italia da seguito senza indugio all'ordine di attivazione del servizio secondo le normali procedure e tempistiche previste dagli SLA del servizio di accesso disaggregato richiesto.

312. L'Autorità, ritiene che tutti gli operatori debbano conservare copia scritta della dichiarazione di volontà dell'utente finale di cambiare operatore e di adesione all'offerta del *recipient*. Tale dichiarazione, recante ogni dettaglio utile alla risoluzione di eventuali contenziosi tra operatori e tra operatori ed utenti, viene esibito a richiesta delle parti interessate.

313. In merito al prezzo del servizio di *shared access*, l'Autorità rilevando la necessità di favorire lo sviluppo efficiente di tale servizio e al fine di garantire la crescita della concorrenza nei servizi a banda larga, intende ribadire il principio, già affermato nelle delibere n. 2/03/CIR e 3/04/CIR, secondo il quale, in caso di recesso del cliente finale dal contratto di telefonia con Telecom Italia, l'operatore in *shared access* sulla linea interessata continua a corrispondere il canone previsto per l'accesso condiviso. Diversamente, ove il cliente abbia contestualmente disdetto il contratto di accesso al dettaglio con Telecom Italia per avvalersi di servizi di telefonia forniti in banda dati dall'operatore alternativo (*unbundling* dati), quest'ultimo deve corrispondere un importo pari a quello del servizio di *full unbundling*. Le condizioni gestionali del servizio di *shared access* in tale caso risultano equiparate a quelle di gestione del servizio di *full unbundling*. Con riferimento invece alle risorse ai permutatori in centrale l'operatore alternativo ha facoltà di richiedere o meno la migrazione delle componenti impiantistiche impiegate secondo le proprie necessità.

314. In generale, l'Autorità ritiene che la fornitura dei servizi di *shared access* e *full unbundling* deve avvenire con analoghe condizioni di garanzia nei confronti degli operatori richiedenti e dei clienti finali e che non sussista alcuna valida motivazione per limitare l'impiego delle linee di accesso in *shared access* ed in *full unbundling* a specifiche finalità d'uso in merito alla tipologia di servizi ammessi o di utenza servita.

315. L'Autorità concorda con la considerazione secondo cui l'adozione di tempi massimi di provisioning identici tra offerte *retail* e *wholesale* dell'operatore notificato può rappresentare un impedimento alla concorrenza, come sottolineato anche dalla Commissione Europea, e pertanto, al fine di garantire agli operatori la possibilità di fornire servizi ai propri clienti in tempi confrontabili con quelli di Telecom Italia, nel rispetto del principio di parità di trattamento, ed in linea con quanto definito dalla delibera 304/03/CONS per le condizioni di fornitura dell'offerta di linee affittate *retail* e *wholesale*, ritiene opportuno confermare il principio secondo il quale i tempi massimi di

fornitura, nonché i tempi di ripristino del servizio a fronte di guasti, previsti per l'offerta *wholesale* debbano essere inferiori rispetto a quelli previsti per l'offerta *retail*.

316. L'Autorità ritiene peraltro che, laddove sussistano diversità strutturali tra i servizi forniti agli operatori alternativi e quelli forniti alle direzioni commerciali, sulla base del principio di parità di trattamento, le condizioni di *provisioning* e di assurance garantite agli operatori alternativi devono comunque essere tali da assicurare la replicabilità dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente.

317. Con riferimento alle modalità di gestione delle richieste degli studi di fattibilità relativi ai servizi di co-locazione, al fine di evitare che i tempi per la predisposizione dei suddetti studi e la loro successiva analisi da parte degli operatori richiedenti interferiscano con i tempi di consegna garantiti, l'Autorità ritiene utile che i conteggi relativi al calcolo delle penali di *provisioning* siano sospesi ma non azzerati nel periodo intercorrente tra la consegna dello studio di fattibilità e l'ordine da parte dell'operatore.

318. Sulla base delle risultanze del tavolo tecnico sullo *spectrum management* in merito all'attività di qualificazione xDSL e in considerazione dell'asimmetria informativa di Telecom Italia sulle caratteristiche del cavo e della linea in ULL/SA, l'Autorità, al fine di garantire la parità di trattamento interna-esterna nell'ambito dei servizi di accesso disaggregato, intende confermare l'art. 2 comma 11, lett. d) della delibera n. 1/05/CIR che prevede "la corresponsione del contributo di qualificazione xDSL in due quote distinte, la prima relativa alle attività di conteggio del grado di riempimento del cavo, la seconda relativa al calcolo della massima velocità supportata. Nel caso in cui l'operatore non richieda garanzie sulla velocità, la seconda quota non è dovuta".

319. In particolare, in considerazione di quanto emerso dal tavolo tecnico sullo *spectrum management*, l'Autorità rileva che le attività di conteggio delle linee attive coinvolgono tutte le tecnologie di accesso considerate nel mix di riferimento impiegato nella modellazione del livello di interferenza dei cavi, quali ad es. i servizi ISDN ed i servizi CDN in tecnica HDSL. L'attribuzione dei costi relativi alle attività di conteggio del grado di riempimento del cavo deve pertanto contemplare in eguale misura tutte le coppie sulle quali sono attive tecnologie che contribuiscono allo scenario interferenziale di riferimento, incluse quelle che Telecom Italia impiega per i propri servizi finali. Nelle more della revisione dei sistemi di contabilità dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, anche sulla scorta delle presenti indicazioni, ed in considerazione degli impegni assunti da Telecom Italia nell'ambito del procedimento AGCM A351 in merito al servizio in oggetto, l'Autorità ritiene che il contributo di qualificazione xDSL per gli anni 2005 e 2006 non sia dovuto e che per l'anno 2007, sulla base dell'orientamento al costo e delle evidenze della contabilità regolatoria, sia sottoposto al regime di *network cap* secondo quanto previsto al presente provvedimento.

320. In linea con l'obiettivo di incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili, di cui all'art. 13 del Codice, nell'ottica di garantire un uso efficiente delle risorse di rete nel rispetto del principio di parità di trattamento, si ribadiscono gli obblighi di offerta dei servizi accessori all'*unbundling* quali il canale numerico ed il prolungamento

dell'accesso su portanti in fibra secondo le modalità disposte dalla normativa previgente.

321. Con riferimento al servizio di canale numerico, al fine di garantire agli operatori alternativi la possibilità di fruire dei servizi di *unbundling* su tutto il territorio nazionale, anche nel caso di indisponibilità di risorse di co-locazione, l'Autorità ritiene necessaria l'offerta del servizio sostitutivo di canale numerico da parte di Telecom Italia in tutti i casi di rifiuto dei servizi di *unbundling*. L'Autorità rileva che le capacità inizialmente previste per tale servizio (Nx64Kbps fino a 2Mbps) non sono allo stato consistenti con le velocità trasmissive previste dalle tecniche di trasmissione impiegate con le linee di *unbundling* e di *shared access*. A fine di colmare tale divario, l'Autorità ritiene che l'offerta del servizio di canale numerico debba essere estesa alle modalità NxSHDL con velocità fino a 9,2Mbps ed alle modalità SDH in fibra a 34Mbps.

322. Inoltre, in considerazione del diverso livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi sul territorio nazionale con riferimento alle reti di trasporto ed alle reti metropolitane, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia mantenga il servizio accessorio di prolungamento dell'accesso con portanti in fibra al fine di agevolare l'accesso al maggior numero possibile di centrali di stadio di linea. Sono pertanto confermati, per la fornitura del servizio di canale numerico e di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra gli obblighi, di cui alle delibere 2/00/CIR e successive modificazioni o integrazioni secondo quanto al presente provvedimento.

323. In particolare con riferimento alla topologia delle infrastrutture civili di posa dei cavi, si rileva che l'architettura fisica della rete in fibra di Telecom Italia non prevede un collegamento diretto tra tutte le centrali SL e la centrale SGU di riferimento: la rete è infatti strutturata in anelli che attraversano i diversi stadi di linea e la centrale SGU di pertinenza. L'Autorità rileva che il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra deve pertanto riguardare tutte le portanti e le canalizzazioni che Telecom Italia impiega nei propri anelli di collegamento delle centrali SL con la centrale SGU di riferimento. Specificamente, nelle centrali SL che non hanno connessione diretta con l'SGU di riferimento tramite portanti ed opere civili, Telecom Italia deve consentire la fornitura del servizio di prolungamento di fibra tra SL adiacenti. 323. Per quanto riguarda il servizio accessorio di prolungamento dell'accesso su canale numerico, in quanto pertinente ai mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani, l'Autorità rimanda a quanto disposto nel relativo provvedimento di analisi dei mercati n. 13 e 14.

324. L'Autorità, in considerazione dell'alta rischiosità della co-locazione per gli elevati costi di *start up* e mantenimento, al fine di incentivare la concorrenza basata sulle infrastrutture, ritiene necessario lo sviluppo di una serie di misure volte a rendere maggiormente flessibili i costi di co-locazione. In particolare, l'Autorità ritiene che la possibilità di sublocazione degli spazi in co-locazione, costituendo un abbattimento delle barriere all'ingresso, da un lato possa consentire agli operatori più piccoli, attualmente non in grado di sostenere elevati costi fissi, di entrare nel mercato per

offrire servizi basati sulle infrastrutture e, dall'altro lato, possa permettere agli operatori già infrastrutturati di recuperare parzialmente i costi di co-locazione. Analogamente, l'Autorità considera opportuno che Telecom Italia preveda modalità di cessione, totale e parziale, tra operatori degli spazi di co-locazione.

325. Per le medesime considerazioni, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia preveda modalità di parzializzazione dei costi di co-locazione e consenta agli operatori alternativi che acquistano il servizio una maggiore prevedibilità dei costi relativi ai servizi di co-locazione "a progetto" attraverso la pubblicazione di parametri di riferimento, ovvero prezzi unitari indicativi, per ciascuna categoria di costo/livello di servizio.

326. In merito alla parzializzazione dei costi di co-locazione richiesta dagli operatori alternativi, l'Autorità ritiene necessario introdurre una modalità di rateizzazione che preveda la dilazione del pagamento dei costi di predisposizione dei siti sul canone mensile della singola linea venduta. A tal fine deve essere prevista in offerta di riferimento la possibilità per l'OLO di corrispondere il prezzo complessivo di predisposizione del sito entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima da parte di Telecom Italia, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA, in aggiunta al canone ULL/SA. La quota mensile per cliente attivato è determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero dei clienti ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'operatore corrisponde a Telecom Italia l'eventuale valore residuo, cioè il valore complessivo al netto delle quote mensili già versate. L'Autorità ritiene che 24 mesi siano un arco temporale sufficiente a consentire agli operatori alternativi di attivare il numero utenti tale da conseguire le economie di scala necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di ritorno dell'investimento sulla singola centrale. Peraltro, si rileva che tale modalità è già stata proposta autonomamente da TI nell'ambito degli impegni assunti con gli operatori nel corso del procedimento A351 dell'AGCM.

327. Riguardo alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorità evidenzia la necessità che venga garantita da parte di Telecom Italia la certezza dei tempi e dei costi e, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento, nel confermare gli obblighi di cui all'art. 2 comma 16 lettera a della delibera 3/04/CIR, ribadisce che il costo dell'attività di riordino dei permutatori deve essere ripartito tra tutti gli operatori in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascun operatore (Telecom Italia inclusa).

328. Con riferimento alle modalità alternative alla co-locazione fisica, finalizzate al superamento delle barriere all'ingresso costituite dagli ingenti *sunk cost* della stessa, l'Autorità conferma l'obbligo per Telecom Italia di fornire i servizi di co-mingling e co-locazione virtuale e le disposizioni a riguardo previste dalle delibere 4/02/CIR, 2/03/CIR e 3/04/CIR, anche indipendentemente dalla disponibilità di risorse per la co-locazione fisica. Si ribadisce in particolare che, per il principio di parità di trattamento, Telecom Italia, nel caso di offerta di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione

dell'apparato da parte di Telecom Italia, è obbligata a fornire agli operatori, con prezzi orientati ai costi, tutti gli apparati dalla stessa impiegati per i propri servizi (ovvero quelli rispondenti agli standard tecnici internazionali e per i quali Telecom Italia è in grado di effettuarne la manutenzione), ed a riportarne le relative condizioni tecniche ed economiche in offerta di riferimento.

329. Al fine di limitare la possibilità per l'operatore dominante di mettere in atto comportamenti anticompetitivi e discriminatori nei tempi di predisposizione dei siti di co-locazione, l'Autorità ritiene inoltre utile introdurre in offerta di riferimento la possibilità per l'OLO di acquisire immediatamente in ULL (cosiddetto ULL virtuale)⁴³ - con un tempo tecnico di preavviso massimo di 30 giorni -, attraverso la rete Telecom Italia, qualsiasi collegamento di clienti ubicati nell'area di centrale del sito contrattato. A tal fine l'Autorità ritiene che i servizi di fonia e dati offerti precedentemente al cliente finale debbano continuare ad essere offerti alle condizioni economiche dei servizi regolamentati di interconnessione ed all'ingrosso fino alla presa di consegna del sito da parte dell'operatore alternativo.

330. Analogamente, in caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di *shared access*, di *unbundling* dati e *full unbundling*, al fine di prevenire comportamenti anticoncorrenziali da parte di Telecom Italia volti a limitare la crescita del numero di utenti in accesso disaggregato, l'Autorità ritiene che quest'ultima debba garantire all'operatore che ha effettuato la richiesta di ampliamento, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva consegna dell'ampliamento, la possibilità di acquisire immediatamente nuovi clienti mediante il servizio *bitstream* con interconnessione al DSLAM, il servizio di raccolta CPS ed (in funzione degli esiti della consultazione di cui alla delibera 69/05/CONS) il servizio di *wholesale line rental* a condizioni economiche orientate ai costi ed in linea con quelle dei relativi servizi di accesso disaggregato.

331. Infine, relativamente all'osservazione formulata da alcuni operatori sull'implementazione di un meccanismo di controllo volto a garantire il rispetto del principio di non discriminazione interna-esterna da parte dell'operatore dominante, l'Autorità rammenta l'obbligo di separazione contabile e amministrativa disposto dall'art. 2 della delibera 152/02/CONS in capo a Telecom Italia e ribadito dall'Autorità nella proposta di provvedimento come di seguito dettagliata con riferimento agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi.

C) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN'OFFERTA DI RIFERIMENTO

332. Con specifico riferimento all'obbligo di pubblicazione di un'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ritiene necessario confermare l'obbligo in capo a Telecom Italia di pubblicazione di un'offerta a validità annuale, da sottoporre

⁴³ Si rileva, peraltro, che tale modalità di "ULL virtuale" è stata introdotta da Telecom Italia autonomamente negli impegni assunti nell'ambito del procedimento A351 dell'AGCM.

all'approvazione dell'Autorità, recante tutte le principali condizioni tecniche ed economiche di offerta previste al presente provvedimento.

333. L'Autorità sottolinea che la vigenza dell'offerta di riferimento è dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di pertinenza e che pertanto le eventuali modifiche disposte in fase di approvazione da parte dell'Autorità dovranno intendersi riferite all'intero periodo di vigenza della stessa, al fine di garantire certezza al mercato indipendentemente dalla data di effettiva approvazione dell'offerta medesima.

D) OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI CONTROLLO DEI PREZZI

334. Con la delibera n. 415/04/CONS l'Autorità aveva espresso l'orientamento di confermare l'utilizzo del meccanismo di *network cap* come strumento di controllo pluriennale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato alla rete di distribuzione in rame. Le modalità applicative di tale meccanismo prevedevano un unico paniere di servizi di accesso all'ingrosso, i cui prezzi iniziali derivavano dall'ultima offerta di riferimento approvata ed il cui "fattore X" di efficientamento annuale era fissato in IPC – IPC.

335. Le risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato che tutti gli operatori condividono l'orientamento espresso dall'Autorità di voler confermare l'applicazione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato. Diverse, invece, sono le posizioni degli operatori sulle modalità applicative del meccanismo di *network cap* laddove in particolare la maggior parte degli operatori ritiene che il sistema di controllo pluriennale dei prezzi debba prevenire pratiche di prezzi eccessivi e sussidi incrociati abusivi della concorrenza.

336. I sussidi incrociati tra servizi sono realizzabili all'interno del *network cap* nel caso in cui i panieri che lo compongono includono un numero eccessivo di servizi, il cui grado di concorrenza è differenziato e la struttura di costi è caratterizzata da pesi nonché dinamiche di efficienza non omogenei.

337. Le pratiche di sussidi incrociati hanno come fine quello di disincentivare la domanda di un dato servizio, il cui grado di concorrenza è basso, mantenendo lo stesso ammontare di ricavi totali dei servizi inclusi nel paniere di riferimento. Ciò comporta la riduzione dei prezzi dei servizi soggetti ad una maggiore crescita o una certa pressione competitiva e l'incremento dei prezzi dei servizi offerti in una situazione in cui è esercitabile maggiormente il potere di mercato.

338. Analogamente devono essere inclusi in panieri diversi servizi con pesi e dinamiche di crescita differenti. Sfruttando il ritardo temporale tra i volumi impiegati per la valutazione del ricavo nominale del paniere ed i volumi effettivamente venduti, l'operatore SMP può, infatti, frenare lo sviluppo del servizio a maggior crescita allocando su quest'ultimo ricavi nominali da servizi con volumi stabili o decrescenti.

339. Fino all'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2005 e alla proposta di provvedimento di cui alla delibera n. 415/04/CONS non era stata riscontrata la necessità di definire un paniere di servizi specifico per l'accesso condiviso in ragione del fatto che al termine del 2004 i volumi venduti dei servizi relativi all'accesso condiviso sono risultati modesti e di peso economico trascurabile se rapportati agli altri servizi di accesso disaggregato. Nonostante i volumi attesi dei servizi di accesso condiviso siano in sensibile crescita per gli anni 2005 e 2006, il valore di tale servizio non assumerà nel paniere un peso tale da impedire pratiche di sussidi incrociati. Per tale ragione e in considerazione della tutela necessaria ad un servizio il cui sviluppo è tuttora in una fase iniziale, i servizi di accesso condiviso devono essere inclusi in un paniere specifico distinto dagli altri servizi di accesso all'ingrosso.

340. I servizi di prolungamento dell'accesso e di canale numerico presso SL e SGU hanno dinamiche di efficienza e grado competitivo differenti dai servizi di accesso disaggregato alla rete di distribuzione. In particolare, il prolungamento dell'accesso rappresenta il servizio di fornitura di cavi in fibra tra la centrale SL e la centrale SGU gestito dall'operatore richiedente attraverso i propri apparati trasmissivi. Il canale numerico è, invece, il servizio sostitutivo dei servizi di accesso disaggregato che costituisce un servizio di linea affittata tra la sede cliente e il punto di interconnessione con l'operatore.

341. Anche i valori di tali servizi risultano relativamente bassi se rapportati ai ricavi nominali del paniere unico proposto dall'Autorità con la delibera n. 415/04/CONS.

342. Alla luce di quanto premesso, l'Autorità ritiene che, al fine di prevenire pratiche di prezzi anti-competitive da parte dell'operatore detentore di significativo potere di mercato, i panieri di servizi debbano essere disaggregati per riflettere le dinamiche di efficienza specifiche di ciascun servizio anche in base al peso che i costi di un dato servizio assumono sui costi totali del paniere nonché ai volumi e gli investimenti attesi.

343. Al riguardo, l'Autorità ritiene che i panieri di servizi di accesso debbano essere distinti in:

- ❑ Paniere A: servizi di accesso disaggregato alla rete e sottorete di distribuzione in rame;
- ❑ Paniere B: servizi di accesso condiviso;
- ❑ Paniere C: servizi di prolungamento dell'accesso;
- ❑ Paniere D: servizi di canale numerico presso SL e SGU.

344. Al fine di limitare le pratiche di sussidio tra i diversi servizi, l'Autorità ritiene necessario che ciascun paniere comprenda, oltre ai canoni, anche tutti i contributi relativi alle prestazioni accessorie connesse al servizio stesso (attivazione, disattivazione, identificazione coppia in presenza di interferenza, rimozione della coppia, SLA plus, ecc.).

345. In relazione alle risultanze della consultazione pubblica e della prassi seguita attraverso i provvedimenti concernenti i meccanismi di controllo pluriennale dei prezzi dei servizi all'ingrosso e al dettaglio, l'Autorità ritiene che il meccanismo del *network cap* debba applicarsi alle offerte di riferimento degli anni 2006 e 2007, considerando i prezzi dell'offerta di riferimento 2005 quali valori iniziali del meccanismo di cap.

346. In merito alle modalità di fissazione del vincolo di riduzione da applicare al meccanismo di *network cap*, l'Autorità osserva quanto segue. Con il documento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 415/04/CONS, l'Autorità aveva proposto un vincolo di programmazione dei prezzi del paniere pari a IPC-IPC, vincolo che mantiene costante, nella media, il valore nominale dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato. Tale proposta era giustificata da una parte dalle valutazioni degli andamenti dei costi sottostanti i servizi di accesso così come rilevati dalle contabilità regolatorie sino al 2002 e, dall'altra parte, dalla possibile revisione delle modalità di attribuzione delle restanti componenti di costo della rete di accesso, così da garantire il pieno rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno.

347. Nel corso del procedimento, l'Autorità ha acquisito da Telecom Italia i dati di contabilità regolatoria riferiti agli anni 2003 e 2004. I dati contabili relativi alla rete di accesso sono stati utilizzati, insieme ai corrispondenti dati degli anni 2001-2002, già a disposizione dell'Autorità, per stimare l'evoluzione dei costi complessivi della rete di accesso per gli anni 2005-2007, che consente di prevedere, per l'anno 2007, una significativa riduzione dei costi relativi alla rete di accesso. E' stata inoltre effettuata, a partire dagli stessi dati contabili, una stima dell'evoluzione del numero di coppie attive, al fine di determinare il costo unitario dei servizi di accesso, dalla quale si evince una contestuale diminuzione del numero di coppie attive all'anno 2007.

348. E' stato quindi considerato l'impatto, sui costi totali, della variazione del tasso di rendimento del capitale, che evolve da un valore di 13,5% ad un valore di 10,2% determinato, nel corso del procedimento, sulla base della metodologia sottoposta a consultazione pubblica nell'allegato B2 alla delibera n. 415/04/CONS e consolidata in allegato A1 alla delibera n. 4/06/CONS.

349. Relativamente alle modalità di attribuzione di alcune delle componenti di costo, l'Autorità, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, ha proceduto ad utilizzare una modalità di attribuzione dei costi inerenti la manutenzione correttiva, sulla base dell'applicazione del principio di parità interno-esterno. Infatti, dall'analisi dei dati di contabilità regolatoria e sulla base della metodologia utilizzata da Telecom Italia, emerge che il costo medio unitario pagato dalla divisione commerciale del medesimo operatore risulta inferiore a quello pagato dagli operatori alternativi. Ciò in ragione del diverso ed inferiore valore del costo di manutenzione correttiva attribuito al servizio di accesso POTS, rispetto a quello attribuito ai servizi di accesso utilizzati per la larga banda ed al fatto che la percentuale di accessi POTS (sul totale dei servizi di accesso) utilizzati da Telecom Italia è molto maggiore della corrispondente percentuale

osservabile per gli operatori alternativi. Si è, pertanto, provveduto ad attribuire il costo di manutenzione correttiva (predetto per gli anni 2005-2007) in maniera uniforme su tutte le coppie attive (incluse quelle in unbundling). In tal modo, la quota di costo relativa alla manutenzione correttiva è indipendente dalla tipologia di accesso utilizzata sia da Telecom Italia che dagli operatori alternativi.

350. Il procedimento contabile descritto ai punti precedenti è stato quindi utilizzato per stimare i valori di costo prospettici a partire dal dato, esposto da Telecom Italia nella contabilità regolatoria 2004, di costo unitario del servizio di accesso disaggregato (*full unbundling*), mediato sulle differenti tipologie di accesso (POTS, ADSL, SDSL) richieste dagli operatori alternativi. Tale valore risulta pari a 11,03 euro/mese. Proiettando gli effetti della valutazione prospettica dei costi e dei volumi per gli anni 2005-2007, si ottengono i valori di costo per il servizio di accesso disaggregato, da intendersi come valore medio rispetto alle differenti tipologie di accesso offerte, di seguito riportati :

Anno di riferimento	2005	2006	2007
Costo medio del servizio di accesso disaggregato (full unbundling) (Euro/mese)	8,81	8,31	7,84

351. In merito quindi alla fissazione del valore obiettivo di costo, da utilizzare per la fissazione del prezzo del servizio di accesso disaggregato per l'anno 2007, l'Autorità svolge le seguenti considerazioni. L'Autorità ha da sempre considerato una competizione basata sulle infrastrutture come presupposto essenziale per una concorrenza tra operatori sostenibile, nel medio e lungo periodo, a beneficio del mercato e dei consumatori. Nel caso di specie, i servizi di accesso disaggregato rappresentano una componente essenziale per la realizzazione di una competizione infrastrutturale che supporti lo sviluppo dei servizi a larga banda. L'obiettivo che l'Autorità intende perseguire è quindi quello di ottenere le migliori condizioni, sia economiche sia tecniche, dell'offerta di servizi di accesso disaggregato, che possano incentivare gli operatori alternativi ad investire sulle infrastrutture piuttosto che sulla rivendita dei servizi. Si deve inoltre considerare che i servizi di accesso disaggregato assumeranno un ruolo sempre più importante per sostenere la competizione sui servizi innovativi differenti dalla voce. Infatti, l'avanzamento della tecnologia consente di utilizzare il tradizionale doppino anche per servizi dati a larga banda a velocità sempre crescenti (una velocità di accesso di 4 mbit/s è considerata ormai standard) e per servizi di diffusione radio-televisiva. Pertanto, dal tradizionale utilizzo per la trasmissione della voce e dati per accesso ad Internet a velocità medio-basse, la coppia in rame si sta

dimostrando un supporto fondamentale per l'offerta di contenuti a valore aggiunto (distribuzione di contenuti musicali e video, streaming audio/video, diffusione televisiva). Tale offerta può essere anche supportata attraverso le offerte di accesso a larga banda *wholesale* e *bitstream access*, tuttavia il servizio di accesso disaggregato consente all'operatore alternativo un controllo dei parametri e della qualità del servizio offerto non realizzabile attraverso le offerte sopra descritte ed in definitiva il controllo di quelle risorse necessarie a poter formulare le proprie offerte di contenuti in maniera flessibile, indipendentemente dalle offerte dell'operatore *incumbent*.

352. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene necessario, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di incentivazione alla concorrenza infrastrutturale e di stimolo degli operatori alternativi all'uso dell'offerta di accesso disaggregato, fissare, in via prospettica, per il 2007 un prezzo per il servizio di accesso disaggregato di *full unbundling* che, anticipando di un anno il livello di efficientamento stimato per Telecom Italia, rifletta i costi del servizio estrapolati per il medesimo anno, ossia 7,84 euro/mese. Ciò premesso, considerato il valore iniziale indicato nell'offerta di riferimento 2005 per il servizio di accesso disaggregato di *full unbundling* (8,3 euro/mese) un vincolo di riduzione di prezzo IPC-X, con X pari al 4,75% (e sulla base di una ipotesi di tasso IPC medio per gli anni 2005 e 2006 pari a 2,0%) risulta necessario ad assicurare un prezzo per l'anno 2007 orientato ai costi previsti per il medesimo anno.

353. Sotto altro profilo, il prezzo così determinato per l'anno 2007 risulta peraltro sostenibile e coerente con quanto la stessa Telecom Italia pratica per l'anno 2005 ed intende praticare per l'anno 2006. E' infatti noto che, nell'ambito del caso A351 avviato dall'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato, Telecom Italia ha assunto una serie di impegni per la riduzione delle barriere all'entrata e replicabilità nel mercato dei clienti business e per l'accelerazione della concorrenza nel mercato dell'accesso. Con riferimento a tale ultimo aspetto, Telecom Italia si è, tra l'altro, impegnata a riconoscere, su base mensile e per il periodo che intercorre dal 1/1/2005 al 31/12/2006, un bonus equivalente a 9,6€anno, per ogni linea già esistente o attivata in modalità *unbundling* nel periodo di vigenza dell'offerta. Con tale impegno, il prezzo effettivo del servizio di *full unbundling* risulta pari, negli anni 2005 e 2006 a 7,5 euro/mese. Pertanto, il prezzo previsto per l'anno 2007 appare proporzionato in relazione al prezzo effettivamente praticato da Telecom Italia per gli anni 2005 e 2006.

354. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità, ritiene giustificato un vincolo generale di programmazione dei prezzi per i quattro panieri A, B, C e D pari a IPC-4,75%. Tale vincolo infatti, seppur valutato in relazione ai prezzi dei servizi di *full unbundling* riflette l'evoluzione prospettica dei costi della totalità dei servizi di accesso disaggregato, sottostanti quindi ai prezzi dei servizi inclusi nei differenti panieri sopra identificati.

355. Sulla base di quanto premesso i fattori di variazione percentuale annuale dei prezzi per ciascun paniere di riferimento per le Offerte di Riferimento degli anni 2006 e 2007 sono pari a

Paniere A: IPC – 4,75%

Paniere B: IPC – 4,75%

Paniere C: IPC – 4,75%

Paniere D: IPC – 4,75%

356. Con riferimento ai valori iniziali, le variazioni dei prezzi per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere applicate ai prezzi dei servizi inclusi nei panieri A, B, C e D, come approvati con la delibera n. 1/05/CIR. Per ciò che attiene ai valori di prezzo relativi all'anno 2006, con riferimento tra l'altro al prezzo per il servizio di *full unbundling*, si osserva che Telecom Italia si è impegnata, nell'ambito del caso A351 AGCM, a praticare condizioni economiche che l'Autorità ha giudicato idonee al fine dell'accelerazione della concorrenza nel mercato dell'accesso e che vengono integralmente richiamate nel presente provvedimento.

357. L'Autorità infine ritiene opportuno imporre un sub cap, pari al vincolo di riduzione del corrispondente paniere, sui canoni mensili dei servizi di accesso disaggregato, al fine di garantire la migliore prevedibilità sull'andamento dei prezzi dei servizi a canone. Si ritiene inoltre opportuno imporre il medesimo vincolo di sub cap sui contributi relativi alle attività di manutenzione a vuoto e SLA plus su base richiesta in ragione del ridotto peso che tali servizi assumerebbero all'interno dei rispettivi panieri di riferimento. L'Autorità ritiene che tali contributi debbano essere mantenuti al fine di garantire che le risorse di personale per la gestione e la manutenzione della rete di Telecom Italia siano impiegate in modo efficiente dagli operatori alternativi.

358. Con riferimento alle restanti osservazioni degli operatori circa le modalità attuative del meccanismo di controllo dei prezzi, l'Autorità ritiene che, anche nel rispetto dei vincoli posti dal meccanismo del *network cap*, in particolari circostanze (come ad esempio l'introduzione di nuovi servizi considerati strategici), a causa delle inevitabili asimmetrie informative a vantaggio dell'operatore dominante, potrebbero determinarsi effetti anticompetitivi e ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilità di intervento per l'Autorità nel caso in cui l'applicazione di prezzi proposti da Telecom Italia, seppur formalmente corretti, comportasse effetti distorsivi della concorrenza.

359. In merito poi al periodo di riferimento del paniere dei consumi utilizzato per valutare il rispetto del *network cap* l'Autorità ritiene che, in considerazione dei tempi "tecnici" di consolidamento e validazione dei dati effettivi di consumo, non sia possibile comprimerne ulteriormente i tempi di elaborazione e ritiene pertanto opportuno confermare che i volumi di vendita considerati ai fini della verifica del *network cap* per l'offerta di riferimento dell'anno successivo (presentata da Telecom Italia entro il 30

ottobre di ciascun anno), siano quelli relativi ai dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno in corso.

E) Obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi

360. Nel confermare la propria proposta di decisione, a seguito dell'analisi eseguita e dei contributi forniti dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica, l'Autorità intende effettuare alcune valutazioni aggiuntive.

361. L'attuale regolamentazione prevede, a sostegno delle misure di controllo dei prezzi e nel rispetto del principio di trasparenza, l'obbligo in capo a Telecom Italia di predisporre una contabilità regolatoria soggetta a certificazione da un soggetto terzo indipendente e alla pubblicazione.

362. Relativamente ai criteri di predisposizione di tale contabilità regolatoria l'Autorità intende confermare la metodologia a costi storici pienamente distribuiti (modello FDC/HCA) in considerazione della scarsa contendibilità, anche nella valutazione di lungo periodo, del mercato dei servizi di accesso disaggregato, che non giustifica quindi l'adozione di metodologie per la valutazione dei cespiti a costi correnti.

363. Al riguardo, si rileva come tale scelta sia in sintonia con i precedenti orientamenti espressi da questa Autorità e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato⁴⁴. Infatti, la metodologia a costi storici pienamente distribuiti risulta, nel sopra delineato contesto nazionale del mercato in esame, la più idonea a salvaguardare il processo concorrenziale ed a tutelare gli interessi dei consumatori finali.

364. In primo luogo, l'individuazione del mercato rilevante, che ha condotto all'inclusione della sola rete in rame ed all'esclusione delle altre reti di accesso ai servizi di telecomunicazioni, comporta che i prezzi dei servizi di *unbundling* non debbano rappresentare degli indicatori volti a favorire la costruzione di reti basate su tecnologie trasmissive alternative, poiché, come detto, i relativi servizi all'ingrosso rientrano in altri ambiti di mercato. Né d'altra parte appare ragionevole sostenere che allo stato attuale i prezzi di tali servizi possano incentivare gli operatori a costruire altre reti di accesso in rame. Di conseguenza, non appare rilevante il costo attuale della costruzione di una rete di accesso in rame, quanto piuttosto il costo storicamente sopportato dall'*incumbent*.

⁴⁴ “Con riguardo a tali aspetti, l'Autorità ritiene quindi di grande importanza un deciso intervento regolamentare volto sia a ripristinare le condizioni di parità di trattamento tra gli operatori interconnessi e le direzioni commerciali di Telecom Italia, sia a ridurre le tariffe dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione allineandoli ai relativi costi storici”, AS258 - *Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia*, del 3 ottobre 2002.

365. In secondo luogo, una metodologia di contabilità regolatoria non orientata ai costi storici comporterebbe, nell'attuale contesto nazionale, un ingiustificato incremento dei prezzi dei servizi di accesso, che, stante gli obblighi di non discriminazione in capo a Telecom Italia, si riverbererebbe interamente sui prezzi dei servizi finali di telecomunicazioni a danno, in ultima istanza, degli interessi dei consumatori e, più in generale, del benessere sociale.

366. Nel confermare le modalità di predisposizione della contabilità regolatoria di cui alla delibera 152/02/CONS, l'Autorità ritiene opportuno che il formato e le specificazioni dei singoli elementi contabili siano rivisti nell'ambito di uno specifico procedimento, che provveda anche ad un riesame dei criteri di attribuzione di alcune delle componenti di costo della rete di accesso.

367. Infine, con specifico riferimento alle misure volte a realizzare la separazione amministrativa e contabile, a garanzia del principio di parità di trattamento interno esterno, ai sensi dell'art. 48 del Codice ed in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e con l'art. 1, comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, l'Autorità ribadisce gli obblighi di cui all'art. 2 della delibera 152/02/CONS, precisando quanto segue:

- Telecom Italia è tenuta ad assicurare la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorità, della separazione amministrativa e contabile tra le unità organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete di accesso; tale separazione dovrà garantire una opportuna visibilità dei centri di costo delle funzioni operative di rete distinte da quelli delle attività commerciali.
- Telecom Italia dà evidenza del rispetto del principio di parità di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (*provisioning*) e di garanzia della qualità e rispondenza alle specifiche tecniche delle attività necessarie alla realizzazione degli stessi (*assurance*). Telecom Italia comunica all'Autorità le modalità e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, nonché ogni altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento.
- Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualità erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.
- Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle

funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete di accesso, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.

368. Con specifico riferimento al tasso di remunerazione del capitale ed alla proposta di calcolo di cui all'allegato B2 della consultazione pubblica si rimanda a quanto all'allegato A1 alla delibera n. 4/06/CONS. Ai fini del presente provvedimento il valore del tasso di remunerazione del capitale è fissato pari al valore di 10,2%.

4.4. MISURE A GARANZIA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

369. L'Autorità al fine di garantire il rispetto delle disposizioni a garanzia degli diritti degli utenti finali di cui agli artt. 70, 71, 72, 80 del Codice relativi rispettivamente alla stipula dei contratti ed alle modalità di recesso, alla trasparenza delle informazioni, alla qualità dei servizi offerti ed alla portabilità del numero, ritiene necessario che le modalità operative di gestione dei contratti relativi ai servizi di accesso disaggregato prevedano che:

- a. ogni operatore alternativo che impiega i servizi di accesso disaggregato fornisce adeguata informativa ai propri utenti finali sui servizi forniti ed attivabili, con particolare riferimento alla impossibilità di attivare le prestazioni di *carrier selection*, *carrier preselection* o di accesso dati in banda larga con altri operatori.
- b. l'operatore alternativo che impiega servizi di accesso disaggregato e che riceve dal proprio utente finale la richiesta di recesso del servizio, entro 20 giorni dalla ricezione provvede a darne comunicazione all'operatore notificato ed a restituire a quest'ultimo il controllo della linea oggetto di recesso.
- c. l'operatore titolare della numerazione che rientra in possesso di quest'ultima a seguito del recesso di un servizio di accesso disaggregato senza contestuale portabilità del numero, garantisce di non riutilizzare tale numero per un periodo di almeno di 20 giorni, al fine di consentire la successiva richiesta di portabilità del numero da parte dell'operatore titolare del nuovo contratto con l'utente finale. Gli operatori stipulano in tal senso accordi di gestione sincronizzata della portabilità del numero in caso di passaggio di un utente tra due operatori che impiegano servizi di accesso disaggregato.
- d. l'operatore notificato e gli operatori alternativi concordano modalità di gestione sincronizzata volte a minimizzare il periodo di disservizio all'utente finale sia nel caso di passaggio ad un operatore alternativo (inclusi il caso di passaggio tra operatori alternativi), sia nel caso di rientro all'operatore notificato.
- e. l'operatore notificato e gli operatori alternativi conservano in forma scritta idonea documentazione attestante la volontà del cliente di sottoscrivere il contratto di accesso.

- f. l'operatore notificato e gli operatori alternativi mantengono in forma scritta idonea documentazione attestante la volontà di recesso da parte del cliente dai servizi di accesso dell'operatore preesistente e la esibiscono in caso di contestazioni.
- g. gli operatori alternativi, in caso di interruzione delle procedure di passaggio tra operatori, conservano in forma scritta la documentazione attestante la volontà del cliente di mantenere il contratto con il fornitore preesistente e la esibiscono in caso di contestazioni.

5. L'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

370. L'analisi di impatto regolamentare è presentato all'allegato B alla delibera n. 4/06/CONS. Alla luce della considerazioni ivi svolte, l'Autorità ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono superiori ai costi per l'impresa interessata dal provvedimento, essenzialmente riconducibili ai suoi minori ricavi.

Appendice A

Definizioni

ABR - Available Bit Rate (Bit Rate Disponibile) :	Categoria di servizio ATM per la quale le caratteristiche di trasferimento fornite dalla rete possono variare durante la connessione
Accesso Disaggregato:	Istituto mediante il quale un operatore rende disponibili, a qualsiasi altro operatore che ne faccia richiesta per la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica, dei singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo non discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In genere, il servizio di accesso disaggregato può comprendere sia la disponibilità fisica/virtuale dell'elemento di rete sia alcune funzioni basilari di manutenzione dello stesso. L'"accesso disaggregato alla rete locale", include sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (<i>full unbundling</i>), sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale.
Armadio Di Distribuzione	Punto di sezionamento fra rete di distribuzione primaria e secondaria che rappresenta un elemento di elasticità. Chiamato anche armadio di distribuzione primario. Ha la funzione di migliorare l'occupazione della rete entrante, proveniente dalla centrale, rispetto a quella della rete uscente che collega i distributori.
ATM -	Asynchronous Transfer Mode: una modalità di trasferimento dati nel quale l'informazione è organizzata in celle. E' asincrono nel senso che la ricorrenza delle celle contenenti informazione generate da un utente non è necessariamente periodica.
Borchia Di Utente	Vedi Terminazione di utente.
Cavo A Coppie Simmetriche	Cavo in realizzato con coppie di conduttori fisicamente ed elettricamente simmetrici rispetto alla terra.
CBR	Una categoria di servizi ATM che supporta trasporto a bit rate costante o garantito per applicazioni quali video, voce, emulazione di circuito, e che richiedono un

	rigoroso controllo dei tempi e dei parametri prestazionali.
Centrale Internazionale-	Lo stadio di commutazione avente funzioni di interconnessione tra giunzioni nazionali e internazionali (livello 1 della gerarchia di commutazione dell'operatore notificato).
Circuiti Diretti Numerici	- Servizio offerto dall'operatore notificato che consiste nell'affitto di circuiti semi-permanenti, di capacità da 1.2 kb/s a 2.048 Mb/s, realizzati sulla apposita rete di RED 1/0.
Circuito Analogico	Canale tra due punti della rete che permette la trasmissione di segnali analogici. Il canale è caratterizzato da una certa larghezza di banda, un certo rapporto segnale/rumore, ecc. (per esempio un canale POTS da 4 kHz, un canale FDM su infrastruttura HFC, ecc.). Un canale analogico può quindi essere utilizzato anche per la trasmissione di segnali numerici, tramite l'impiego di modulatori e demodulatori numerici, ma non necessariamente.
Circuito Numerico	Canale logico tra due punti della rete che permette la trasmissione di un flusso di bit, indipendentemente dal mezzo fisico, dagli apparati eventualmente presenti lungo il collegamento (per es. amplificatori e rigeneratori), dalla topologia della rete attraverso cui è realizzato il collegamento, ecc. Un canale numerico è caratterizzato innanzitutto dalla frequenza di cifra (per esempio canali a 64 kb/s, canali a 2.048 Mb/s, ecc.), quindi dalle caratteristiche di interfaccia fisica (per es. Racc. ITU-T G.703) e di struttura di trama (per es. Racc. ITU-T G.704). Inoltre, dovrà essere specificata in modo opportuno anche la qualità del circuito offerto, per esempio in termini di tassi di errore, tassi di slip controllati, jitter, ritardo di trasmissione, affidabilità, ecc.
Circuito Semi-Permanente	Circuito realizzato attraverso una rete di ripartitori meccanici o elettronici al fine di stabilire una connessione punto-punto per un tempo indefinito, emulando, per così dire, la posa di un sistema di linea dedicato (esempio: un circuito CDN). Al contrario, un circuito commutato viene stabilito in tempo reale, alla richiesta di connessione da parte di un utente,

	interpretando la segnalazione relativa (esempio: un circuito ISDN).
CVP -	Circuito Virtuale Permanente di tipo ATM: collegamento virtuale dedicato, in maniera semipermanente, tra due punti fisici realizzato attraverso una rete ATM ed una infrastruttura trasmissiva a larga banda ad esempio con tecnologia xDSL, oppure con terminazioni SDH. Il collegamento consente il trasporto dell'informazione con specificati parametri di garanzia di qualità del servizio.
DECT	Standard ETSI e tecnologia per la fornitura in ambito pubblico e privato di servizi mobili senza filo.
Distributore	Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche metalliche e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.
Distributore Ottico	Elemento di rete che svolge la funzione di estrazione di fibre da un cavo di maggiore potenzialità e connessione di cavi di minore potenzialità.
Distributore	Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche metalliche e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.
DSLAM -	DSL Access Multiplexer: affaccia lato utente i modem xDSL sui quali si attestano le linee d'utente xDSL raccolte. Realizza funzioni di moltiplicazione delle suddette linee xDSL su una interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP.
ETSI -	European Telecommunications Standards Institute: l'organismo europeo il cui compito è quello di definire gli standard e le raccomandazioni dell'industria europea di telecomunicazioni.
Full ULL	(<i>full unbundling</i>): "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica nel caso di accesso alla rete metallica;

HDF:	Hand-Over Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE DI SCAMBIO.
IP	Internet Protocol: protocollo originariamente sviluppato dal dipartimento di difesa americano al fine di far interlavorare computer dissimili attraverso una rete. Questo protocollo lavora congiuntamente con il livello superiore TCP (Trasmission Control Protocol) e viene identificato come TCP/IP. E' assimilabile al livello 3 OSI.
ISDN	Rete numerica che permette la fornitura di servizi di telefonia pubblica in connettività numerica end-to-end e servizi dati.
ITU-T	International Telecommunication Union - Telecommunications: l'organismo internazionale il cui compito è quello di definire gli standard e le raccomandazioni dell'industria internazionale di telecomunicazioni.
MDF	Main Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE
Multiplicatore/Multiplex (Mux).	Elemento di rete che connette alla centrale locale più utenti su flussi numerici (segnali multipli) senza effettuare concentrazione.
Multiplex Sincrono Di Utente	Apparato SDH che effettua la raccolta, moltiplicazione e trasmissione di canali telefonici e dati a bassa capacità tra i singoli utenti e i rispettivi centri di servizio (SGU, SL, RED 1/0).
Permutatore (Urbano)	Main Distribution Frame nella terminologia inglese. Elemento posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di terminazione e numerazione della rete metallica e consente la funzione di permutazione, protezione e sezionamento tra la rete e l'autocommutatore.
PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy	Gerarchia standard di moltiplicazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche (Racc. ITU-T G.702 e Racc. collegate). E' basata sulla moltiplicazione numerica asincrona, cioè sulla tecnica della giustificazione di bit che permette di moltiplicare segnali numerici asincroni.
POTS	Rete pubblica di telefonia che consente la fornitura end-to-end di servizi di telefonia pubblica in connettività

	analogica di tipo 3.1 kHz
Raccordo Di Utente	Singola coppia simmetrica metallica che dal distributore arriva alla terminazione di utente.
Rete Di Abbonato	Rete che comprende tutti i sistemi e le reti private presso la sede dell'utente.
Rete Di Distribuzione	Svolge le stesse funzioni della rete di accesso. Mentre con rete di distribuzione si intende usualmente la porzione di rete locale realizzata da collegamenti metallici (ma anche fibra in taluni casi) e apparecchiature passive quali distributori e ripartitori, il termine rete di accesso è più generico e indica una porzione di rete locale che può comprendere anche apparati trasmissivi di diverso tipo quali multiplatori di utente, Sistemi di Accesso Flessibile, Sistemi di Accesso Sincrono, ecc. Il termine rete di distribuzione non è definito formalmente e nel presente contesto normativo non viene usato, se non in casi specifici per indicare specifiche porzioni di rete di accesso e quando non sono possibili ambiguità.
Rete Di Distribuzione Elastica	Rete in cui ogni coppia uscente dalla centrale locale (SGU o SL) raggiunge il distributore secondario attraverso un punto di sezionamento (armadio di distribuzione).
Rete Di Distribuzione In Fibra -	Complesso di portanti fisici basati su fibra ottica che si estende dal telaio di terminazione fibra presso la centrale locale SGU fino alla sede ottica.
Rete Di Distribuzione In Fibra Primaria. -	Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il telaio di terminazione fibra sito presso l'edificio della centrale locale (SGU o SL) e il distributore ottico incluso.
Rete Di Distribuzione In Fibra Secondaria	Parte della rete di distribuzione in fibra ottica compresa tra il distributore ottico escluso e la terminazione fibra posta nella sede ottica.
Rete Di Distribuzione	Complesso di portanti fisici basati su coppie simmetriche (doppini) metalliche e terminazioni che si estende dal permutatore presso la centrale locale (SGU o SL) fino alla rete di abbonato.
Rete Di Distribuzione Primaria	Parte della rete di distribuzione che collega la centrale locale (SGU o SL) agli armadi di distribuzione (nel caso

Primaria	di rete elastica) o anche direttamente ai centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete rigida).
Rete Di Distribuzione Secondaria.	Parte della rete di distribuzione che collega l'armadio di distribuzione o il centro nodale di riparto elementare (nel caso di rete rigida) ai distributori.
Rete Di Distribuzione Rigida -	Rete in cui le coppie uscenti dalla centrale locale raggiungono senza punti di sezionamento il distributore a cui si collega il raccordo di utente.
Rete Di Edificio -	Parte della rete di distribuzione che collega il distributore alle borchie di utente.
Rete Locale -	Con riferimento alla rete telefonica dell'operatore notificato, si intende tutta l'infrastruttura di rete dagli SGU (inclusi) fino alle borchie di utente, includendo gli SL eventualmente presenti. Di conseguenza, l'infrastruttura trasmissiva della rete locale comprende sia l'infrastruttura trasmissiva della rete di accesso sia il sistema trasmissivo tra SGU e SL.
Ripartitore di confine.	Permutatore che realizza il confine tra il permutatore dell'operatore notificato e quello dell'operatore collocato. Ad esso accedono entrambi gli operatori
Sede Ottica -.	Sede di utente presso la quale è previsto un collegamento in fibra ottica verso la SGU di competenza.
Sottorete Locale	Una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa.
Stadio Di Gruppo Di Transito -	Lo stadio di commutazione che instrada il traffico proveniente dalle SGU a livello interdistrettuale e internazionale (livello 1 della gerarchia di commutazione dell'operatore notificato).
Stadio Di Gruppo Urbano -	Lo stadio di commutazione che svolge funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad esso fanno capo (livello 2 della gerarchia di commutazione dell'operatore notificato).
Stadio Di Linea -	Lo stadio di commutazione che consente la raccolta dell'utenza attraverso la rete di distribuzione (livello 3 della gerarchia di commutazione dell'operatore

	notificato). Può essere sia remotizzato che co-locato presso la centrale SGU. Normalmente realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore posto presso la SGU.
Strisce Di Permutazione -	Elementi, posti presso un multiplatore o un SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le coppie corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le funzioni di permutazione, protezione e sezionamento delle coppie.
Sub-Loop Unbundling:	Accesso disaggregato alla "sottorete locale".
Synchronous Digital Hierarchy. -	Gerarchia standard di multiplazione numerica definita dal CCITT (ora ITU-T) per la trasmissione in reti telefoniche numeriche e più in generale nelle reti di telecomunicazioni a larga banda (Racc. ITU-T G.707 e Racc. collegate). E' basata sulla multiplazione numerica sincrona e sfrutta una tecnica di giustificazione di byte (giustificazione di puntatore) per risolvere il problema della mancanza di sincronizzazione tra i nodi di rete.
Telaio Di Terminazione Fibra -	Elemento, posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione in fibra e gli apparati di terminazione di linea trasmissivi, che svolge le funzioni di terminazione del cavo, connessione, sezionamento e identificazione delle fibre.
Terminazione Di Rete Di Accesso	Elemento della rete che si affaccia direttamente alla funzione di commutazione.
Terminazione Di Utente (Network Termination):	Punto in cui è attestata presso l'utente la linea fisica, cui sono collegati gli apparati e/o l'impianto di utente.
UNI -	User-Network Interface: l'interfaccia fisica comprendente i protocolli di comunicazione tra utente e rete.
Unità Di Concentrazione Remota.	Elemento di rete che connette alla centrale locale più utenti su flussi numerici (segnali multipli) non dedicati effettuando concentrazione statistica.
VBR -	Variable Bit Rate: una categoria di servizio che supporta un trasporto con bit rate variabile e con specificati parametri di picco e di media del traffico.
xDSL -	Una famiglia di standards e di tecnologie trasmissive concepite per realizzare un bit rate ad alta velocità sugli

	<p>esistenti doppiini metallici della rete di distribuzione. La lettera "x" sottintende la genericità dei sistemi DSL e viene sostituita da "A", "RA", "H", "S", "I", V" in funzione della capacità trasmissiva dell'apparato DSL</p>
--	---

Appendice B

Glossario

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
ATM	Asynchronous Transfer Mode
ATMF25	ATM Forum 25(Mb)
CPE	Customer Premise Equipment
DECT	Digital Enhanced Cordless Terminal
DMT	Discrete Multitone
DSL	Digital subscriber Line
DSLAM	DSL Access Multiplexer
HDF	Hand-over Distribution Frame
ISDN	Integrated Services Digital Network
ITU	International Telecommunications Union
MDF	Main Distribution Frame
MUX	Multiplexer
NT	Network Termination
OLO	Other Licensed Operator
OTAG	Operatore Titolare di Autorizzazione Generale
ONP	Open Network Provision
OSI	Open Systems Interconnection
PCM	Pulse Code Modulation
PDH	Plesiochronous Digital Hierarchy
POTS	Plain Old Telephony Service

PVC	Permanent Virtual Circuit
SA	Shared Access
SDH	Synchronous Digital Hierarchy
SGT	Stadio di Gruppo di Transito
SGU	Stadio di Gruppo Urbano
SL	Stadio di Linea
SLA	Service Level Agreement
TL	Transmission Line
TR	Technical Recommendation
TTF	Telaio Terminazione Fibra
TX	Transmission
ULL	Unbundling Local Loop
UNI	User Network Interface
VDSL	Very high bit rate Digital Subscriber Line
xDSL	Digital Subscriber Loop di tipo "x"